

MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Elezioni comunali, provinciali e regionali

Pubblicazione n. 7

Elezione del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale

Istruzioni
per le operazioni
degli uffici elettorali
di sezione



ATTENZIONE

Le operazioni di votazione si svolgono:

- la domenica dalle ore 8 alle ore 22
- il lunedì dalle ore 7 alle ore 15.

[Art.1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108,
e art. 48, 51 e 52 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

A V V E R T E N Z A

Al fine di agevolare il delicato compito dei presidenti e dei componenti degli Uffici elettorali di sezione nello svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio, sono state predisposte le unite istruzioni, sulle quali si richiama la particolare attenzione di quanti sono investiti delle funzioni medesime.

Allo scopo di evitare errori od omissioni nella compilazione dei verbali dell'Ufficio di sezione, che possono influire sulla stessa regolarità delle operazioni, ivi comprese quelle riguardanti l'assegnazione dei seggi e la proclamazione dei candidati eletti, si raccomanda che:

1) ogni paragrafo del verbale sia compilato con la più scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni e delle disposizioni di legge che ne costituiscono il fondamento;

2) i dati numerici da riportare nel verbale, relativo ai voti di lista ed ai voti di preferenza, dopo che siano stati effettuati i necessari riscontri previsti nei rispettivi paragrafi, siano trascritti con la massima precisione ed esattezza, costituendo essi gli elementi che dovranno servire agli Uffici di livello superiore al seggio elettorale per le operazioni di loro competenza;

3) al momento della formazione dei plichi, gli atti ed i relativi allegati da inoltrare ai vari Uffici siano inseriti nelle corrispondenti buste di cui il seggio è dotato.

Si confida che, con l'ausilio di tali istruzioni, tutte le operazioni elettorali verranno disimpegnate con la maggiore regolarità e speditezza, nel pieno rispetto della legge e della volontà del corpo elettorale.

L'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario è disciplinata — per le elezioni che si svolgono nelle regioni a statuto ordinario le quali non abbiano ancora adottato una propria disciplina secondo quanto prevede l'art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999 — dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e, per tutto quanto non espressamente previsto, dalle norme del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, secondo il limite di popolazione introdotto dagli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Inoltre, la legge 23 febbraio 1995, n. 43, contenente «Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario», ha modificato la citata legge n. 108 ed ha stabilito che i quattro quinti del numero dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti sulla base di liste provinciali, mentre il restante quinto viene eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali.

Infine la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, ha introdotto l'elezione diretta del presidente della giunta regionale, prevedendo la proclamazione a tale carica del candidato capolista della lista regionale che ha conseguito il maggior numero di voti validi.

PARTE PRIMA

L'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

CAPITOLO I

LA COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 1. — Composizione dell'Ufficio e validità delle operazioni.

In ogni sezione elettorale è costituito, ai sensi dell'art. 20, primo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, modificato dall'art. 8 della legge 21 marzo 1990, n. 53, un Ufficio elettorale.

L'Ufficio è composto da un presidente, da quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario.

Per la validità delle operazioni elettorali dell'Ufficio devono trovarsi sempre presenti almeno tre membri dell'Ufficio stesso, fra i quali il presidente o il vicepresidente (art. 25 del T.U. n. 570).

Nella dizione «operazioni elettorali» rientrano tutti gli adempimenti che vengono compiuti dagli Uffici elettorali di sezione dal momento della loro costituzione fino alla dichiarazione del risultato dello scrutinio.

§ 2. — Obbligatorietà delle funzioni - Sanzioni per gli inadempienti.

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate (art. 24, primo comma, del T.U. n. 570).

L'art. 89 del testo unico anzidetto stabilisce che coloro i quali, senza giustificato motivo, rifiutino l'incarico o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da euro 206 a euro 516.

La stessa sanzione è prevista dal predetto articolo per i membri dell'Ufficio elettorale di sezione i quali, senza giustificato motivo, si allontanino dall'Ufficio prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

§ 3. — Qualifica di pubblico ufficiale.

Durante l'esercizio delle loro funzioni, tutti i membri dell'Ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali (art. 24, ultimo comma, del T.U. n. 570).

Per i reati commessi in danno dei membri dell'Ufficio si procede con giudizio direttissimo (art. 24, ultimo comma, del T.U. n. 570).

CAPITOLO II

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 4. — Nomina e sostituzione del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione è nominato dal Presidente della Corte d'appello (art. 20, secondo comma, del T.U. n. 570).

Qualora il designato a presiedere un Ufficio elettorale di sezione non sia in grado, per giustificati motivi, di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il Presidente della Corte d'appello e il Sindaco del Comune dove ha sede la sezione elettorale alla quale era stato destinato.

In caso di improvviso impedimento del presidente, che non consenta la sua normale sostituzione da parte del Presidente della Corte d'appello, assume la presidenza dell'Ufficio il Sindaco od un suo delegato (articolo 20, ultimo comma, del T.U. n. 570).

Nei casi di assenza o impedimento, sopraggiunti dopo l'insediamento del seggio, il presidente è sostituito dal vicepresidente che, come sopra si è detto, è scelto, ai sensi dell'art. 20, primo comma, del T.U. n. 570, dallo stesso presidente (art. 24, secondo comma, del T.U. n. 570).

§ 5. — Compiti del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il presidente dell'Ufficio compie tutte le operazioni elettorali, coadiuvato dallo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente (art. 24, secondo comma, del T.U. n. 570).

Con riserva di illustrare particolarmente in seguito le singole operazioni elettorali alle quali deve sovrintendere il presidente, si ritiene utile indicare subito i poteri che egli ha per esercitare le sue funzioni.

§ 6. — Potestà di decisione del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il presidente decide, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni della sezione e sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengono presentati, nonché sulle contestazioni e sulla nullità dei voti (art. 54, primo e secondo comma, del T.U. n. 570).

L'art. 54, primo comma, del testo unico n. 570 recita che su tutte le anzidette questioni il presidente "pronunzia in via provvisoria", rammentandosi che contro le operazioni per la elezione del presidente della giunta e dei consiglieri regionali è comunque ammesso ricorso dopo la proclamazione degli eletti dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale.

§ 7. — Poteri di polizia del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il presidente è incaricato della polizia dell'adunanza: a tale effetto egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per far espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato (art. 46, primo comma, del T.U. n. 570).

Di regola, la Forza pubblica non può entrare nella sala delle elezioni senza richiesta del presidente; però, in caso di tumulti o di disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria (1) possono entrare nella sala e farsi assistere dalla Forza pubblica, anche senza richiesta del presidente (art. 46, secondo e terzo comma, del T.U. n. 570).

Gli ufficiali giudiziari possono accedere nella sala per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 46, quarto comma, del T.U. n. 570).

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, quando tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza pubblica entri e resti nella sala delle elezioni anche prima che comincino le operazioni elettorali (art. 46, quinto comma, del T.U. n. 570).

Quando il presidente abbia giustificato timore che il regolare procedimento delle operazioni di votazione possa essere turbato, dispone, con ordinanza motivata, uditi gli scrutatori, che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrano se non dopo la chiusura della votazione (art. 46, penultimo comma, del T.U. n. 570).

Il presidente può disporre, altresì, che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella espressione del voto o non rispondano all'invito di restituire la scheda, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda stessa, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti (art. 46, penultimo comma, del T.U. n. 570).

(1) — L'art. 57 (Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria) del codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, è così formulato:

“1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché, gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55”.

Di tali decisioni del presidente è dato atto nel processo verbale (art. 46, ultimo comma, del T.U. n. 570).

Nei riguardi della polizia esterna della sala della votazione, il presidente, al fine di assicurare il libero accesso degli elettori al locale in cui è sita la sezione e di impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti, può fare tutte le richieste che ritenga opportune sia alle Autorità civili, sia ai Comandanti militari, i quali sono tenuti ad ottemperarvi (art. 46, sesto comma, del T.U. n. 570).

Infine, al termine delle operazioni del sabato e della domenica – nonché tra il lunedì e il martedì, al termine delle operazioni di scrutinio per le elezioni regionali in caso di sospensione dei lavori del seggio prima dell'inizio dello scrutinio per le elezioni provinciali e/o comunali che, eventualmente, si svolgano in concomitanza con quelle regionali – il presidente deve provvedere alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi (artt. 47, ultimo comma, e 51, secondo comma, n. 4, del T.U. n. 570), attenendosi alle istruzioni di cui al § 42 e al § 88.

CAPITOLO III

IL VICEPRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 8. — Funzioni del vicepresidente.

Il presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato dallo scrutatore al quale, ai sensi dell'art. 20, primo comma, del T.U. n. 570, ha affidato le funzioni di vicepresidente.

Il vicepresidente fa le veci del presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento (art. 24, secondo comma, del T.U. n. 570).

L'uno o l'altro deve trovarsi sempre presente a tutte le operazioni elettorali del seggio (art. 25 del T.U. n. 570).

CAPITOLO IV GLI SCRUTATORI

§ 9. — Nomina e sostituzione degli scrutatori.

Gli scrutatori sono nominati, in ciascun comune, dalla commissione elettorale comunale (art. 4-bis del testo unico sull'elettorato attivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni) o, eventualmente, dalla commissione straordinaria o dal commissario per la provvisoria amministrazione nel periodo compreso tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno precedenti quello della votazione (art. 6 della legge 8 marzo 1989 n. 95, e successive modificazioni).

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti all'atto della costituzione dell'Ufficio, o ne sia mancata la nomina, il presidente provvede alla loro sostituzione chiamando alternativamente il più anziano ed il più giovane fra gli elettori presenti, purché siano in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo (art. 1, secondo comma, della legge 8 marzo 1989, n. 95). Nonostante la mancanza di una espressa norma, è da ritenere che, nel procedere alla sostituzione degli scrutatori assenti, il presidente deve accertarsi che per gli elettori chiamati non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 23 del T.U. n. 570 (1).

Poiché le operazioni del seggio si svolgono in più di un giorno e vengono sospese nelle notti tra il sabato e la domenica e tra la domenica e il lunedì, può sorgere il dubbio se sia ammissibile qualche variazione nella composizione dell'Ufficio elettorale di sezione nel corso delle operazioni anzidette.

Nel silenzio della legge, tenuto conto della continuità e della stretta connessione delle operazioni del sabato, della domenica e del lunedì, si deve ritenere che la composizione dell'Ufficio debba restare invariata quale era all'inizio delle operazioni del sabato, anche se nel frattempo si siano presentate le persone che erano state designate alla carica di presidente o di scrutatore e che erano state sostituite perché assenti.

(1) — Art. 23 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570: «Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione».

Si noti bene, però, che il limite del 70° anno di età non trova più applicazione nei confronti degli scrutatori, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

Peraltro, se la domenica o il lunedì dovessero mancare, per sopravvenuto impedimento, alcuni di coloro che il sabato abbiano avuto le funzioni di presidente oppure di scrutatore per l'assenza dei designati, e fossero invece presenti questi ultimi, può ammettersi che questi assumano l'ufficio, senza dover procedere a surrogazioni con persone diverse.

Eventualmente, ove neppure quelli originariamente designati si trovassero presenti, il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente potrà provvedere alla sostituzione degli scrutatori assenti con le modalità più sopra illustrate.

§ 10. — Compiti degli scrutatori.

Gli scrutatori compiono gli atti, che saranno illustrati nelle presenti istruzioni, concernenti le operazioni di autenticazione (firma) delle schede, d'identificazione degli elettori, di scrutinio; debbono provvedere al recapito dei plichi contenenti gli atti relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio.

Gli scrutatori hanno, poi, facoltà di assistere, su invito del Tribunale o della sezione distaccata del Tribunale, all'apertura del plico contenente le liste della sezione usate per la votazione (art. 62 del T.U. n. 570 e art. 244 del decreto legislativo n. 51/98).

§ 11. — Potestà consultiva degli scrutatori.

Gli scrutatori danno, inoltre, parere al presidente dell'Ufficio elettorale nei casi indicati dalla legge o a sua richiesta.

Il parere degli scrutatori deve essere obbligatoriamente sentito quando si tratti di decidere sopra i reclami, anche orali, di risolvere difficoltà e incidenti sollevati intorno alle operazioni della sezione, o quando si tratti di decidere sulla nullità dei voti e sull'assegnazione dei voti contestati (art. 54, primo e secondo comma, del T.U. n. 570) e nel caso che il presidente intenda emanare l'ordinanza motivata di sgombero della sala delle elezioni da parte degli elettori i quali abbiano già votato (art. 46, settimo comma, del T.U. n. 570).

§ 12. — Potere di decisione degli scrutatori.

Gli scrutatori, nelle operazioni elettorali, non hanno, di regola, potere di decisione; tuttavia, in materia di polizia della sala delle elezioni, quando, come si è detto, tre scrutatori facciano richiesta che la Forza pubblica entri e resti nella sala stessa, anche prima che comincino le operazioni elettorali, il presidente ha l'obbligo di aderire a tale richiesta, giusta quanto dispone l'art. 46, quinto comma, del T.U. n. 570.

CAPITOLO V

IL SEGRETARIO DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 13. — Nomina del segretario del seggio.

Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'Ufficio elettorale, dal Presidente *fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune* in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (art. 2 della legge 21 marzo 1990, n. 53).

S'intende però che, qualora il presidente non abbia scelto il segretario prima dell'insediamento del seggio, ciò non può impedire che vi provveda all'atto della costituzione dell'Ufficio medesimo.

Nel caso di temporanea assenza del segretario o di impedimento sopraggiuntogli, il presidente sceglie tra gli scrutatori il sostituto; analogamente procede quando deve recarsi, accompagnato dal segretario, a raccogliere i voti degli elettori degenti nei luoghi di cura con meno di 100 posti letto eventualmente assegnati alla sezione o degli elettori ammessi al voto a domicilio la cui dimora sia ubicata nell'ambito territoriale della sezione.

§ 14. — Compiti del segretario del seggio.

Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio.

In particolare egli provvede alla compilazione dei verbali, alla registrazione, insieme con gli scrutatori, dei voti durante lo spoglio delle schede votate, alla raccolta degli atti da allegare ai verbali ed alla confezione dei plichi con i verbali stessi e con le liste della votazione.

§ 15. — Verbale delle operazioni dell'Ufficio.

Alla base di tutto il procedimento elettorale sono, come è evidente, le operazioni che si svolgono presso gli Uffici elettorali di sezione.

Poiché, sulla scorta dei risultati di tali operazioni, gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale compiono le operazioni di propria competenza, è assolutamente necessario che delle operazioni dei seggi venga effettuata una fedele, precisa verbalizzazione.

A tal fine è stato predisposto uno speciale modello che agevolerà i presidenti ed i segretari dei seggi nel loro delicato compito.

Nel modello anzidetto non solo è stato tracciato, in appositi paragrafi, lo svolgimento normale delle diverse operazioni dell'Ufficio, dall'insediamento del seggio allo scioglimento dell'adunanza, ma sono stati previsti anche i casi speciali che la legge contempla e che possono verificarsi nel corso della votazione e dello scrutinio.

Nella compilazione del verbale stesso è necessario che vengano curate l'esattezza e la completezza dei vari dati, con particolare riguardo a quelli relativi al risultato dello scrutinio, nonché la perfetta rispondenza delle indicazioni numeriche non solo tra i diversi paragrafi, ma anche fra i due esemplari del verbale.

Nel verbale dovrà prendersi, inoltre, nota dettagliata di tutte le proteste e dei reclami che dovessero essere presentati nel corso delle operazioni.

Della regolare compilazione del verbale, che va redatto in duplice esemplare e che deve recare in ciascun foglio la firma di tutti i membri del seggio ed il bollo della sezione, e della raccolta degli atti e documenti da allegare al verbale stesso, hanno la piena responsabilità il presidente ed il segretario del seggio i quali, in caso di inadempienza, possono incorrere nelle sanzioni penali previste dall'art. 96 del T.U. n. 570.

CAPITOLO VI

IL SEGGIO SPECIALE

§ 16. — Costituzione del seggio speciale.

L'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, applicabile alle elezioni regionali a norma dell'art. 1, lettera e), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, ha previsto che nelle sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, debba essere istituito un apposito seggio speciale.

Il seggio speciale deve, altresì, essere istituito presso le sezioni ospedaliere nelle quali esistono ricoverati che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi alle cabine per esprimere il voto.

Il seggio speciale è composto da un presidente, nominato dal presidente della Corte d'appello, e da due scrutatori nominati dalla commissione elettorale comunale o, eventualmente, dalla commissione straordinaria o dal commissario per la provvisoria amministrazione del comune, nei termini e con le modalità previsti per tali nomine.

La costituzione del seggio speciale deve essere effettuata alle ore 16 del sabato precedente il giorno della votazione contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

Per quanto concerne la sostituzione del presidente e dei due scrutatori eventualmente assenti o impediti, si richiamano le istruzioni di cui ai paragrafi precedenti per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

§ 17. — Il segretario del seggio speciale.

L'art. 9, terzo comma, della legge n. 136 stabilisce che uno degli scrutatori del seggio speciale assuma le funzioni di segretario.

La scelta del segretario è, pertanto, rimessa al giudizio discrezionale del presidente del seggio speciale.

§ 18. — Compiti del seggio speciale.

L'art. 9, settimo comma, della citata legge n. 136 precisa i compiti che il seggio speciale deve assolvere.

Questi sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto; dei detenuti aventi diritto al voto esistenti presso i luoghi di detenzione e di custodia preventiva; dei ricoverati presso le sezioni ospedaliere che, a giudizio della direzione sanitaria, non sono in condizioni di potersi recare presso il seggio ospedaliero per esprimere il voto.

I compiti del seggio speciale cessano appena le schede votate dalle predette categorie di elettori, raccolte in appositi plichi, vengono portate nella sezione elettorale per essere immediatamente immesse nell'urna destinata a contenere le schede votate.

Poiché i compiti affidati al seggio speciale sono stati chiaramente individuati dalla legge, nessun'altra incombenza può essere affidata, nell'ambito delle sezioni elettorali, al presidente e agli scrutatori di detto seggio speciale.

Si tenga presente, quindi, che i componenti del seggio speciale non devono prendere parte alle operazioni di autenticazione delle schede (firma), le quali devono essere eseguite unicamente dagli scrutatori del seggio normale.

CAPITOLO VII

I RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER LE ELEZIONI REGIONALI PRESSO LA SEZIONE

§ 19. — Designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati per le elezioni regionali.

I delegati delle liste provinciali dei candidati di cui all'art. 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, nonché i delegati delle liste regionali dei candidati, in forza del richiamo operato dall'art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, hanno la facoltà, presso l'ufficio di ciascuna sezione elettorale, di designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, due rappresentanti delle rispettive liste, da intendersi uno effettivo e l'altro supplente.

Le designazioni, a norma dell'art. 35 del Testo unico n. 570/60, possono essere fatte, entro il venerdì precedente la elezione, al segretario del Comune, che ne curerà la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio (prima ipotesi); oppure possono essere fatte direttamente ai presidenti di seggio, il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione, o la domenica mattina, purché prima dell'inizio della votazione (seconda ipotesi).

Per la seconda ipotesi il Sindaco consegna ai presidenti di ogni sezione, contemporaneamente agli oggetti ed alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio, l'elenco dei delegati delle liste per le quali non sono stati ancora designati i rappresentanti.

§ 20. — Esame della regolarità delle designazioni.

I presidenti di seggio, all'atto delle designazioni dei rappresentanti, dovranno esaminare la regolarità delle designazioni tenendo presente che:

1) la designazione dei rappresentanti non è ammissibile, se chi la fa non sia uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati (art. 32, nono comma, n. 4, del T.U. n. 570); o delle persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio (art. 9, ultimo comma, legge 17 febbraio 1968, n. 108);

2) la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata da notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate di tribunale, segretari delle procure della Repubblica, presidenti delle province, sindaci, assessori comunali, assessori provinciali, presidenti dei consigli comunali, presidenti dei consigli provinciali, presidenti dei consigli circoscrizionali, vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali, segretari provinciali, funzionari incaricati dal sindaco, funzionari incaricati

dal presidente della provincia, consiglieri provinciali e consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco (art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, modificato dall'art. 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120).

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (avendo tale D.P.R. abrogato, all'art. 77, la legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Qualora tali condizioni non ricorrano in tutto o in parte, il presidente non può ammettere le persone designate ad assistere alle operazioni elettorali.

Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista per tutte le sezioni del Comune possono essere contenute in un unico atto, in tal caso al presidente di seggio sarà presentato, ai fini di che trattasi, un estratto, debitamente autenticato con le modalità indicate al n. 2), contenente le designazioni che si riferiscono alla sezione.

§ 21. — Requisiti dei rappresentanti delle liste dei candidati.

Il secondo comma dell'art. 16 della legge 21 marzo 1990, n. 53, stabilisce che, per le elezioni di cui trattasi, i rappresentanti delle liste dei candidati devono essere elettori della Regione.

§ 22. — Facoltà dei rappresentanti delle liste dei candidati.

I rappresentanti di lista:

a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che consenta loro di seguire le operazioni elettorali;

b) possono fare inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni;

c) possono apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala della votazione.

I rappresentanti di lista, per l'esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista da loro rappresentata.

In base al provvedimento del 12 febbraio 2004 (Disposizioni in materia di comunicazione e di propaganda politica) nonché all'ulteriore provvedimento del 7 settembre 2005 (Misure in materia di propaganda elettorale), adottati dal Garante per la protezione dei dati personali a seguito dell'entrata in vigore del codice approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stati ribaditi limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, che gli scrutatori e i rappresentanti di lista sono tenuti ad osservare nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In tale contesto è illegittima la compilazione, da parte dei predetti soggetti, di elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o che abbiano votato.

I presidenti di seggio vorranno, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, fare in modo che i rappresentanti di lista possano adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà.

I rappresentanti di cui trattasi, qualora ne facciano richiesta, possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale (art. 9, quarto comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136) o dall'ufficio distaccato di sezione (art. 44, secondo comma, del testo unico n. 570/1960) o dallo stesso ufficio distaccato incaricato della raccolta del voto a domicilio (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22).

È consentito ai rappresentanti predetti di trattenersi all'esterno della sala dove ha sede l'Ufficio elettorale, durante il tempo in cui questa rimane chiusa (art. 51, secondo comma, n. 4, del T.U. n. 570).

§ 23. — Sanzioni per i rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione.

I rappresentanti di lista che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali sono puniti, a norma dell'art. 96, quinto comma, del T.U. n. 570, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065.

CAPITOLO VIII

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSEDIAMENTO DEL SEGGIO

§ 24. — Presentazione del presidente al Sindaco.

Anche prima della costituzione dell'Ufficio, il presidente è chiamato dalla legge all'attuazione di alcuni adempimenti. È necessario, pertanto, che egli si rechi nel Comune nel quale dovrà esplicare le sue funzioni e si presenti al Sindaco nelle ore antimeridiane del giorno dell'insediamento del seggio, perché possa attendere tempestivamente agli adempimenti di cui ai paragrafi seguenti.

§ 25. — Consegna, al presidente, degli oggetti e degli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio.

I. — Il presidente del seggio, a norma dell'art. 27 del T.U. n. 570, nel giorno di sabato, prima dell'insediamento del seggio, ha l'obbligo di ricevere in consegna, nei locali dell'Ufficio della sezione, dal Sindaco o da un suo delegato, gli oggetti e le carte tra i quali si segnalano in particolare:

1) il pacco delle schede di votazione per la elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, predisposto e sigillato dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo;

2) il plico sigillato contenente il bollo della sezione (1);

3) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale;

4) l'estratto o la copia della predetta lista da affiggere nella sala delle elezioni, autenticati dal Sindaco e dal segretario comunale;

5) due copie del manifesto con le liste regionali e le liste provinciali dei candidati alla elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale; di detti manifesti, una copia dovrà essere affissa nella sala delle elezioni in modo da consentirne una agevole lettura anche da parte degli elettori non deambulanti ed una dovrà rimanere a disposizione del seggio;

6) il manifesto recante le principali sanzioni previste dal T.U. n. 570, da affiggere nella sala delle elezioni;

7) l'estratto del verbale di nomina degli scrutatori, compreso, eventualmente, quello di nomina degli scrutatori del seggio speciale;

(1) — Un secondo bollo della sezione viene consegnato soltanto agli uffici elettorali di sezione nella cui circoscrizione si trovino luoghi di cura o di detenzione oppure abbiano dimora elettori dei quali raccogliere il voto a domicilio; il secondo bollo deve essere utilizzato esclusivamente per timbrare la tessera elettorale degli elettori il cui voto viene raccolto nei predetti luoghi o al loro domicilio.

8) le dichiarazioni relative alla designazione dei rappresentanti di lista per le elezioni regionali presso il seggio che siano state presentate al segretario del Comune, oppure l'elenco dei delegati di lista autorizzati ad effettuare tale designazione direttamente al presidente del seggio;

9) una mazzetta di matite copiative;

10) una urna per la votazione;

11) il pacco degli stampati occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio;

12) il pacco degli oggetti di cancelleria occorrenti per le esigenze della sezione.

Della consegna del predetto materiale dovrà redigersi apposito verbale in duplice esemplare: un esemplare dovrà essere trattenuto dal presidente, mentre l'altro sarà consegnato al Sindaco o al suo delegato.

I pacchi delle schede di votazione ed il plico contenente il bollo della sezione debbono essere aperti il sabato pomeriggio, dopo la costituzione dell'Ufficio elettorale.

II. – Inoltre, al presidente del seggio dovranno essere consegnati gli elenchi in cui sono indicate le seguenti categorie di elettori:

1) elettori deceduti posteriormente alla revisione straordinaria delle liste (15° giorno precedente quello della votazione) o deceduti anteriormente a tale revisione, ma non cancellati dalle liste;

2) elettori ammessi a votare nella sezione in base ad attestazione del Sindaco (art. 3, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 40);

3) elettori che non possono esercitare il diritto di voto perché già iscritti nelle liste di altra sezione o di altro Comune;

4) elettori residenti all'estero;

5) elettori risultati irreperibili nelle precedenti consultazioni e risultati tali anche nel corso della distribuzione delle tessere elettorali;

6) elettori iscritti nelle liste della sezione, ricoverati in ospedali, sanatori, case di cura in genere, che abbiano chiesto di essere ammessi a votare ai sensi dell'art. 42 del T.U. n. 570;

7) detenuti aventi diritto al voto, che abbiano chiesto di essere ammessi a votare ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, richiamati dall'art. 1, lettera d), del decreto-legge n. 161;

8) elettori che abbiano ottenuto il duplicato della tessera elettorale;

9) elettori per i quali il relativo provvedimento di perdita del diritto elettorale per uno dei motivi indicati ai nn. 2) e 3) del primo comma dell'art. 32 del T.U. n. 223/1967, è intervenuto successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (art. 32-ter del T.U. n. 223/1967);

10) elettori della sezione ammessi al voto a domicilio e aventi dimora nell'ambito territoriale della stessa sezione;

11) elettori iscritti presso altre sezioni elettorali, dello stesso Comune o di altri comuni della regione, ammessi al voto domiciliare e dimoranti nell'ambito territoriale della sezione;

12) elettori della sezione ammessi al voto a domicilio ma dimoranti nell'ambito territoriale di altre sezioni dello stesso Comune o di altri comuni della regione.

III. – Per le sezioni ospedaliere; per le sezioni nella cui circoscrizione esistano luoghi di cura con meno di 100 posti-letto (oppure abbiano dimora elettori dei quali raccogliere il voto a domicilio); ovvero esistano ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva; e, per le sezioni ospedaliere, allorquando esistano ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina, ai presidenti, oltre al materiale sopra elencato, debbono essere consegnati anche, a seconda dei casi:

a) l'elenco degli elettori che voteranno nella sezione ai sensi degli artt. 42 e 43 del T.U. n. 570 e degli artt. 8 e 9 della legge n. 136 sopracitata;

b) i verbali, le buste e le liste aggiunte occorrenti per le operazioni del seggio previsto dall'art. 44 del testo unico sopracitato – anche ai fini della raccolta del voto a domicilio di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1 – nonché per le operazioni del seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge n. 136, richiamato dall'art. 1 del D.L. n. 161;

c) uno o più plichi sigillati contenenti un bollo di sezione in più per ogni seggio speciale o per le esigenze dell'ufficio distaccato di sezione, da utilizzare esclusivamente, a fini di certificazione della già avvenuta espressione del voto per quella consultazione, per timbrare la tessera elettorale degli elettori il cui voto viene raccolto in luoghi di cura o di detenzione o presso il loro domicilio. I predetti bolli, affidati dal sindaco ai presidenti dei seggi, saranno custoditi personalmente da questi ultimi per le successive operazioni dell'ufficio distaccato di sezione, oppure saranno consegnati, ancora richiusi nel plico sigillato, ai presidenti dei seggi speciali la domenica mattina prima dell'inizio delle votazioni, unitamente all'altro materiale, ai fini delle operazioni di raccolta del voto di competenza dei predetti seggi speciali.

IV. – Inoltre, il sindaco dovrà consegnare ai presidenti di seggio – affinché questi possano provvedere ad apportare le necessarie annotazioni nelle liste degli elettori della sezione – l'elenco dei naviganti (marittimi ed aviatori) che abbiano chiesto di votare, per le elezioni regionali, nel Comune in cui si trovano per motivi di imbarco (art. 1, lettera f), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, ed art. 50 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361).

V. – Come poi si dirà, ad apposite annotazioni sulle liste sezionali i presidenti di seggio dovranno provvedere, prima dell'inizio delle votazioni, sia a fianco dei nominativi degli elettori della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio, sia a fianco dei nominativi degli elettori della sezione che voteranno a domicilio presso altre sezioni dello stesso Comune o di altri comuni della regione. Dei nominativi degli elettori, iscritti in altre sezioni dello stesso Comune o di altri comuni della regione, dei quali raccogliere il voto a domicilio perché dimoranti nella circoscrizione di territorio di competenza, andrà parimenti preso nota nelle liste sezionali aggiungendo i relativi nominativi in calce alle stesse.

§ 26. — Ricognizione dell'arredamento della sala della votazione da parte del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il presidente del seggio deve procedere ad un'accurata ricognizione dell'arredamento della sala della votazione per poter fare eliminare eventuali deficienze che dovesse riscontrare.

In particolare, il presidente dovrà controllare i seguenti dettagli:

a) Tramezzo che divide in due compartimenti la sala della votazione.

La sala deve avere una sola porta di ingresso e deve essere divisa in due compartimenti da un tramezzo con una apertura centrale per il passaggio degli elettori (art. 37, primo comma, del T.U. n. 570).

In particolare, il presidente accerterà che il tramezzo anzidetto sia abbastanza solido da impedire agli elettori di occupare la parte della sala riservata al seggio e di turbare, così, il regolare svolgimento delle operazioni di votazione.

b) Tavolo del seggio.

Il tavolo del seggio deve essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi intorno dopo la chiusura della votazione. Sul tavolo stesso l'urna sarà collocata in maniera da essere sempre visibile a tutti (art. 37, terzo comma, del T.U. n. 570).

c) Cabine per l'espressione del voto.

In ogni sezione debbono essere installate, salva comprovata impossibilità logistica, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap; esse devono essere collocate in maniera tale da rimanere isolate e munite di un riparo che assicura la segretezza del voto; le porte e le finestre che eventualmente si trovino nella parete adiacente alle cabine, ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori (art. 37, quarto e quinto comma, del T.U. n. 570, e successive modificazioni).

Il presidente dovrà accertarsi che le cabine offrano assoluta garanzia per la segretezza dell'espressione del voto e che il tavolo per la compilazione delle schede sia adeguatamente sistemato.

Il tavolo, all'interno delle cabine, deve essere completamente sgombro e libero da qualsiasi oggetto.

Se nella sala della votazione siano state eccezionalmente sistemate cabine abbinate, con una parete di divisione comune, il presidente avrà cura di controllare che in detta parete non siano stati praticati fori che consentano di comunicare tra le due cabine o di vedere nella cabina contigua. Tale controllo dovrà essere ripetuto più volte, anche durante le operazioni di votazione, al fine di accertare che gli elettori non abbiano comunque forato la parete di divisione.

Qualora ciò si verificasse, il presidente provvederà a che la parete venga immediatamente riparata anche con mezzi di fortuna e, in caso di impossibilità, disporrà che una delle cabine sia chiusa, affinché sia garantita l'assoluta segretezza del voto nell'altra.

Sempre al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare, la libertà e segretezza della espressione del voto,

il decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito, senza modificazioni, dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, all'art. 1, comma 1, ha fatto divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione dovrà pertanto affiggere all'interno del seggio, in almeno un esemplare e in modo ben visibile, un apposito avviso del seguente tenore:

"Non si possono introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

"Chiunque contravviene a questo divieto è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96".

d) Urna per la votazione.

Come si è già accennato, l'urna assegnata ad ogni sezione è destinata a ricevere le schede votate.

L'urna é di cartone di colore bianco e reca lo stemma della Repubblica e la scritta "Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale dei Servizi elettorali".

Su ciascuno dei quattro lati esterni verticali dell'urna, nello spazio bianco sottostante l'emblema della Repubblica e l'anzidetta scritta, il presidente di seggio, qualora ne venga fornito, deve applicare una etichetta autoadesiva, con cornice colorata, sulla quale è riportata la scritta: «ELEZIONI REGIONALI». Tale etichetta adesiva, eventualmente fornita con il rimanente materiale, sarà dello stesso colore della scheda di votazione.

Per la sigillatura dell'urna al termine delle operazioni di voto della domenica e del lunedì, prima di dare inizio, il lunedì stesso, alle operazioni di spoglio delle schede votate, deve adoperarsi il rotolo di carta adesiva crespata pure in dotazione al seggio.

Sarà opportuno che il presidente si accerti preventivamente della funzionalità dell'urna e della fornitura, da parte del Comune, di quanto occorra per la sua chiusura e sigillatura.

e) Scatole per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori all'atto della votazione.

Poiché l'urna in dotazione ad ogni sezione è destinata a ricevere le schede votate dopo l'espressione del voto, per la custodia delle schede autenticate dovranno essere usate le scatole con le quali è formato il pacco delle schede consegnate al seggio.

f) Disposizione dell'urna e delle scatole.

L'urna e le scatole saranno disposte sul tavolo nel modo ritenuto più opportuno dal presidente, per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di voto.

g) Illuminazione della sala della votazione e delle cabine.

Il presidente dovrà controllare i mezzi di illuminazione normale e sussidiaria che sono stati disposti nella sala della votazione.

Le operazioni di votazione e di scrutinio si protrarranno infatti anche nelle ore serali ed eventualmente notturne e, pertanto, è necessario che non solo la sala della sezione ma anche le cabine siano sufficientemente illuminate.

I presidenti delle sezioni, nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con meno di 100 letti, dovranno accertarsi che nei luoghi di cura stessi sia stata predisposta una cabina mobile o un altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto.

Identico controllo dovranno effettuare i presidenti del seggio speciale — incaricati di procedere alla raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto ovvero dei detenuti aventi diritto al voto — nonché i presidenti della sezione ospedaliera nel caso che alla sezione siano assegnati elettori che, a giudizio della Direzione sanitaria del luogo di cura in cui è ubicata la sezione, non possono accedere alle cabine.

§ 27. — Arredamento della sala della votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote.

La legge 15 gennaio 1991, n. 15, ha dettato norme intese a facilitare l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti.

Pertanto, il presidente della sezione elettorale ubicata in una sede priva di barriere architettoniche e che sia, quindi, accessibile mediante sedia a ruote, dovrà accertare che, a mente dell'art. 2 della citata legge n. 15, gli arredi della sala di votazione siano disposti in maniera da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

In particolare, il presidente, oltre agli accertamenti indicati nel paragrafo precedente, dovrà controllare che nella sezione di cui trattasi siano state installate anche una o più cabine che consentano un agevole accesso all'elettore non deambulante (art. 2, terzo comma, della legge n. 15).

Il presidente accerterà, inoltre, che all'interno delle suddette cabine sia stato sistemato un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa 80 cm.

In alternativa, nelle sezioni elettorali di cui al presente paragrafo dovrà essere predisposto un tavolo, addossato ad una parete a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo e munito da ogni parte di ripari, in modo da assicurare l'assoluta segretezza dell'operazione del voto da parte dell'elettore non deambulante.

Il presidente dovrà, infine, accertarsi che la sezione sia stata opportunamente segnalata mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (pagina 176).

§ 28. — Custodia della sala della votazione.

Il presidente, dopo aver ricevuto in consegna gli oggetti e le carte occorrenti per la votazione, diviene responsabile della loro conservazione e custodia. Egli deve, perciò, disporre una opportuna vigilanza sulla sala destinata alla votazione, per mezzo degli agenti della Forza pubblica.

Nei centri maggiori, ove più sezioni possono essere situate in uno stesso edificio, i presidenti dei diversi Uffici elettorali in esso dislocati potranno, di comune accordo, disporre un servizio di sorveglianza collettivo.

§ 29. — Sezione alla quale siano assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti-letto. – Intese del presidente della sezione con la direzione dei luoghi di cura per l'accesso dell'ufficio distaccato della sezione medesima di cui all'art. 44 del T.U. n. 570. – Sezione presso la quale deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio.

Prima della costituzione del seggio, il presidente della sezione alla quale sono assegnati uno o più luoghi di cura con meno di 100 posti-letto, d'intesa con il sindaco, prende accordi con la direzione dei luoghi di cura interessati per determinare l'ora in cui l'ufficio distaccato della sezione previsto dall'art. 44 del T.U. n. 570 può recarsi a raccogliere il voto degli elettori ivi degenti.

Poiché le operazioni di votazione si svolgono nelle giornate di domenica e lunedì, è opportuno che il presidente si rechi a raccogliere il voto, compatibilmente con le esigenze del luogo di cura, nelle ore in cui sia da prevedersi una minore affluenza di elettori al seggio.

In ogni caso, il presidente del seggio, allo scadere del termine della chiusura della votazione, deve senz'altro trovarsi nella sede del seggio, al fine di poter dare inizio, tempestivamente, alle operazioni di riscontro dei votanti e di scrutinio.

Negli stessi sensi, anche nei casi in cui il presidente e altri due componenti dell'ufficio sezionale, tra cui il segretario, debbano raccogliere il voto a domicilio, appare opportuno che l'orario di tale raccolta venga deciso anzitempo, sia pure orientativamente, e venga comunicato con sufficiente preavviso, anche per il tramite dell'amministrazione comunale, all'elettore o agli elettori interessati, ricordando loro che per poter esercitare il diritto di voto deve esibirsi un valido documento di riconoscimento e la tessera elettorale personale a carattere permanente. Anche in tali casi di raccolta domiciliare del voto, dovrà evidentemente scegliersi l'orario di presumibile minore affluenza presso il seggio da parte degli altri elettori e, altrettanto evidentemente, qualora l'ufficio distaccato di sezione debba recarsi sia presso luoghi di cura che presso il domicilio di elettori, dovrà provvedersi, finchè possibile, a un adempimento congiunto.

§ 30. — Sezione alla quale siano assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva. — Intese del presidente del seggio speciale di cui all'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, con la direzione dei luoghi di cura o di detenzione.

Per la raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, compresi nella circoscrizione della sezione, nonché dei detenuti aventi diritto al voto esistenti in luoghi di detenzione e di custodia preventiva, pure compresi nella circoscrizione della sezione, è opportuno che il presidente del seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, d'intesa con il sindaco, prenda accordi, prima della costituzione del seggio speciale, con la direzione dei predetti luoghi di cura o di detenzione per determinare l'ora in cui il seggio speciale potrà recarsi a raccogliere, a norma degli artt. 8 e 9 della legge n. 136, il voto degli elettori ivi esistenti.

Analoghi accordi dovranno essere presi dal presidente del seggio speciale presso la sezione ospedaliera per la raccolta del voto dei degenti nel luogo di cura impossibilitati a recarsi nella cabina.

PARTE SECONDA

OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

CAPITOLO IX

COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 31. — Insediamento dei componenti dell'Ufficio elettorale di sezione.

Alle ore 16 del sabato che precede la data della votazione, il presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione, chiamando a farne parte il segretario da lui scelto e, in base agli estratti dei verbali indicati nell'art. 27, n. 4, del T.U. n. 570, gli scrutatori, previo accertamento della loro identità personale (art. 47, primo comma, del T.U. n. 570).

Il presidente sceglie, quindi, lo scrutatore al quale affidare le funzioni di vicepresidente.

Se gli scrutatori non siano presenti o se la nomina non sia avvenuta, il presidente, a norma dell'art. 47, secondo comma, del T.U. n. 570, li sostituisce nel modo indicato nel § 9.

L'art. 25 del T.U. n. 570 stabilisce che, per la validità delle operazioni del seggio, è sufficiente che si trovino sempre presenti almeno tre membri, tra cui il presidente o il vicepresidente.

Pertanto, in caso di assenza di alcuni degli scrutatori e nell'impossibilità da parte del presidente di procedere alla loro surrogazione ai sensi dell'art. 47, secondo comma, del T.U. anzidetto, perché non sono presenti elettori in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, l'Ufficio dovrà senz'altro essere costituito e potrà iniziare le sue operazioni quando siano presenti almeno due componenti del seggio, oltre al presidente.

Questi, naturalmente, dovrà procedere, appena possibile, all'integrazione dell'Ufficio, ammettendo gli scrutatori designati, qualora si presentino prima di essere stati sostituiti, o sostituendoli con le modalità del predetto art. 47.

Nella stessa ora del sabato precedente il giorno della votazione e contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione, si procede alla costituzione del seggio speciale nei casi in cui questo sia prescritto dalla legge.

§ 32. — Ammissione dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione.

Il presidente chiama, infine, ad assistere alle operazioni dell'Ufficio i rappresentanti delle liste dei candidati, in base alle designazioni consegnategli dal Sindaco o alle designazioni che gli pervengono direttamente, e si accerta della loro identità e della regolarità della designazione, tenendo presenti le istruzioni di cui ai paragrafi 19 e 20.

Si tenga presente che, non facendo parte degli Uffici elettorali, i rappresentanti possono presentarsi anche durante le operazioni degli Uffici stessi purché, comunque, le designazioni siano state precedentemente effettuate

secondo le modalità ed i termini indicati ai già citati paragrafi 19 e 20; in tal caso dovrà farsene menzione nel verbale al paragrafo previsto per l'intervento dei rappresentanti stessi.

§ 33. — Persone che possono entrare nella sala della votazione.

Nella sala della votazione possono essere ammessi gli elettori che presentino la tessera elettorale di iscrizione nella lista elettorale della sezione o l'attestato del sindaco sostitutivo della tessera elettorale (art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299) (1), oppure un altro documento che dia diritto di votare nella sezione stessa (sentenza, ex art. 39, terzo comma, del testo unico n. 570 o attestazione del sindaco, ex art. 32-*bis* del testo unico sull'elettorato attivo, introdotto dall'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40) (paragrafo 49) (2).

Durante le operazioni da compiersi dopo la costituzione del seggio, e durante quelle di votazione e di scrutinio, possono entrare nella sala della votazione anche:

1) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della Forza pubblica che li assistono, a richiesta del presidente, o, nel caso di tumulti o disordini, anche senza tale richiesta (art. 46, secondo e terzo comma, del T.U. n. 570);

2) gli ufficiali giudiziari, quando si rechino nella sala per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 46, quarto comma, del T.U. n. 570);

3) tutte quelle persone, infine, che debbano compiere incarichi previsti dalla legge o dalle istruzioni ministeriali.

Gli elettori non possono entrare nella sala delle elezioni armati o muniti di bastone (art. 38, secondo comma, del T.U. n. 570).

A norma dell'art. 37, secondo comma, del T.U. n. 570, nel compartimento della sala destinato all'Ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare, o per identificare altro elettore, o per coadiuvare altro elettore fisicamente impedito, trattenendovisi per il tempo strettamente necessario.

Per garantire l'osservanza di tale disposizione, il presidente può, per mezzo degli agenti della Forza pubblica, far custodire l'apertura del tramezzo che separa il compartimento destinato all'Ufficio elettorale da quello riservato agli elettori.

Inoltre, per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è situata la sezione, per impedire gli assembramenti nelle strade adiacenti e per disciplinare il regolare svolgimento delle operazioni, il presidente potrà adottare i provvedimenti necessari previsti dall'art. 46, commi quinto, sesto e settimo, del T.U. n. 570.

Delle decisioni prese è dato atto nel verbale (art. 46, ultimo comma, del T.U. n. 570).

(1) — Infatti, gli elettori che presentano la tessera elettorale o l'attestato sostitutivo della tessera medesima per quella singola consultazione risultano iscritti nelle liste degli elettori della sezione.

(2) — Coloro che siano ammessi a votare nella sezione in base a sentenza o ad attestazione del sindaco non sono iscritti nelle liste degli elettori della sezione, ma le loro generalità vengono annotate nel verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

CAPITOLO X

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE

§ 34. — Accertamento dell'arredamento della sala della votazione da parte del presidente.

Subito dopo la costituzione dell'Ufficio, il presidente fa accertare ai componenti dell'Ufficio stesso l'arredamento della sala delle elezioni.

Di tale accertamento e dei provvedimenti adottati per eliminare eventuali deficienze dovrà essere presa nota nell'apposito paragrafo del verbale.

§ 35. — Determinazione dell'ora in cui il presidente della sezione nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con meno di 100 posti-letto si recherà a raccogliere il voto degli elettori ivi ricoverati o in cui il presidente stesso si recherà a raccogliere il voto a domicilio.

Il presidente della sezione nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con meno di 100 posti-letto, compiute le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, deve, dopo averla concordata con la direzione sanitaria del luogo di cura, stabilire l'ora in cui si recherà, unitamente al segretario e ad uno scrutatore, designato dalla sorte, a raccogliere il voto dei degenti nel luogo di cura stesso (paragrafo 29).

In pari tempo, come già detto al paragrafo 29, deve essere programmato l'orario di raccolta del voto presso il domicilio di elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorino risulti impossibile o di elettori affetti da gravi infermità e che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, dandosene preavviso a questi ultimi e facendo eventualmente coincidere i relativi adempimenti laddove, nell'ambito della stessa sezione, l'ufficio distaccato debba raccogliere il voto sia a domicilio che presso luoghi di cura.

§ 36. — Determinazione dell'ora in cui il presidente del seggio speciale si recherà a raccogliere il voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto; dei detenuti aventi diritto al voto; e, per la sezione ospedaliera, dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina.

Il presidente del seggio speciale, dopo aver preso gli accordi del caso con i direttori dei luoghi di cura o di detenzione esistenti nell'ambito della circoscrizione della sezione, deve comunicare agli altri due componenti del seggio speciale l'ora in cui si recherà a raccogliere il voto dei degenti ricoverati in tali luoghi; o dei detenuti aventi diritto al voto esistenti nel luogo di detenzione; e, per le sezioni ospedaliere, degli elettori che sono impossibilitati a recarsi nella cabina (paragrafo 30).

§ 37. — Annotazioni da effettuare nelle liste degli elettori della sezione.

Il presidente, tenendo presenti gli elenchi consegnatigli dal Sindaco insieme alle carte e agli oggetti occorrenti per le operazioni del seggio (paragrafo 25), effettuerà nelle liste della sezione, accanto ai nominativi degli elettori compresi nei predetti elenchi, apposite annotazioni al fine di procedere ad una più minuziosa identificazione di coloro che si presenteranno a votare.

In particolare, i presidenti provvederanno a fare annotare nelle rispettive liste sezionali, a seconda dei casi:

a) i nominativi degli iscritti della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio;

b) i nominativi degli iscritti della sezione il cui voto a domicilio verrà raccolto presso altra sezione dello stesso comune o di altro comune della regione;

c) i nominativi degli elettori iscritti in altre sezioni dello stesso comune o di altro comune della regione dei quali raccogliere il voto a domicilio.

I nominativi di cui alla lettera c) verranno aggiunti in calce alle liste stesse.

Inoltre, il presidente, prima di dare inizio alle operazioni di votazione, tenendo presente l'elenco inviatogli dal Sindaco, prenderà nota nelle liste sezionali, a fianco dei rispettivi nominativi, dei naviganti che, essendo elettori di un comune della regione, hanno chiesto di votare per la predetta elezione nel comune in cui si trovano per motivi di imbarco.

CAPITOLO XI

AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE

§ 38. — Autenticazione delle schede: firma e timbratura - Operazioni da compiere.

L'autenticazione delle schede consta di due operazioni distinte: la firma dello scrutatore e l'apposizione del timbro della sezione. Entrambe le operazioni devono essere compiute nel pomeriggio del sabato (art. 47 del testo unico n. 570).

Sulle schede stesse non deve assolutamente essere apposta alcuna numerazione.

Si richiama al riguardo la personale attenzione e responsabilità del Presidente e degli altri componenti l'Ufficio elettorale di sezione.

Per la firma delle schede il presidente compie le operazioni qui appresso illustrate, *previa avvertenza che nessuno dei componenti dell'Ufficio può allontanarsi dalla sala durante detta operazione* (art. 47, ottavo comma, del T.U. n. 570).

§ 39. — Determinazione del numero delle schede da autenticare per le elezioni regionali.

Per la firma delle schede di votazione, il presidente provvede, innanzitutto, a determinare il numero delle schede che occorre autenticare, sulla base del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione.

Nelle sezioni ospedaliere ed in quelle nella cui circoscrizione esistano luoghi di cura e di detenzione, per la determinazione del numero delle schede da autenticare, si terranno presenti anche gli elettori ammessi a votare ai sensi dell'art. 42 del T.U. n. 570 e dell'art. 1, lettera d), del D.L. n. 161, e compresi negli appositi elenchi che saranno stati consegnati dal Sindaco al presidente del seggio contemporaneamente agli oggetti ed alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio.

Ai medesimi fini di determinazione delle schede da autenticare, dovrà tenersi conto degli elettori ammessi al voto domiciliare, nel senso che dal numero di schede da autenticare andrà detratto il numero degli elettori iscritti nelle liste sezionali votanti a domicilio in altra sezione e andrà aggiunto, invece, il numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali ma aventi dimora in quell'ambito territoriale dei quali, pertanto, l'ufficio sezionale sarà chiamato a raccogliere il voto al rispettivo domicilio.

§ 40. — Ripartizione fra gli scrutatori delle schede da autenticare per le elezioni regionali.

Determinato il numero delle schede da autenticare, il presidente provvede a ripartire le schede stesse fra gli scrutatori dell'Ufficio elettorale di sezione, vigilando assiduamente che le operazioni di firma delle schede procedano con la massima regolarità e speditezza.

Come si è detto in precedenza, le operazioni di firma delle schede devono essere eseguite soltanto dagli scrutatori dell'ufficio elettorale di sezione.

Gli scrutatori, durante la firma di ogni scheda — che deve essere apposta sulla faccia esterna della scheda nell'apposito spazio — dovranno aver cura di controllare la denominazione della circoscrizione elettorale regionale riportata sulla faccia esterna della scheda stessa.

Compiuta l'operazione sopra descritta gli scrutatori passano le schede firmate al presidente, il quale le conta per accertare se corrispondono esattamente al numero di quelle consegnate a ciascuno di essi.

Nel verbale si fa menzione del numero di schede firmate da ciascuno scrutatore (art. 47, sesto comma, del T.U. n. 570).

Le schede anzidette sono poi riposte nell'apposita scatola, dopo che il presidente avrà fatto constatare ai presenti che la stessa è completamente vuota.

§ 41. — Apertura del plico sigillato contenente il bollo della sezione.

Ultimate le operazioni di firma delle schede, il presidente apre la *Busta n. 1 (R.)* e, fatta constatare ai componenti del seggio l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre, facendo prendere nota, nel verbale, del numero che reca il bollo stesso (art. 47, settimo comma, del T.U. n. 570); quindi imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda.

Qualora alla sezione sia stato consegnato un secondo bollo (1), si tenga presente che tale timbro dovrà essere utilizzato *esclusivamente* per gli adempimenti dell'ufficio distaccato di sezione, anche nel caso di raccolta del voto domiciliare, o del seggio speciale (vedi capitoli XV, XVI e XVII).

Il fac-simile del bollo della sezione è riportato a pagina 124.

§ 42. — Rinvio delle operazioni alle ore 8 della mattina della domenica e custodia della sala.

Compiute le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, il presidente provvede a chiudere la scatola contenente le schede, incollandovi - in mancanza di altri sigilli - due strisce di carta. Su di esse appongono la firma il presidente, i componenti dell'Ufficio elettorale, i rappresentanti delle liste e gli elettori che lo richiedano.

Tutto il rimanente materiale (le liste della sezione, il bollo della sezione, gli stampati per la votazione e lo scrutinio, le matite copiative, le buste contenenti le schede avanzate dopo la firma, ecc.) deve essere riposto nella *Busta n. 1 (R.)* che dovrà essere chiusa incollando il suo lembo gommato, sul quale apporranno la firma i componenti del seggio, i rappresentanti delle liste e gli elettori che lo richiedano.

Successivamente il presidente fa constatare che l'urna destinata a ricevere le schede votate per le elezioni regionali è vuota e provvede a chiuderla e a sigillarla.

(1) — Da utilizzare esclusivamente per la raccolta del voto degli elettori presenti in luoghi di cura o di detenzione o degli elettori ammessi al voto domiciliare.

Infine, il presidente rinvia le operazioni alle ore 8 del giorno successivo, cioè di domenica (art. 48, primo comma, del testo unico n. 570) e, fatta sfollare la sala, procede alla chiusura ed alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi (art. 47, ultimo comma, e art. 51, secondo comma, n. 4, del T.U. n. 570 e successive modificazioni).

A tale effetto, dovrà assicurarsi che tutti gli accessi e le aperture della sala, tranne naturalmente la porta di uscita, vengano regolarmente chiusi dall'interno e poi, con l'ausilio degli altri membri dell'Ufficio, provvederà affinché sui relativi infissi vengano applicate strisce di carta incollata, disposte in maniera che qualsiasi spostamento degli infissi stessi ne determini la rottura. Su queste strisce il presidente ed almeno due scrutatori apporranno la loro firma.

Chiusi dall'interno e sigillati in tal modo gli accessi e le altre aperture, e dopo che tutti saranno usciti dalla sala, il presidente provvederà a chiudere saldamente dall'esterno la porta di accesso, applicando, inoltre, ai battenti della medesima, varie strisce di carta incollata con gli identici accorgimenti seguiti, prima, per sigillare dall'interno le altre aperture.

Per la vigilanza dall'esterno della sala il presidente prenderà accordi con la Forza pubblica.

I rappresentanti delle liste dei candidati possono trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa (art. 47, ultimo comma del T.U. n. 570/1960, come modificato dall'art. 3 della legge n. 160/1993).

PARTE TERZA

LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

CAPITOLO XII

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA APERTURA DELLA VOTAZIONE

§ 43. — Ricostituzione dell'Ufficio elettorale di sezione la domenica mattina.

Alle ore 8 del giorno di domenica per il quale è indetta la elezione, il presidente ricostituisce l'Ufficio della sezione con le stesse persone del giorno precedente, provvedendo alla sostituzione di eventuali assenti. In proposito si richiama quanto precisato ai paragrafi 9 e 31, avvertendo che l'Ufficio dovrà iniziare le sue operazioni quando siano presenti *almeno* due componenti del seggio oltre al presidente o al vicepresidente.

Alla stessa ora, il Presidente del seggio speciale costituisce il seggio speciale con le stesse persone del giorno precedente provvedendo alle sostituzioni di eventuali assenti con le modalità indicate ai paragrafi precedenti.

Constatata l'integrità dei mezzi di sigillatura apposti alle aperture ed agli accessi della sala e ricostituito l'Ufficio, il presidente chiama ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti di lista presenti.

§ 44. — Constatazioni da fare dopo l'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

Insediato l'ufficio elettorale, il presidente fa constatare ai componenti del seggio elettorale l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi alla sala e l'integrità dei sigilli che chiudono l'urna, i plichi e la scatola contenente le schede autenticate per le elezioni regionali. Quindi, apre i plichi, la scatola e controlla le schede, accertandosi che il loro numero sia identico a quello delle schede riposte nella scatola stessa la sera precedente.

Le schede avanzate dalla autenticazione, poste nella Busta n. 4 (R.), servono, finché è aperta la votazione, per sostituire quelle autenticate che risultino deteriorate e quelle che sono consegnate ad elettori che, pur avendo diritto di votare nella sezione, non sono iscritti nelle liste o, come può avvenire per gli elettori che votano ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge n. 108/1968, dell'art. 42 del T.U. n. 570/1960 o dell'art. 1, lettera d) del D.L. n. 161/1976, non sono stati tenuti presenti al momento dell'autenticazione.

Subito dopo il presidente fa constatare che l'urna destinata a ricevere le schede votate è vuota e provvede a togliere i sigilli.

Le operazioni di cui sopra debbono essere compiute con la massima speditezza, per poter iniziare le operazioni di votazione alle ore 8 del mattino della domenica (art. 48, primo comma, del T.U. n. 570 e successive modificazioni).

CAPITOLO XIII

OPERAZIONI DI VOTAZIONE

§ 45. — Consegna al presidente del seggio speciale delle schede occorrenti per la votazione dei degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto.

Prima di dichiarare aperta la votazione, il Presidente procede alla consegna al Presidente del seggio speciale delle schede debitamente autenticate e racchiuse in appositi plichi occorrenti per la votazione dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto; dei detenuti aventi diritto al voto esistenti presso i luoghi di detenzione e di custodia preventiva; e, per le sezioni ospedaliere, dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina.

Il Presidente prende nota sui verbali del numero di schede consegnate al Presidente del seggio speciale.

Unitamente alle schede, il Presidente consegna al Presidente del seggio speciale gli appositi verbali, il bollo, le liste aggiunte, le buste, le carte ed il materiale occorrente per la votazione.

§ 46. — Apertura della votazione.

Compiute le operazioni illustrate nei paragrafi precedenti, il presidente enuncia ad alta voce ai presenti le modalità di votazione, astenendosi, però, da qualsiasi esemplificazione (1).

In particolare il presidente avverte che, a norma della legge 23 febbraio 1995, n. 43, ciascun elettore può:

a) votare, con un unico voto, per una lista provinciale e per la lista regionale collegata, tracciando, con la matita copiativa, un segno nel rettangolo che contiene il contrassegno della lista provinciale. In tal caso l'elettore esprime un voto valido sia per la lista provinciale sia per la lista regionale collegata (art. 2 della legge n. 43/95);

b) esprimere, altresì, *un voto disgiunto*, cioè tracciare, con la matita copiativa, un segno nel rettangolo recante una delle liste provinciali ed un altro segno sul simbolo di una lista regionale, non collegata alla lista provinciale prescelta, o sul nome del suo capolista. In tale ipotesi il voto è validamente espresso sia per la lista provinciale che per la lista regionale rispettivamente prescelte, anche se non collegate fra loro (art. 2 legge n. 43/95);

(1) — Le modalità di votazione illustrate nel presente paragrafo sono correlate al sistema elettorale disciplinato, per le regioni a statuto ordinario, dalla normativa statale. Resta salvo che le stesse regioni a statuto ordinario che abbiano emanato proprie leggi elettorali potrebbero avere adottato un sistema elettorale in tutto o in parte diverso, con conseguente modifica delle modalità di voto.

c) esprimere un unico voto per una delle liste regionali e per il suo capolista tracciando, con la matita copiativa, un segno sul simbolo di una lista regionale o sul nome del capolista, senza segnare, nel contempo, alcun contrassegno di lista provinciale. In tal caso s'intende validamente votata la lista regionale ed il suo capolista, mentre è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste provinciali collegate (art. 2 legge n. 43/95);

d) manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere compreso nella lista provinciale, scrivendone il cognome ovvero il nome e il cognome sulla apposita riga tracciata alla destra di ogni contrassegno (art. 2 legge n. 43/95 e art. 13 legge n. 108/68).

Inoltre, il Presidente precisa che:

1) la preferenza deve essere manifestata, esclusivamente, per un candidato compreso nella lista votata (art. 2 della legge n. 43);

2) in caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e il cognome;

3) qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati (articolo 57, quarto comma, del T.U. n. 570);

4) la scheda deve essere restituita debitamente piegata; questa operazione deve essere eseguita dall'elettore prima di uscire dalla cabina (art. 49, secondo comma, del T.U. n. 570). Con la scheda deve essere restituita anche la matita copiativa (art. 49, quarto comma, del T.U. n. 570).

Le istruzioni ed avvertenze anzidette devono essere ripetute nel corso della votazione, in modo che tutti gli elettori ne abbiano conoscenza.

In relazione alle modalità di voto, si richiamano le esemplificazioni sulle modalità di espressione del voto riportate nell'allegato A a pagina 209.

Il presidente, infine, dichiara aperta la votazione; l'ora d'inizio della votazione deve essere indicata nel verbale.

§ 47. — Ammissione degli elettori alla votazione per le elezioni regionali.

I. — Il voto è dato dall'elettore presentandosi di persona all'Ufficio elettorale della sezione nelle cui liste è iscritto.

Gli elettori sono ammessi alla votazione nell'ordine di presentazione, indipendentemente da quello di iscrizione nelle liste (art. 48, quarto comma, del T.U. n. 570).

È tuttavia in facoltà del presidente, quando si verifichi eccessivo affollamento di elettori nella sala, di far procedere all'appello, in qualsiasi momento, da parte di uno scrutatore, in maniera da regolare il loro accesso alle urne (art. 48, quarto comma, del T.U. n. 570). È, peraltro, consigliabile un uso assai prudente di questa facoltà, che può nuocere alla speditezza della votazione: speditezza che è tanto più necessaria quanto maggiore è l'affluenza alle urne da parte degli elettori.

Si lascia, tuttavia, al presidente di consentire — nei limiti del possibile — la precedenza al Sindaco, ai funzionari di P.S. ed a quelli addetti al servizio elettorale ed a quanti, in genere, debbono svolgere il loro compito di istituto nel giorno delle elezioni.

Qualora si verificchino affollamenti agli ingressi di edifici ove sono situate più sezioni, i presidenti di quei seggi che risultino ostacolati dall'irregolare afflusso degli elettori daranno direttive agli agenti della Forza pubblica perché distribuiscano opportunamente gli elettori in colonna, a seconda delle sezioni di appartenenza.

II. — Ai fini della ammissione degli elettori alla votazione deve tenersi presente che il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, ha introdotto, in attuazione di quanto disposto dall'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, la tessera elettorale personale a carattere permanente, valida per diciotto consultazioni, che sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni del certificato elettorale, precedentemente stampato in occasione di ogni consultazione.

L'esibizione della tessera elettorale personale presso la sezione di votazione è necessaria, *unitamente ad un documento d'identità*, per l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto.

La tessera elettorale personale è contrassegnata da un numero progressivo e riporta, tra l'altro, l'indicazione del comune di rilascio, le generalità dell'elettore, nonché diciotto spazi per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione. Ovviamente, qualora la tessera elettorale riporti il bollo di altra sezione e la data dell'elezione attualmente in svolgimento, sì da comprovare che è già stato esercitato il diritto di voto per la medesima consultazione elettorale, l'elettore non potrà essere ammesso al voto.

III. — Oltre agli elettori iscritti nelle liste della sezione, possono essere ammessi a votare nella sezione anche elettori che non siano compresi nelle relative liste, e precisamente:

1) coloro che si presentino muniti di una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione che li dichiari elettori del Comune (art. 39, terzo comma, del T.U. n. 570, e art. 45, secondo ed ultimo comma, del T.U. 20 marzo 1967, n. 223): tali elettori sono ammessi a votare, di regola, nella sezione indicata dal Sindaco nel manifesto di convocazione dei comizi; ovvero di un'attestazione del Sindaco (art. 3 della legge n. 40/79);

2) coloro che si presentino a votare muniti dell'attestazione del sindaco di ammissione al voto, a norma dell'art. 32-bis del testo unico sull'elettorato attivo e successive modificazioni (art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40);

3) i membri del seggio, i rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione, gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, anche se siano iscritti nelle liste di altre sezioni del Comune, purché muniti della tessera elettorale (art. 40, primo comma, del T.U. n. 570 e art. 14 del D.P.R. n. 299/00). Queste persone possono essere ammesse al voto altresì, ma limitatamente alle elezioni regionali, anche se non siano elettori del Comune, purché però siano elettori di altro comune della regione e siano, in tutti i casi, in possesso della relativa tessera elettorale;

4) gli elettori non deambulanti; tali elettori sono ammessi al voto, in qualsiasi sezione del comune, previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, di una attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale attestante l'impedimento (art. 1, primo comma, della legge 15 gennaio 1991, n. 15).

5) gli ammessi al voto domiciliare, iscritti in altra sezione dello stesso Comune o di altri comuni della regione, che abbiano indicato, quale loro dimora, un indirizzo di abitazione ricompreso nell'ambito territoriale della sezione (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 3, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22).

Gli elettori di cui ai numeri 3, 4 e 5 vanno aggiunti, a cura del presidente, in calce alla lista degli elettori della sezione (art. 40, secondo comma, del testo unico n. 570, art. 1, quarto comma, della legge n. 15/1991 e art. 1, comma 9, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1);

6) i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato nonché, gli appartenenti alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sempre che gli stessi siano elettori di un comune della regione. Essi sono ammessi a votare con precedenza sugli altri elettori, previa esibizione della tessera elettorale (art. 49, primo e secondo comma, del T.U. n. 361 e art. 1, lettera *f*), del D.L. 3 maggio 1976, n. 161).

Si tenga presente che le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana fanno parte di Corpi militarmente organizzati;

7) i naviganti che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 361 e dell'art. 1, lettera *f*, del D.L. n. 161, sempre che gli stessi siano elettori di un comune della regione. Essi sono ammessi a votare esibendo, insieme alla tessera elettorale:

a) il certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel Comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante;

b) il certificato del sindaco del Comune di imbarco attestante l'avvenuta notifica telegrafica, al sindaco del Comune che ha rilasciato la tessera elettorale, della volontà espressa dal navigante di votare nel Comune in cui si trova per motivi di imbarco (art. 50 del T.U. n. 361).

Gli elettori di cui ai numeri 6 e 7 vanno iscritti in una lista aggiunta (art. 49, secondo comma, e art. 50, terzo comma, del T.U. n. 361).

Di tutti gli elettori anzidetti vengono riportate le generalità nel verbale.

Per l'ammissione al voto degli ammalati che abbiano chiesto di votare nel luogo di cura in cui sono ricoverati, nonché dei detenuti aventi diritto al voto, si rinvia agli appositi paragrafi (da 68 a 73).

§ 48. — Identificazione degli elettori.

L'elettore che si presenta a votare deve essere anzitutto identificato.

L'identificazione può avvenire:

1) mediante la presentazione di uno dei seguenti documenti (art. 48, secondo comma, del T.U. n. 570):

a) carta di identità o altro documento di identificazione munito di fotografia, rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, anche se scaduto, sempreché la data di scadenza non risalga ad oltre tre anni prima del giorno della elezione;

b) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;

c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

L'identificazione per mezzo di un documento non ammette contestazioni sull'accertamento della identità personale dell'elettore, quando il libretto o la tessera di riconoscimento presentino gli elementi formali di legalità e la fotografia corrisponda all'immagine reale dell'esibitore.

Nell'apposita colonna della lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale saranno indicati gli estremi del documento (art. 48, sesto comma, del T.U. n. 570);

2) per attestazione di uno dei membri dell'Ufficio, a norma dell'art. 48, quarto comma, del T.U. n. 570.

L'attestazione avviene con l'apposizione della firma di colui che identifica nella apposita colonna della lista di sezione.

3) per attestazione di altro elettore del Comune, noto all'Ufficio (art. 48, quinto comma, del T.U. n. 570).

È da considerarsi noto all'Ufficio l'elettore che sia conosciuto personalmente da almeno uno dei membri dell'Ufficio stesso o che sia stato ammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazione personale.

L'attestazione avviene con l'apposizione della firma di colui che identifica nell'apposita colonna della lista della sezione (art. 48, sesto comma, del T.U. n. 570); ma, prima di compiere ciò, la legge esige che *il presidente avverta l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 95 del T.U. n. 570* (art. 48, quinto comma, del T.U. n. 570).

Allo scopo di evitare eventuali irregolarità e per facilitare la individuazione di chi avesse dichiarato il falso, i presidenti di seggio faranno prendere nota anche degli estremi del documento di riconoscimento dell'elettore che effettua l'attestazione. Detta annotazione dovrà essere eseguita accanto alla firma dell'attestante.

I presidenti di seggio, inoltre, procederanno ad accertamenti sulla identità personale dell'elettore non in possesso del documento di riconoscimento, soprattutto mediante opportune interrogazioni circa le generalità.

Se nasce dissenso fra i componenti dell'Ufficio o fra i rappresentanti delle liste dei candidati circa l'accertamento della identità degli elettori, spetta al presidente di decidere, con le modalità di cui all'articolo 54 del Testo unico anzidetto (art. 48, ultimo comma, del T.U. n. 570).

§ 49. — Esibizione della tessera elettorale da parte dell'elettore, oppure dell'attestato sostitutivo della tessera elettorale, ovvero della sentenza o dell'attestazione del sindaco.

Dopo che il presidente ha identificato l'elettore ed ha controllato che sulla tessera elettorale non sia apposto il bollo di altra sezione con la data dell'elezione

in svolgimento, uno scrutatore appone sulla tessera elettorale, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, il timbro della sezione e la data, provvedendo, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa sull'apposito registro (art. 12 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Sul medesimo registro (maschile e femminile), inoltre, a fianco del numero della tessera elettorale di ciascun votante, verrà riportato il numero di iscrizione della lista elettorale sezionale del votante stesso; si prenderà nota, infine, attraverso il sistema della «spunta» numerica progressiva, del numero degli elettori che, pur avendo annotato il numero della tessera elettorale, non hanno partecipato per qualsiasi motivo ad una o più consultazioni che eventualmente si svolgono contemporaneamente presso il seggio.

Tali adempimenti rivestono particolare importanza, sia ai fini dei successivi controlli circa il numero dei votanti (paragrafo 85), sia per eliminare ogni possibilità di duplicazione di voto.

Per opportuna norma del presidente, si fa presente, altresì, che la tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali del modello riportato alla tabella A allegata al decreto del Ministro dell'Interno 16 novembre 2000 (pagine 187 e 188).

L'elettore che si presenti a votare munito di una sentenza (art. 39, terzo comma, del T.U. n. 570) *o dell'attestazione del Sindaco* (art. 3 della legge n. 40/79) *o dell'attestato del sindaco sostitutivo della tessera elettorale per quella singola consultazione* (art. 7 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299) esibisce, in *luogo della tessera elettorale*, la sentenza, l'attestazione o l'attestato (paragrafo 47).

Su tali documenti viene apposta dal presidente l'annotazione dell'avvenuta manifestazione di voto da parte dell'elettore presso la sezione nonché la propria firma e il bollo dell'Ufficio.

Del nominativo dell'elettore e degli estremi della sentenza o dell'attestazione è presa nota nel verbale, nell'apposito paragrafo. Viceversa, nel medesimo paragrafo del verbale non deve essere presa nota di coloro che vengono ammessi a votare perché muniti, oltre ad un documento di identificazione, dell'attestato sostitutivo della tessera ex art. 7 del D.P.R. n. 299/00.

§ 50. — Consegna della scheda e della matita all'elettore.

Dopo che uno degli scrutatori ha apposto sulla tessera elettorale la data della votazione e il timbro della sezione ed ha annotato il numero della tessera stessa sull'apposito registro, il presidente consegna all'elettore, dopo averne letto ad alta voce il nome ed il numero di iscrizione nella lista di sezione, la matita copiativa per la espressione del voto e la scheda per le elezioni regionali.

Il presidente avrà cura di far constatare all'elettore stesso l'avvenuta autenticazione della scheda con la firma di uno scrutatore ed il bollo della sezione (art. 49, primo comma, del T.U. n. 570).

Sarà opportuno che il presidente del seggio consegni la scheda spiegata agli elettori, in modo da poter verificare che nell'interno non contenga tracce di scrittura od altri segni che possono invalidarla.

§ 51. — Elettori ammessi al voto in sezione diversa da quella di iscrizione: avvertenze.

I presidenti degli uffici elettorali di sezione vorranno ricordare agli elettori cui la legge consente l'esercizio del diritto di voto presso uffici di sezione diversi da quelli di rispettiva iscrizione:

- che i loro nominativi verranno annotati in calce alla lista degli elettori della sezione (o in liste aggiunte) e di essi sarà presa nota nel verbale delle operazioni del seggio;

- che l'art. 93, primo comma, del testo unico n. 570/1960 prevede la reclusione fino a due anni e la multa fino a euro 2.065 per coloro che esprimono il proprio voto in "più sezioni elettorali".

Le sanzioni penali anzidette sono peraltro tra quelle richiamate nel manifesto affisso all'interno della sala della votazione.

§ 52. — Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

Per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare, la libertà e segretezza della espressione del voto, il decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito, senza modificazioni, dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, all'art. 1, comma 1, ha fatto divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Ai sensi del decreto-legge citato (art. 1, commi 2 e 3), il presidente dell'ufficio di sezione dovrà invitare l'elettore, all'atto della presentazione da parte di quest'ultimo del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso; tali apparecchiature saranno prese in consegna dal presidente medesimo per essere restituite all'elettore, unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l'espressione del voto; della presa in consegna e della restituzione verrà fatta annotazione in appositi registri, uno per gli elettori di sesso maschile e l'altro per quelli di sesso femminile. Tali registri vengono predisposti e forniti unitamente al restante materiale elettorale.

Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da 300 a 1.000 euro (art. 1, comma 4, D.L. citato).

§ 53. — Espressione del voto da parte dell'elettore all'interno della cabina e riconsegna della scheda e della matita al presidente del seggio.

L'elettore, ricevute la scheda e la matita, si deve recare nella cabina.

All'interno della cabina, l'elettore, dopo aver espresso il voto, deve ripiegare la scheda, secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura, per restituirla successivamente al presidente del seggio (art. 49, secondo comma, del T.U. n. 570).

Qualora la scheda non fosse ripiegata, il presidente invita l'elettore a ripiegarla, facendolo rientrare nella cabina.

Se l'espressione del voto non sia compiuta nella cabina, il presidente deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità. L'elettore non è più ammesso a votare (art. 50 del T.U. n. 570) e del suo nome è presa nota nel verbale.

Il presidente che trascura di far annotare i numeri delle tessere elettorali dei votanti sull'apposito registro o di fare entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno (art. 98 del T.U. n. 570 e art. 14 del D.P.R. n. 299/00).

All'atto della riconsegna della scheda, il presidente verifica se è quella stessa consegnata all'elettore e, dopo avere constatato che sulle parti esterne non vi sono segni o scritture che comunque possano portare al riconoscimento dell'elettore, pone la scheda nell'urna (art. 49, secondo comma, del T.U. n. 570).

Deposta la scheda nell'urna, il presidente ne fa attestare da uno degli scrutatori l'avvenuta riconsegna da parte dell'elettore mediante l'apposizione della firma, accanto al nome dell'elettore medesimo, nella colonna della lista di sezione a ciò destinata (art. 49, terzo comma, del T.U. n. 570).

Insieme alla scheda, l'elettore deve restituire al presidente anche la matita (art. 49, penultimo comma, del T.U. n. 570).

La mancata riconsegna della scheda o della matita è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 309 (art. 99, primo comma, del T.U. n. 570): il presidente fa prendere immediata nota di tali infrazioni nel verbale, per effettuare regolare denuncia appena compiute le operazioni dell'Ufficio.

Infine, il presidente riconsegna all'elettore il documento di identificazione e la tessera elettorale.

§ 54. — Rilevazione e comunicazione dell'affluenza alle urne.

Come da consuetudine, nel corso della votazione, a determinate ore, dovrà essere rilevata e comunicata al Comune, che poi provvederà alle ulteriori comunicazioni alla Prefettura-U.T.G. e da qui al Ministero dell'interno, l'affluenza degli elettori alle urne.

In particolare, la rilevazione dovrà essere riferita ai seguenti giorni e orari e la relativa comunicazione dovrà essere effettuata entro l'orario pure appresso specificato, con l'indicazione delle notizie da fornirsi di volta in volta:

- domenica, primo giorno di votazione, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 12.00;
- domenica, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 19.00;
- domenica, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 22.00, cioè alla chiusura delle operazioni di voto del primo giorno;
- lunedì, secondo giorno di votazione, rilevazione numero votanti (distinti in maschi, femmine e totale) alle ore 15.00, cioè alla chiusura delle operazioni di voto.

CAPITOLO XIV

CASI SPECIALI CHE POSSONO VERIFICARSI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

§ 55. — Caso in cui si presenti a votare un elettore fisicamente impedito.

A norma dell'art. 41, secondo comma, del testo unico n. 570, sono da considerarsi elettori fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

Detti elettori possono esprimere il voto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purché l'uno o l'altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica (art. 41, secondo comma, citato, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 5 febbraio 2003, n. 17).

La citata legge 5 febbraio 2003, n. 17, prevede, inoltre, che l'annotazione del diritto al voto assistito possa essere previamente inserita — *su richiesta dell'interessato* — corredata della relativa documentazione — a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed, in particolare, del codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (art. 41, ultimo comma, aggiunto dall'art. 1, comma 2, della legge 5 febbraio 2003, n. 17).

In particolare, come da disposizioni del Ministero dell'interno, l'ufficio comunale avrà apposto sulla tessera elettorale personale degli aventi titolo un timbro, di dimensioni ridotte, che circoscrive la sigla "AVD", formata dalle lettere iniziali, seppure in ordine inverso, delle parole "diritto voto assistito": Detto timbro, recante in calce la sottoscrizione di un delegato del sindaco, si troverà collocato nella parte interna della tessera, e precisamente sulla facciata a fianco di quelle contenenti gli spazi per la certificazione del voto, oppure, laddove ciò non sia stato possibile per la presenza di annotazioni, nello spazio posto sotto la scritta "circoscrizioni e collegi elettorali".

Pertanto, qualora l'elettore si presenti al seggio con la tessera elettorale personale nella quale sia apposto il suddetto simbolo o codice, questi dovrà essere senz'altro ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore.

Viceversa, quando non vi sia l'apposizione del suddetto simbolo o codice nella tessera elettorale personale, oppure quando l'impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato medico, che, a mente dell'art. 41, settimo comma, del testo unico n. 570, e successive modificazioni, dev'essere rilasciato immediatamente, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche, dal funzionario medico designato dai competenti organi delle unità sanitarie locali.

Detto certificato deve attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore (citato art. 41, ottavo comma).

Alla luce, pertanto, delle disposizioni introdotte dal citato art. 41, l'elettore che si presenti per esprimere il proprio voto esibendo la certificazione medica dovrà senz'altro essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore, sempre che detta certificazione sia redatta in conformità alla vigente normativa.

Devono, inoltre, essere ammessi al voto assistito coloro che esibiscano il libretto nominativo rilasciato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (in precedenza, dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, quando, all'interno del libretto stesso, sia indicata la categoria «ciechi civili» e sia riportato uno dei seguenti codici: 10; 11; 15; 18; 19; 05; 06; 07.

Ognuno dei predetti codici attesta, infatti, la cecità assoluta del titolare del libretto.

In tal caso, il presidente del seggio è dispensato dal compiere ogni accertamento sull'effettiva sussistenza dell'impedimento, mentre dovrà verbalizzare gli estremi del libretto, la categoria ed il numero di codice che attesta la cecità.

Per quanto concerne, poi, l'esatta interpretazione della generica espressione contenuta nel suddetto art. 41: «o da altro impedimento di analoga gravità», nel caso in cui non venga prodotta, da parte dell'elettore interessato, l'apposita certificazione medica, si fa presente che il Consiglio di Stato, in numerose decisioni, e, tra le altre, nella sentenza della quinta Sezione n. 505 del 6 giugno 1990, ha affermato che spetta al presidente del seggio valutare di volta in volta l'effettività dell'impedimento, ad esclusione delle tre ipotesi tipiche (cecità, amputazione delle mani, paralisi) che di per sé consentono l'ammissione al voto assistito.

L'impedimento, in ogni caso, deve essere riconducibile alla capacità visiva dell'elettore oppure al movimento degli arti superiori, dal momento che l'ammissione al voto assistito non è consentita per le infermità che non influiscono su tali capacità ma riguardano esclusivamente la sfera psichica dell'elettore. E' da ritenere che gli handicap di natura psichica abbiano rilevanza ai fini del diritto al voto assistito solo allorquando la relativa condizione patologica comporti una menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.

La norma - ha affermato il predetto Consesso - impone al presidente del seggio la verbalizzazione soltanto del motivo che impedisce all'elettore di esprimere da solo e personalmente il voto e non anche dell'*iter* logico seguito nella determinazione di consentire l'aiuto dell'accompagnatore.

In sostanza, per potersi legittimamente ammettere l'elettore al voto assistito fuori dei casi espressamente enunciati di cecità, di amputazione delle mani e di paralisi, si richiede che il presidente del seggio - *salvo il caso di apposizione del simbolo o codice sulla tessera elettorale* - accerti l'effettiva sussistenza dell'impedimento, per la sua evidenza o per diretta conoscenza o notorietà,

e che indichi nel verbale lo specifico motivo dell'ammissione al voto con l'accompagnatore.

Su quanto precede si richiama la particolare attenzione dei presidenti di seggio ai fini di una puntuale ed esatta osservanza.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.

Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale l'elettore di fiducia ha assolto a tale compito (art. 41, terzo comma, del testo unico n. 570 ed art. 11 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299), scrivendo testualmente: «Accompagnatore (data), (sigla del presidente)», senza apporre il bollo della sezione.

Il presidente, *prima di consegnare la scheda*, deve:

a) richiedere la tessera elettorale anche all'accompagnatore dell'elettore fisicamente impedito, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore;

b) accertarsi, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.

Del verificarsi di questo caso deve prendersi nota nel verbale, nel quale occorre anche riportare il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore (art. 41, quinto comma, del testo unico n. 570).

Il certificato medico eventualmente esibito deve essere allegato al verbale relativo alle operazioni per l'elezione del consiglio regionale (art. 41, sesto comma, del testo unico n. 570).

Viceversa, nel caso di apposizione del simbolo o codice sulla tessera elettorale, dovranno riportarsi nel verbale solo il numero della tessera stessa (all'interno della colonna relativa al MOTIVO SPECIFICO per cui l'elettore è stato autorizzato a votare mediante un accompagnatore) nonché i nominativi dell'elettore, con il numero di iscrizione elettorale, e dell'accompagnatore.

§ 56. — Caso in cui si presenti a votare un elettore handicappato.

L'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, detta alcune norme per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori portatori di *handicap*, sempreché gli stessi siano impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto.

Per le modalità di ammissione al voto si richiamano le istruzioni contenute nel precedente paragrafo 55.

§ 57. — Caso in cui si presenti a votare un elettore che ha diritto di votare in base a sentenza o ad attestazione.

Il presidente, prima di consegnare la scheda all'elettore che, a norma dell'art. 39, terzo comma, del T.U. n. 570, si presenti a votare munito di una

sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione che lo dichiari elettore del Comune, ovvero dell'attestazione del Sindaco deve:

- a) prendere visione della sentenza o dell'attestazione anzidette;
- b) fare prendere nota, nel relativo paragrafo del verbale, delle generalità dell'elettore, del numero del documento di riconoscimento e dell'autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità, nonché degli estremi della sentenza o dell'attestazione;
- c) apporre sulla sentenza o sull'attestazione l'annotazione «Ha votato» nonché la propria firma, la data e il bollo dell'Ufficio, onde impedire che l'elettore sia ammesso a votare anche in altra sezione dello stesso Comune.

È da avvertire, peraltro, che nel caso in cui l'elettore sia ammesso a votare munito della attestazione del Sindaco, l'elettore stesso potrà esercitare il diritto di voto unicamente presso la sezione indicata nell'attestazione medesima (art. 3 della legge n. 40).

La scheda che il presidente consegna a detto elettore deve essere prelevata da quelle autenticate.

Occorre a questo proposito avvertire che, non risultando l'elettore iscritto nelle liste della sezione, non è stata autenticata per lui alcuna scheda.

È necessario pertanto che, ogni qualvolta ad un elettore non iscritto è consegnata una scheda autenticata, il presidente la sostituisca immediatamente con altra prelevata dai pacchi delle schede residue [*Buste n. 4 (R.)*], la quale viene firmata da uno scrutatore, e, dopo essere stata bollata dal presidente, è da lui introdotta nella scatola destinata a contenere le schede autenticate.

Nessuna scheda in più, viceversa, deve essere autenticata per gli elettori muniti di attestato sostitutivo della tessera elettorale per quella singola consultazione (art. 7 del D.P.R. n. 299/00), perchè per essi, in quanto già iscritti nella lista sezionale, è già stata autenticata una scheda il sabato pomeriggio.

§ 58. — Caso in cui votano nella sezione gli elettori indicati nell'art. 40 del T.U. n. 570 (presidente del seggio; scrutatori; rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione; ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico).

L'art. 40, primo comma, del T.U. n. 570, stabilisce che i membri del seggio, i rappresentanti delle liste dei candidati presso il seggio medesimo, nonché gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano previa esibizione della tessera elettorale (art. 14 del D.P.R. n. 299/00) nella sezione presso la quale prestano servizio, anche se siano iscritti nelle liste di altra sezione del Comune.

Queste persone possono essere ammesse al voto per le elezioni regionali, anche se non siano elettori del Comune, purché siano elettori di un altro Comune della Regione.

Per i componenti dell'Ufficio e per i rappresentanti anzidetti non occorre alcuna specifica annotazione relativa alla identificazione, poiché trattasi di

elettori già identificati. In ogni caso tutti debbono esibire la tessera, sulla quale vengono apposti il timbro della sezione e la data mentre il numero della tessera stessa viene annotato nell'apposito registro.

Le agevolazioni per l'esercizio del voto previste dall'art. 40 per gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica sono da ritenersi applicabili anche nei confronti dei funzionari di Pubblica Sicurezza e, in genere, degli appartenenti alla Polizia di Stato.

Il presidente, prima di consegnare le schede agli elettori di cui sopra, deve far prendere nota delle loro generalità nell'apposito paragrafo del verbale.

Le schede consegnate ai predetti elettori devono, volta per volta, essere sostituite nei modi indicati al precedente § 57.

Tali elettori vanno aggiunti in calce alle liste di sezione (art. 40, secondo comma, del T.U. n. 570).

§ 59. — Caso in cui si presentano a votare gli elettori di cui all'art. 49 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni (militari delle Forze armate; appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato; appartenenti alle Forze di polizia; appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco).

A norma dell'art. 1, lettera f, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, sono ammessi a votare per le elezioni regionali nel Comune in cui si trovano per causa di servizio sempre che gli stessi siano elettori di un Comune della Regione.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste e *con precedenza*, previa esibizione della tessera elettorale rilasciata da un comune della Regione nelle cui liste risultano compresi.

I militari non possono recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali (art. 49, terzo comma, del T.U. n. 361).

A cura del presidente essi sono iscritti in una speciale lista aggiunta e quindi ammessi a votare, previa identificazione personale, sempreché, però, non siano già iscritti nella lista della sezione nella quale si presentano.

Allo scopo di evitare abusi od irregolarità da parte di elementi estranei alle Forze armate, a Corpi militarmente organizzati per servizio dello Stato, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, sono state impartite disposizioni perché i comandanti di reparto predispongano un'apposita dichiarazione da esibire al presidente del seggio, nella quale attestano che il dipendente presta servizio nel (reparto), di stanza nel Comune di, apponendovi la propria firma ed il bollo del reparto.

Per i militari eventualmente distaccati in altra sede per esigenze di ordine pubblico, la dichiarazione porterà, inoltre, l'indicazione del Comune ove sono stati comandati a prestare servizio.

I militari in licenza (di convalida, ordinaria, ecc.) che si trovassero fuori della sede del Corpo, ma non nel Comune nelle cui liste sono iscritti, potranno essere ammessi a votare nel Comune dove si trovano. In tal caso non occorrerà alcuna dichiarazione, essendo sufficiente, a dimostrare il diritto predetto, il foglio di licenza o documento equivalente già in possesso dei militari di cui trattasi.

Al fine, poi, di agevolare l'identificazione dell'elettore, è stato disposto che i Comandi militari o i Corpi interessati rilascino ai propri dipendenti, sprovvisti di carta di identità o di altro valido documento d'identificazione, e che fossero privi anche del «tesserino» senza fotografia rilasciato dal reparto, un foglio recante le generalità dei dipendenti stessi, controfirmato dal comandante che ha formulato la dichiarazione attestante il luogo in cui il dipendente presta servizio.

Pure le schede che vengono consegnate agli elettori contemplati nel presente paragrafo, non iscritti nelle normali liste della sezione, devono essere sostituite, volta per volta, con la procedura indicata nel § 57.

§ 60. — Caso in cui votano nella sezione elettori non deambulanti.

L'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, stabilisce che gli elettori non deambulanti, iscritti nelle liste elettorali di sezioni ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in una qualsiasi sezione elettorale allestita in sede priva di barriere architettoniche.

Il presidente, prima di consegnare la scheda a tali elettori deve:

a) accertarsi che l'elettore sia in possesso, oltre che della tessera elettorale, anche della prescritta certificazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale, anche in precedenza per altri scopi, ed attestante l'impedimento, ovvero di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o l'incapacità gravemente ridotta di deambulazione;

b) fare prendere nota, nel relativo paragrafo del verbale, delle generalità dell'elettore, del numero del documento di riconoscimento e dell'autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità nonché dell'autorità sanitaria che ha rilasciato la certificazione medica.

Il voto è espresso dall'elettore nella cabina o al tavolo appositamente allestiti per consentire l'espressione del voto da parte di tale categoria di elettori.

Le schede consegnate agli elettori di cui trattasi devono essere prelevate e sostituite di volta in volta, nei modi indicati al § 57.

Le attestazioni mediche devono essere allegate al verbale delle operazioni elettorali (art. 1, quinto comma, della legge n. 15).

Tali elettori vanno aggiunti in calce alle liste di sezione (art. 1, quarto comma, della legge n. 15).

§ 61. — Caso in cui si presentano a votare i naviganti (marittimi ed aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco (art. 50 del T.U. n. 361/1957, e successive modificazioni).

A norma dell'art. 1, lettera f, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge n. 240/76, i naviganti che hanno ottenuto l'autorizzazione

a votare nel Comune in cui si trovano per motivi di imbarco, sono ammessi a votare per le elezioni regionali in qualsiasi sezione del Comune stesso, sempre che gli stessi siano iscritti nelle liste di un Comune della Regione.

A cura del presidente sono iscritti nella medesima lista aggiunta in cui viene presa nota dei militari che votano nella sezione.

I naviganti, per essere ammessi al voto, debbono presentare, insieme con la tessera elettorale, i documenti indicati al § 47.

Le schede occorrenti per gli elettori di cui al presente paragrafo sono sostituite come indicato al § 57.

§ 62. — Caso in cui l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli dal presidente è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza od ignoranza, la deteriora.

L'elettore che riscontra che la scheda consegnatagli si è deteriorata può chiederne al presidente un'altra contro restituzione di quella deteriorata.

L'elettore non può chiedere ed ottenere, però, la consegna di una terza scheda, quando lui stesso abbia causato il deterioramento.

Il presidente appone sopra la scheda restituita l'indicazione «scheda deteriorata», vi aggiunge la sua firma e la ripone nella *Busta n. 5 (R.)/E*.

All'elettore che ha restituito la scheda deteriorata il presidente deve consegnarne un'altra prelevata dalla scatola dove sono custodite le schede autenticate, previa annotazione, sulla lista della sezione, accanto al nome dell'elettore, che gli è stata consegnata una seconda scheda.

La scheda deve essere subito sostituita con altra, da prelevarsi da quelle residue [*Busta n. 4 (R.)*], che viene firmata da uno scrutatore e bollata dal presidente nei modi indicati al § 57.

§ 63. — Caso in cui l'elettore non vota nella cabina.

Il caso dell'elettore che non vota nella cabina è disciplinato dall'art. 50 del T.U. n. 570: la scheda è annullata e inclusa nella *Busta n. 5 (R.)/E* per essere allegata al verbale.

L'elettore non è più ammesso al voto.

§ 64. — Caso in cui l'elettore indugia artificiosamente nell'espressione del voto.

Il caso dell'elettore che indugia artificiosamente nella espressione del voto è disciplinato dal penultimo comma dell'art. 46 del T.U. n. 570.

La valutazione circa l'intenzionalità dell'indugio va fatta dal presidente, tenendo presente il tempo che occorre per esprimere il voto. *Non è ammissibile che tali operazioni si prolunghino più dello stretto necessario, con l'eventuale effetto di ritardare o congestionare le votazioni successive.*

La scheda restituita dall'elettore senza alcuna espressione di voto deve essere annullata. In sostituzione di ognuna di esse verrà subito introdotta nella scatola una scheda autenticata, prelevata dal rispettivo pacco di quelle residue.

Accanto al nome dell'elettore sarà fatta apposita annotazione.

L'elettore di cui trattasi non sarà riammesso a votare se non dopo che abbiano votato tutti gli elettori presenti.

Le schede annullate sono incluse nella *Busta n. 5 (R.)/E*.

Di ciò deve essere dato atto nel verbale (art. 46, ultimo comma, del T.U. n. 570).

§ 65. — Caso in cui l'elettore consegna al presidente una scheda mancante del bollo o della firma dello scrutatore.

La scheda restituita dall'elettore mancante del bollo o della firma dello scrutatore non deve essere posta nell'urna: è, invece, vidimata immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegata al verbale, nel quale è fatta menzione del nome dell'elettore. Si deve prendere nota di ciò anche nella lista sezionale, a fianco del nome dell'elettore, *il quale non può più votare*, ai fini del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede spogliate (art. 49, ultimo comma, del T.U. n. 570).

Le schede di cui trattasi sono custodite dal presidente nella *Busta n. 5 (R.)/e*.

§ 66. — Caso in cui l'elettore non restituisce la scheda consegnatagli dal presidente.

Della omessa restituzione della scheda deve farsi speciale menzione nel verbale con l'indicazione del nome dell'elettore (art. 49, ultimo comma, del T.U. n. 570). Analoga annotazione va fatta nella lista sezionale, accanto al nome dell'elettore, onde se ne possa tenere conto all'atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede autenticate (art. 53, n. 3, del T.U. n. 570).

§ 67. — Caso in cui l'elettore non riconsegna la matita usata per l'espressione del voto.

Anche della mancata restituzione della matita dovrà farsi speciale menzione nel verbale della sezione, con l'indicazione del nome dell'elettore.

Il presidente avrà cura di denunciare all'Autorità giudiziaria gli elettori di cui al precedente ed al presente paragrafo, agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate dall'art. 99, primo comma, del T.U. n. 570.

CAPITOLO XV

VOTAZIONE DEI RICOVERATI NEI LUOGHI DI CURA

§ 68. — Operazioni di votazione compiute nell'ufficio elettorale di sezione istituito nei luoghi di cura con almeno 200 posti-letto («sezione ospedaliera»), a norma dell'art. 43 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Per lo svolgimento delle operazioni di votazione nelle sezioni istituite nei luoghi di cura vale quanto è stato illustrato nei paragrafi precedenti.

Premesso che i ricoverati nei luoghi di cura votano se sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, si tenga presente che l'elettore, per essere ammesso alla votazione, deve esibire, oltre alla tessera elettorale, l'attestazione di cui all'art. 42, terzo comma, lettera *b*), del T.U. n. 570, per votare nel luogo di cura. Tale attestazione deve essere allegata dal presidente al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti (art. 10 del D.P.R. n. 299/00).

Si è detto al § 25 (III, a pagina 23) che il Sindaco, per le sezioni ospedaliere, deve consegnare, oltre agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni dell'Ufficio, anche l'elenco degli elettori ammessi a votare nella sezione ai sensi degli artt. 42 e 43 dell'anzidetto testo unico.

È da tenere presente in proposito che, se dovesse presentarsi, per esercitare il voto, un elettore in possesso della tessera elettorale e della suddetta attestazione, ma non compreso nel predetto elenco, il presidente dovrà senz'altro ammetterlo al voto, non essendo l'elenco stesso prescritto dalla legge ma consigliato dal Ministero dell'Interno per agevolare il compito degli Uffici elettorali di sezione.

Solo nel caso che nel luogo di cura siano state istituite più sezioni, il presidente avrà cura di accertarsi, prima di ammettere l'elettore al voto, che l'elettore stesso non sia compreso nell'elenco di un'altra sezione.

Le schede da consegnare all'elettore di cui trattasi dovranno essere prelevate da quelle già autenticate e dovranno essere sostituite con le modalità indicate al § 57.

Gli elettori che votano nelle sezioni ospedaliere, ai sensi dell'art. 42 del citato testo unico sono iscritti, all'atto della votazione, a cura del presidente, nella lista della sezione.

Per la registrazione di detti elettori potranno essere usate delle speciali liste [*modelli n. 258-AR/m e n. 258-AR/f*].

Per la votazione degli elettori impossibilitati a recarsi nella cabina, provvederà, come si vedrà in seguito, il seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge n. 136.

Il numero delle tessere elettorali dei votanti viene annotato, a cura di uno scrutatore, sull'apposito registro.

§ 69. — Operazioni di votazione nei luoghi di cura aventi meno di 100 posti-letto — Raccolta del voto degli elettori ivi ricoverati da parte dell'ufficio distaccato della sezione, a norma dell'art. 44 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e dell'art. 9, decimo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.

Come già precedentemente si è detto, il voto degli elettori degenti nei luoghi di cura aventi meno di 100 posti-letto viene raccolto personalmente dal presidente della sezione nella cui circoscrizione è ubicato il luogo di cura.

A tale scopo, giusta quanto stabilito dall'art. 44 del T.U. n. 570, il presidente della sezione elettorale, nelle ore già preventivamente stabilite con la Direzione sanitaria dell'Istituto di cura, dopo aver costituito l'Ufficio elettorale distaccato — che sarà composto dallo stesso presidente, da uno scrutatore designato dalla sorte e dal segretario del seggio — si recherà presso l'Istituto o gli Istituti di cura medesimi per raccogliere il voto degli elettori ivi degenti.

Poiché, d'altra parte, le operazioni di voto presso la sezione dovranno regolarmente continuare anche durante l'assenza del presidente e del segretario, le funzioni presidenziali saranno assunte dal vicepresidente, mentre quelle di segretario saranno affidate dal presidente ad un altro scrutatore, all'atto della costituzione dell'Ufficio elettorale distaccato.

I rappresentanti di lista che ne facciano richiesta possono presenziare alla raccolta del voto degli elettori ricoverati.

Le schede autenticate per la votazione — in numero pari a quello degli elettori ricoverati, maggiorato del 10% — saranno recate nella *Busta Os/1/R*.

Dopo l'espressione del voto, le schede votate saranno invece immesse, debitamente piegate, in altra busta (*Busta Os/2/R*), per essere riportate nella sezione elettorale ed immesse nell'urna destinata a contenere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato.

Nel caso che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura, le schede autenticate e votate debbono essere poste in buste separate per ogni luogo di cura.

I presidenti, oltre alle schede, recheranno con sé gli elenchi dei degenti ammessi al voto nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste aggiunte, ecc.).

Al presidente verrà consegnato anche un timbro che dovrà essere utilizzato esclusivamente per l'apposizione, sulla tessera elettorale dei votanti, del bollo all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto.

Circa gli elenchi sopra indicati, si richiama quanto è stato fatto presente al paragrafo precedente a proposito degli elenchi degli elettori ammessi al voto nelle sezioni ospedaliere.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione dovranno essere conservate in un apposito plico (per il quale potrà essere usata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente deve prendere nota dell'elettore che vota nell'apposita lista aggiunta (*modd. n. 258-ARm e n. 258-ARf*).

Lo scrutatore annota, nell'apposito registro, il numero delle tessere elettorali dei votanti.

Nel caso che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura, per la registrazione degli elettori che hanno votato dovrà essere usata *un'unica lista aggiunta*.

Per l'attestazione delle operazioni svolte in più luoghi di cura assegnati alla medesima sezione, *saranno, invece, compilati, in duplice copia, distinti verbali*.

§ 70. — Operazioni di votazione nei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto – Raccolta del voto degli elettori ivi ricoverati da parte del seggio speciale previsto dall'art. 9, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.

Come già precedentemente si è detto, il voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto viene raccolto, nelle ore in cui è aperta la votazione, dal seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge n. 136.

A tale scopo, il Presidente del seggio speciale, nelle ore preventivamente stabilite con la direzione sanitaria del luogo di cura, si recherà presso il luogo di cura stesso, accompagnato dallo scrutatore e dal segretario del seggio speciale, nonché dai rappresentanti di lista che hanno chiesto di assistere alle relative operazioni.

Le schede autenticate per la votazione — in numero pari a quello degli elettori degenti maggiorato del 10% — saranno recate nella apposita *Busta Os/1/R*.

Dopo l'espressione del voto, le schede stesse saranno invece immesse, debitamente piegate, in altra busta (*Busta Os/2/R*) per essere riportate nella sezione ed immesse nell'urna previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato.

Nel caso che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, il presidente del seggio speciale dovrà provvedere a porre le schede autenticate e votate in buste separate per ogni luogo di cura.

Il presidente del seggio speciale, oltre alle schede, recherà con sé gli elenchi dei degenti ammessi al voto, nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste aggiunte, ecc.). Al presidente verrà consegnato anche un timbro che dovrà essere utilizzato esclusivamente per l'apposizione, sulla tessera elettorale dei votanti, del bollo all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto.

Circa gli elenchi sopra indicati, si richiama quanto è stato fatto presente al paragrafo precedente a proposito degli elenchi degli elettori ammessi al voto nelle sezioni ospedaliere.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione dovranno essere conservate in un apposito plico (per il quale

potrà essere usata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente del seggio speciale deve prendere nota dell'elettore che vota nella apposita lista aggiunta {*mod. n. 258 (A.R.)/m e mod. n. 258 (A.R.)/f*}.

Lo scrutatore annota, nell'apposito registro, il numero delle tessere elettorali dei votanti.

Nel caso che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura avente almeno 100 e fino a 199 posti-letto, per la registrazione degli elettori che hanno votato dovrà essere usata una unica lista aggiunta.

Per l'attestazione delle operazioni svolte in più luoghi di cura assegnati alla medesima sezione, saranno, invece, compilati, in duplice copia, distinti verbali.

A norma dell'art. 9, settimo comma, della legge n. 136, i compiti del seggio speciale sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti nel predetto luogo di cura e cessano non appena le schede votate saranno portate nella sede della sezione elettorale per essere immediatamente introdotte nell'urna destinata alla votazione, dopo che sia stato riscontrato il loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Nessun'altra funzione, pertanto, dovrà essere espletata dal seggio speciale al rientro nella sezione.

Nel verbale della sezione dovrà essere dato atto che i compiti affidati dalla legge al seggio speciale sono esauriti con l'espletamento delle anzidette operazioni.

§ 71. — Operazioni di votazione nei luoghi di cura con almeno 200 posti-letto per la raccolta del voto presso il capezzale degli elettori ivi ricoverati che non possono accedere alla cabina della sezione ospedaliera. – Seggio speciale previsto dall'art. 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.

Come si è accennato in precedenza, il voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 200 posti-letto, i quali a giudizio della direzione sanitaria siano impossibilitati a muoversi e quindi a recarsi presso la sezione, viene raccolto, nelle ore in cui è aperta la votazione, dal seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge n. 136 direttamente al capezzale dei degenti.

A tale scopo, il Presidente del seggio speciale, nelle ore preventivamente stabilite con la direzione sanitaria del luogo di cura, si recherà presso il capezzale dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina, accompagnato dallo scrutatore e dal segretario del seggio speciale, nonché dai rappresentanti delle liste che abbiano chiesto di assistere alle relative operazioni.

Il Presidente del seggio speciale adotterà tutti quegli accorgimenti intesi a garantire l'assoluta libertà e segretezza del voto da parte degli elettori degenti.

Le schede autenticate per la votazione, in numero pari a quello degli elettori impossibilitati ad accedere alla cabina maggiorato del 10%, saranno recate nella *Busta Os/1/R*.

Dopo l'espressione del voto, le schede stesse saranno invece immesse, debitamente piegate, in altra busta (*Busta Os/2/R*) per essere riportate alla sezione elettorale ed immesse nella apposita urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti impossibilitati ad accedere alla cabina che hanno votato.

I presidenti, oltre alle schede, recheranno con sé gli elenchi degli elettori impossibilitati ad accedere alla cabina ammessi al voto nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste aggiunte, ecc.). Al presidente verrà consegnato anche un timbro, che dovrà essere utilizzato esclusivamente per l'apposizione, sulla tessera elettorale dei votanti, del bollo all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto.

Circa gli elenchi sopra indicati, si richiama quanto è stato fatto presente al § 68 a proposito degli elenchi degli elettori ammessi al voto nelle sezioni ospedaliere.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione dovranno essere conservate in apposito plico (per il quale potrà essere usata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente deve prendere nota del nome dell'elettore che vota nella apposita lista aggiunta [*mod. n. 258 (A.R.)/m e mod. n. 258 (A.R.)/f*].

Lo scrutatore annota, nell'apposito registro, il numero delle tessere elettorali dei votanti.

A norma dell'art. 9, settimo comma, della legge n. 136, i compiti del seggio speciale sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei ricoverati nel luogo di cura, in cui è istituita la sezione, impossibilitati ad accedere alla cabina e cessano non appena le schede votate saranno portate nella sede della sezione elettorale per essere immediatamente introdotte nell'urna destinata alla votazione, dopo che sia stato riscontrato il loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Nessun'altra funzione, pertanto, dovrà essere espletata dal seggio speciale al rientro nella sezione.

Nei verbali della sezione dovrà essere dato atto che i compiti affidati dalla legge al seggio speciale sono esauriti con l'espletamento delle anzidette operazioni.

CAPITOLO XVI

VOTAZIONE DEI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO

§ 72. — Votazione dei detenuti.

L'art. 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136, applicabile alle elezioni regionali per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, lettera *d*, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, riconosce ai detenuti che non siano incorsi nella perdita della capacità elettorale il diritto di prendere parte alle votazioni per le elezioni regionali, sempreché gli stessi siano iscritti nelle liste elettorali di una sezione di un Comune della Regione.

L'anzidetta categoria di elettori, per poter esercitare il diritto di voto, con le modalità che saranno illustrate nel paragrafo seguente, deve esibire, oltre alla tessera elettorale, l'attestazione di cui al terzo comma, lettera *b*), dell'anzidetto art. 8. Tale attestazione deve essere allegata dal presidente del seggio speciale al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti (art. 13 del D.P.R. n. 299/00).

§ 73. — Operazioni di votazione nei luoghi di detenzione e di custodia preventiva — Raccolta del voto degli elettori ivi presenti da parte del seggio speciale, a norma degli articoli 8 e 9, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.

Come già accennato, il voto dei detenuti aventi diritto viene raccolto nel luogo di detenzione e di custodia preventiva, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge n. 136.

A tale scopo, il Presidente del seggio speciale, nelle ore già preventivamente stabilite con la direzione del luogo di detenzione, si recherà presso il luogo di detenzione stesso, accompagnato dallo scrutatore e dal segretario del seggio speciale, e dai rappresentanti di lista che hanno chiesto di assistere alle relative operazioni.

Le schede autenticate per la votazione — in numero pari a quello dei detenuti aventi diritto al voto ivi esistenti maggiorato del 10% — saranno recate nella *Busta D/1/R*.

Dopo l'espressione del voto, le schede stesse saranno invece immesse, debitamente piegate, in altra busta [*Busta D/2/R*] per essere riportate alla sezione elettorale ed immesse nella rispettiva urna previo riscontro del loro numero con quello degli elettori detenuti che hanno votato.

Nel caso che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di detenzione, il presidente del seggio speciale dovrà provvedere a porre le schede autenticate e votate in buste separate per ogni luogo di detenzione.

Il presidente del seggio speciale, oltre alle schede, recherà con sé gli elenchi dei detenuti ammessi al voto nonché l'altro materiale occorrente per la votazione

(matite copiative, verbali, liste aggiunte, ecc.). Al presidente verrà consegnato anche un timbro, che dovrà essere utilizzato esclusivamente per l'apposizione, sulla tessera elettorale dei votanti, del bollo all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto.

Per quanto riguarda gli elenchi dei detenuti ammessi al voto e le attestazioni di cui al terzo comma, lettera *b*, dell'art. 8 della n. 136/76, si richiama quanto contenuto nel precedente paragrafo 68 per le sezioni ospedaliere.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione dovranno essere conservate in un apposito plico (per il quale potrà essere usata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente del seggio speciale deve prendere nota dell'elettore che vota nella apposita lista aggiunta [*mod. n. 259 (A.R.)/m e mod. n. 259 (A.R.)/f*].

Lo scrutatore annota, nell'apposito registro, il numero delle tessere elettorali dei votanti.

Nel caso che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di detenzione, per la registrazione degli elettori che hanno votato dovrà essere usata *una unica lista aggiunta*.

Per l'attestazione delle operazioni svolte in più luoghi di detenzione assegnati alla medesima sezione, *saranno, invece, compilati, in duplice copia, distinti verbali*.

A norma dell'art. 9, settimo comma, della legge n. 136, i compiti del seggio speciale sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei detenuti aventi diritto al voto nel predetto luogo di detenzione e cessano non appena le schede votate saranno portate nella sede della sezione elettorale per essere immediatamente introdotte nell'urna destinata alla votazione, dopo che sia stato riscontrato il loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Nessun'altra funzione, pertanto, dovrà essere espletata dal seggio speciale al rientro nella sezione.

Nei verbali della sezione dovrà essere dato atto che i compiti affidati dalla legge al seggio speciale sono esauriti con l'espletamento delle anzidette operazioni.

CAPITOLO XVII

VOTAZIONE DEGLI ELETTORI PRESSO IL LORO DOMICILIO

§ 74. – Elettori in particolari condizioni di infermità. – Domanda di ammissione al voto domiciliare, documentazione da allegare e provvedimenti del sindaco del comune.

Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dall'art. 1 della legge 7 maggio 2009, n. 46 – le cui disposizioni sono da ritenere applicabili anche per le elezioni regionali - gli elettori “affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano”, possono chiedere ai sindaci dei comuni di rispettiva iscrizione elettorale, facendo pervenire apposita dichiarazione di volontà in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone l'indirizzo. Per le elezioni dei presidenti delle giunte regionali e dei consigli regionali, le disposizioni sul voto domiciliare si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto dimori nell'ambito del territorio della regione per cui è elettore.

Alla domanda vanno allegati idoneo certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dall'azienda sanitaria locale, e copia della tessera elettorale.

Qualora sulla tessera elettorale non sia già inserita l'apposita annotazione del diritto al voto assistito, il predetto certificato medico attesterà l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

I sindaci dei comuni di iscrizione elettorale, una volta verificata la regolarità e completezza della documentazione, dispongono l'ammissione dell'elettore al voto domiciliare, includendolo in determinati elenchi, di cui subito si dirà, e rilasciando all'elettore una attestazione dell'avvenuta inclusione in tali elenchi.

Inoltre, i sindaci dei comuni di rispettiva iscrizione elettorale, qualora gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato quale proprio domicilio una dimora ubicata in altro comune della regione, **entro il settimo giorno** antecedente la data della votazione, comunicano al sindaco di ciascuno dei comuni interessati l'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l'indicazione per ogni elettore di nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora.

§ 75. – Predisposizione da parte del sindaco del comune degli elenchi per sezione degli ammessi al voto domiciliare.

Poiché, come detto, la legge prevede sia il caso in cui l'elettore voti a domicilio nell'ambito territoriale della propria sezione di iscrizione, sia quello in cui voti in una sezione dello stesso comune diversa da quella di iscrizione oppure, per le elezioni regionali, in una sezione di un altro comune della regione nel cui territorio abbia dimora, a seconda dei casi, pertanto, i sindaci dei comuni formano, per ogni sezione elettorale, distinti elenchi come di seguito specificato:

- elenco degli elettori della sezione che votano a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
- elenco degli elettori della sezione che votano a domicilio presso altre sezioni dello stesso comune o di altri comuni della regione;
- elenco degli elettori che votano a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritti nelle liste di altre sezioni dello stesso comune o di altri comuni della regione.

In ogni elenco, vengono distinti gli elettori di sesso maschile da quelli di sesso femminile e per ogni elettore vengono indicati il nome e cognome, il luogo e la data di nascita e l'indirizzo completo dell'abitazione in cui dimora, con eventuale recapito telefonico.

Gli elenchi stessi vengono consegnati ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

§ 76. — Consegna ai presidenti di seggio degli elenchi degli ammessi al voto domiciliare e di un bollo di sezione in più. – Annotazioni nelle liste sezionali. – Autenticazione delle schede.

Come già accennato, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, i sindaci dei comuni devono consegnare ai presidenti degli uffici elettorali di sezione gli elenchi di cui si è fatto cenno.

Ai presidenti stessi, unitamente al materiale per il funzionamento ordinario del seggio, andrà consegnato, per le specifiche esigenze della raccolta del voto a domicilio, un bollo di sezione in più, con il quale certificare, nell'apposito spazio della tessera elettorale personale degli interessati, l'avvenuta espressione del voto.

Nella seduta pomeridiana del giorno stesso che precede le votazioni, i presidenti degli uffici elettorali di sezione provvederanno a fare annotare nelle rispettive liste sezionali, a seconda dei casi:

- a) i nominativi degli iscritti della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio;
- b) i nominativi degli iscritti della sezione il cui voto a domicilio verrà raccolto presso altra sezione;
- c) i nominativi degli elettori iscritti in altre sezioni dei quali raccogliere il voto a domicilio.

I nominativi di cui alla lettera c) verranno aggiunti in calce alle liste stesse.

Dovrà altresì, conseguentemente, provvedersi all'autenticazione di un numero di schede di voto pari al numero degli iscritti della sezione, detratto il numero degli elettori votanti a domicilio in altra sezione (lett. b) e aggiunto, invece, il numero degli elettori non iscritti che voteranno a domicilio nella sezione (lett. c).

§ 77. — Raccolta del voto domiciliare da parte dell'ufficio distaccato di sezione.

Il voto viene raccolto dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione con l'assistenza di uno degli scrutatori dell'ufficio stesso, designato con sorteggio, e del segretario. Trovano pertanto applicazione, di massima, le disposizioni previste per le operazioni dell'ufficio distaccato di sezione, di cui al paragrafo 69.

Poiché, d'altra parte, le operazioni di votazione presso la sede del seggio dovranno regolarmente continuare anche durante l'assenza del presidente e del segretario, le funzioni di presidente saranno ivi assunte dal vicepresidente dell'Ufficio elettorale di sezione, mentre quelle attinenti al segretario saranno affidate dal presidente ad un altro scrutatore, all'atto della costituzione dell'Ufficio distaccato.

Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta al presidente del seggio.

Il voto a domicilio viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione.

È pertanto opportuno che il presidente dell'ufficio elettorale di sezione decida anzitempo, sia pure orientativamente, l'orario in cui si recherà al domicilio degli elettori interessati, scegliendo, ovviamente, quello di presumibile minore affluenza presso la sede del seggio da parte degli altri elettori e, laddove il medesimo ufficio distaccato debba recarsi presso luoghi di cura ubicati nell'ambito del territorio della sezione, provvedendo congiuntamente ai relativi adempimenti.

§ 78. — Materiale occorrente per la raccolta del voto domiciliare. - Custodia delle schede autenticate e di quelle votate o ritirate.

Il presidente, oltre alle schede di votazione, recherà con sé gli appositi elenchi degli ammessi al voto domiciliare come predisposti dai comuni, nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (un congruo numero di matite copiative; i verbali; il timbro della sezione assegnato in più per le esigenze dell'ufficio distaccato; ecc.).

Le schede autenticate per la votazione, in numero corrispondente a quello degli elettori dei quali raccogliere il voto a domicilio, maggiorato di una scorta adeguata, saranno recate in apposita busta [Busta Voto domiciliare n. 1/R].

Dopo l'espressione del voto, le schede stesse saranno invece raccolte e custodite, debitamente piegate, in apposita altra busta [Busta Voto domiciliare n. 2/R], per essere poi riportate nella sede dell'Ufficio elettorale di sezione, e quivi immediatamente immesse nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori iscritti in elenco che avranno effettivamente votato presso il loro domicilio.

Le schede deteriorate, e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione, dovranno essere conservate in un apposito plico (per il quale potrà essere usata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio), per essere, poi, unite alle analoghe schede esistenti nella sede dell'Ufficio elettorale di sezione.

§ 79. — Annotazione sugli elenchi degli ammessi al voto domiciliare dell'espressione del voto e del numero della tessera elettorale.
– Trattenimento da parte degli interessati delle attestazioni rilasciate dal comune.

A fianco dei nominativi riportati negli appositi elenchi, deve prendersi nota se il voto sia stato espresso per una o più delle consultazioni in eventuale contemporaneo svolgimento.

Deve altresì prendersi nota del numero della tessera elettorale dell'elettore votante.

Sulla stessa tessera elettorale, all'interno dell'apposito spazio, deve certificarsi col bollo dell'ufficio di sezione e la data l'avvenuta espressione del voto.

Le attestazioni trasmesse agli interessati dai comuni di rispettiva iscrizione elettorale, concernenti l'avvenuta inclusione negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, per fini di semplificazione del procedimento, potranno essere trattenute dagli elettori.

§ 80. – Annotazioni nelle liste sezionali. – Trascrizione nel registro del numero della tessera elettorale. – Verbalizzazione. – Custodia degli elenchi degli ammessi al voto domiciliare.

I nominativi di coloro il cui voto viene raccolto a domicilio da una sezione diversa da quella di iscrizione sono aggiunti in calce alla lista sezionale, e di essi viene presa nota nell'apposito verbale da fornire a ciascun seggio. In calce al registro, maschile e femminile, per l'annotazione del numero della tessera elettorale dei votanti iscritti nelle liste sezionali viene presa annotazione del numero della tessera elettorale anche dei predetti elettori ammessi al voto domiciliare.

Parimenti, sono registrati nel medesimo verbale i nominativi di coloro il cui voto viene raccolto a domicilio a cura della stessa sezione elettorale di iscrizione, annotandosi la particolare modalità di voto a fianco del rispettivo nominativo sulla lista sezionale e prendendosi nota altresì nell'anzidetto registro, maschile e femminile, dei corrispondenti numeri di tessera elettorale.

Viene pure preso nota nel verbale dei nominativi di coloro che esercitano il diritto di voto a domicilio avvalendosi dell'aiuto di un altro elettore, le cui generalità saranno registrate nello stesso verbale e sulla cui tessera elettorale sarà effettuata apposita annotazione.

A fianco, invece, dei nominativi degli iscritti ad una sezione che votano a domicilio nell'ambito territoriale e a cura di altre sezioni viene effettuata, sulle liste sezionali, corrispondente annotazione.

Gli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, come predisposti dai comuni e consegnati ai presidenti di seggio, con le relative annotazioni, sono allegati alle liste sezionali e ad altri atti dell'ufficio di sezione (Busta n. 3/R).

§ 81. – Garanzia della libertà e segretezza del voto e del diritto alla riservatezza dell'elettore.

Ai sensi della legge, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione deve curare, con ogni mezzo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto “nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore”.

In pari tempo, il presidente e gli altri componenti dei seggi nonché gli stessi rappresentanti di lista che chiedano di presenziare alla raccolta del voto a domicilio, dovranno garantire al massimo grado il diritto alla riservatezza e la dignità dell'elettore stesso nell'assoluto rispetto delle esigenze connesse alle particolari condizioni di salute del medesimo.

CAPITOLO XVIII

CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

§ 82. — Operazioni di votazione sino alle ore 22 della domenica. - Sospensione della votazione e rinvio della medesima alle ore 7 del mattino del lunedì.

Le operazioni di votazione proseguono sino alle ore 22 del giorno di domenica (art. 51, primo comma, del testo unico n. 570). Tuttavia, se a tale ora siano ancora presenti nella sala o nelle immediate adiacenze elettori che non hanno votato, il presidente ne fa prendere nota dal segretario e li ammette a votare nell'ordine in cui sono stati annotati (art. 51, secondo comma, del testo unico n. 570).

Qualora, poi, si siano formate fuori dai locali del seggio lunghe «file» di elettori in attesa di poter votare, il presidente disporrà, se necessario, che sia la forza pubblica a regolare l'afflusso degli elettori presentatisi al seggio o sue pertinenze, allo scopo di garantire a tutti i suddetti elettori la possibilità di esercitare il proprio diritto di voto.

Dopo che tali elettori hanno votato, il presidente sigilla l'urna contenente le schede votate e la scatola contenente le schede autenticate, richiude in un unico plico [*Busta n. 2 (R)*] tutte le carte, gli atti e i documenti riguardanti la votazione, nonché il bollo della sezione e le matite utilizzate per l'espressione del voto, apponendovi la propria firma e facendovi apporre quelle di almeno due scrutatori, degli elettori e dei rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

ATTENZIONE: LA MANCATA SUGGELLAZIONE DELL'URNA E DELLA SCATOLA, LA MANCANZA DELLE FIRME DEL PRESIDENTE E DI ALMENO DUE SCRUTATORI SUI SUGGELLI CHE CHIUDONO L'URNA E LA SCATOLA E LA MANCATA FORMAZIONE DEL PLICO IMPORTANO LA NULLITÀ DELLE OPERAZIONI ELETTORALI (ART. 51, QUARTO COMMA, DEL TESTO UNICO N. 570).

Infine, il presidente rinvia la votazione alle ore 7 del mattino del giorno successivo, lunedì, e, dopo la firma del verbale, fa sfollare la sala e procede alla chiusura ed alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrare.

In proposito si richiamano le istruzioni del paragrafo 42.

§ 83. — Riapertura della votazione alle ore 7 del lunedì. - Chiusura della votazione alle ore 15 del lunedì.

Alle ore 7 del lunedì il presidente ricostituisce l'ufficio elettorale di sezione (art. 52, primo comma, del testo unico n. 570).

Constatata l'integrità dei mezzi di sigillatura apposti alle aperture ed agli accessi della sala nonché dei sigilli apposti all'urna contenente le schede votate e alla scatola contenente le schede autenticate ed al plico sigillato contenente gli atti dell'ufficio [*Busta n. 2 (R.)*], il presidente apre il plico medesimo, la scatola contenente le schede autenticate e la fessura dell'urna contenente le schede votate e fa riprendere le operazioni di votazione.

Le operazioni di votazione devono proseguire fino alle ore 15 dello stesso giorno di lunedì. Tuttavia, se a tale ora siano ancora presenti nella sala o nelle immediate adiacenze elettori che non hanno votato, il presidente ne fa prendere nota e li ammette a votare nell'ordine in cui sono stati annotati (art. 52, secondo comma, del testo unico n. 570).

Quindi, il presidente dichiara chiusa la votazione.

CAPITOLO XIX

LE OPERAZIONI DI RISCONTRO DOPO LA VOTAZIONE

§ 84. — Premessa.

Dichiarata chiusa la votazione, il presidente provvede alle operazioni di riscontro della votazione stessa, dopo aver sgomberato il tavolo di tutte le carte e degli oggetti non più necessari (art. 53, primo comma del T.U. n. 570).

In particolare si raccomanda ai presidenti di raccogliere tutte le matite copiative che sono servite per la votazione e di custodirle personalmente, dopo averne controllato il numero.

§ 85. — Accertamento del numero di coloro che hanno votato nella sezione per le elezioni regionali.

I. — L'Ufficio determina, innanzi tutto, il numero degli elettori che hanno votato per *la elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale* (art. 53, primo comma, n. 2 del T.U. n. 570).

A tale scopo, il presidente accerta:

1) il numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione, autenticate dalla Commissione elettorale circondariale, i quali risultino aver votato. Al riguardo occorre tenere presente che nelle liste, accanto al nome di ciascun elettore la cui scheda sia stata deposta nell'urna, si troverà apposta, nella apposita colonna, la firma di uno degli scrutatori (art. 49, terzo comma del T.U. n. 570);

2) il numero degli elettori che hanno votato in base a sentenza (art. 39, terzo comma del T.U. n. 570), o ad attestazione del sindaco di ammissione al voto (art. 3 della legge n. 40) secondo quanto risulta dal verbale delle operazioni elettorali (1);

3) il numero degli elettori non deambulanti che hanno votato nella sezione, risultanti dalle iscrizioni fatte in calce alla lista di sezione (art. 1, quarto comma, della legge n. 15);

4) il numero dei componenti dell'Ufficio elettorale di sezione, dei rappresentanti di lista, nonché degli ufficiali ed agenti della Forza pubblica, iscritti in altre sezioni del Comune o di altro Comune della Regione, che hanno votato nella sezione, risultanti dalle iscrizioni fatte in calce alle liste sezionali (art. 40 del T.U. n. 570);

(1) — Non devono essere compresi in questo numero gli elettori ammessi a votare con attestato del sindaco sostitutivo della tessera elettorale ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella singola consultazione (art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299) in quanto gli elettori medesimi risultano già iscritti nelle liste degli elettori della sezione.

5) il numero degli elettori appartenenti alle Forze armate od a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, ovvero alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, che hanno votato nella sezione in base all'art. 1, lettera *f*), del decreto-legge n. 161 e all'art. 49 del testo unico n. 361 e che sono stati iscritti nella speciale lista aggiunta;

6) il numero dei naviganti (marittimi ed aviatori) che hanno votato nella sezione in base all'art. 1, lettera *f*), del decreto-legge n. 161 e all'art. 50 del testo unico n. 361 e che sono stati iscritti nella stessa lista di cui al n. 5;

7) il numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali che sono stati ammessi al voto domiciliare indicando, quale loro dimora, un indirizzo di abitazione ricompreso nell'ambito territoriale della sezione e che hanno effettivamente votato (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22), risultanti dalle iscrizioni fatte in calce alle liste sezionali e dalle annotazioni di cui all'apposito verbale.

Il numero complessivo dei votanti della sezione sarà dato dal totale dei gruppi sopra indicati: esso sarà distinto in maschi e femmine.

Nelle sezioni ospedaliere, nelle sezioni cui sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti-letto, nelle sezioni cui sono assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, nelle sezioni cui sono assegnati luoghi di detenzione e di custodia preventiva, per l'accertamento del numero dei votanti dovranno naturalmente essere calcolati anche coloro che sono stati ammessi a votare ai sensi dell'art. 42 del T.U. n. 570 e dell'art. 8 della legge n. 136.

Tali elettori risultano dalle iscrizioni fatte dal presidente nella lista della sezione o nelle apposite liste aggiunte.

Accertato in tal modo il numero complessivo dei votanti nella sezione e fattane attestazione nel verbale, si procede a controllare il registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

L'entità complessiva delle tessere elettorali il cui numero è stato annotato nel registro:

a) aumentata del numero degli elettori ammessi a votare in base ad una sentenza o ad attestazione del sindaco ex art. 3 della legge n. 40/79 e che quindi non erano muniti della tessera elettorale; (1)

b) diminuita del numero degli elettori che, pur avendo avuto annotato il numero della propria tessera elettorale, non hanno votato, ovvero hanno votato solo per un'altra consultazione contestuale (numero riportato nell'apposita tabella del registro contenente i numeri delle tessere elettorali),

deve corrispondere al numero complessivo dei votanti per le elezioni regionali risultante dal totale delle suddette categorie.

(1) — Invece, gli elettori che siano ammessi a votare nella sezione con attestato rilasciato dal sindaco in sostituzione della tessera elettorale ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella singola consultazione (art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299) risultano già iscritti nelle liste degli elettori della medesima sezione.

II. — Qualora presso il seggio si svolgano anche elezioni provinciali e/o elezioni comunali, effettuato l'accertamento del numero di coloro che hanno votato nella sezione *per l'elezione del consiglio regionale*, l'ufficio procede ad analoghe operazioni nei riguardi dell'*elezione del consiglio provinciale* e, nel caso, anche dell'*elezione del consiglio comunale*, come indicato nelle corrispondenti istruzioni.

§ 86. — Formazione e spedizione del plico contenente le liste della votazione e i registri con i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Ultimati gli accertamenti di cui al precedente paragrafo, si procede alla formazione del plico [*Busta n. 3 (R.)*] contenente le liste per la votazione usate nella sezione ed i registri (maschile e femminile) nei quali sono stati annotati i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

In esso vanno compresi:

a) le liste della votazione (maschile e femminile), le liste elettorali aggiunte in cui è stata presa nota dei militari e dei naviganti che hanno votato nella sezione per le elezioni regionali; e, *nelle sezioni ospedaliere, in quelle aventi nella circoscrizione luoghi di cura con meno di 100 posti-letto, luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, e luoghi di detenzione*, le liste compilate dal presidente del seggio, le quali devono essere state vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori;

b) i registri (maschile e femminile) con l'annotazione dei numeri delle tessere elettorali dei votanti nonché quelli per l'annotazione della presa in consegna e restituzione di telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini, che sono stati chiusi nella *Busta n. 3-bis (R.)*. Nelle sezioni ospedaliere e nelle sezioni alle quali sono stati assegnati luoghi di cura e di detenzione, per gli elettori ammessi a votare ai sensi dell'art. 42 del T.U. n. 570 e dell'art. 8 della legge n. 136, con i suddetti registri deve essere inclusa, nella *Busta n. 3-bis (R.)*, l'attestazione di cui alla lettera b), terzo comma, degli artt. 42 e 8 sopra citati;

c) i distinti elenchi, predisposti dai comuni, recanti i nominativi degli elettori, iscritti nella sezione o iscritti in altre sezioni dello stesso Comune o di altri comuni della regione, ammessi al voto domiciliare.

Sul plico [*Busta n. 3 (R.)*] appongono le firme il presidente, almeno due scrutatori e, a loro richiesta, i rappresentanti delle liste, nonché gli elettori presenti.

Questo plico, sigillato, viene immediatamente inviato a mano, per mezzo di apposito messo, al tribunale o alla sezione distaccata del tribunale territorialmente competente, che ne rilascia ricevuta (art. 53, primo comma, n. 2, del testo unico n. 570/1960 e art. 244 del decreto legislativo n. 51/1998).

§ 87. — Controllo delle schede residue - Formazione e spedizione dei relativi plichi.

I. — L'ufficio procede, poi, alla seconda fase delle operazioni di riscontro della votazione: quella riguardante il controllo delle schede autenticate rimaste nella scatola e non utilizzate per la votazione (art. 53, primo comma, n. 3, del T.U. n. 570).

Il numero di queste schede, aumentato di quello delle schede consegnate ad elettori che, dopo averle ricevute, non hanno votato, deve corrispondere al numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione o assegnati alla sezione ai sensi dell'art. 43 del testo unico n. 570, dell'art. 1, lettere *d*) ed *e*), del decreto-legge n. 161 e dell'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, *compresi negli elenchi consegnati dal Sindaco al presidente della sezione*, che non hanno votato.

Effettuato detto controllo, l'Ufficio procede alla formazione del plico contenente le schede residue [*Busta n. 4 (R.)*].

Nel plico vanno incluse, in due distinti pacchetti:

- a)* le schede autenticate rimaste nella apposita scatola;
- b)* le schede non autenticate.

II. — Qualora presso il seggio si svolgano anche elezioni provinciali e/o comunali, il presidente esegue il medesimo controllo per le schede residue relative all'elezione del consiglio provinciale e/o all'elezione del consiglio comunale e procede alla formazione di un plico analogo a quello fatto per le elezioni regionali (vedere le istruzioni per detti tipi di elezioni).

III. — I predetti plichi vengono inviati a mano al tribunale o alla sezione distaccata del tribunale territorialmente competente (paragrafo 86).

Le operazioni previste nel paragrafo 85 (accertamento del numero di coloro che hanno votato nella sezione per le elezioni regionali), nel paragrafo 86 (formazione e spedizione del plico contenente le liste della votazione e i registri) e nel presente paragrafo devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale (art. 53, ultimo comma, del testo unico n. 570).

IV. — Compiute le operazioni di riscontro dopo la votazione, di cui al presente capitolo, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio per le elezioni regionali (paragrafi 88 e seguenti).

PARTE QUARTA

LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

CAPITOLO XX

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO

§ 88. — Operazioni di scrutinio. — Inizio dello scrutinio per le elezioni regionali. — Rinvio dello scrutinio per le elezioni provinciali e/o le elezioni comunali eventualmente abbinate alle ore 8 del mattino del martedì.

Concluse le operazioni di riscontro e provveduto ad inviare i relativi plichi (capitolo XIX), il presidente dà subito inizio alle operazioni di scrutinio relative alle elezioni regionali (paragrafi 89 e seguenti).

Qualora presso il seggio si svolgano, oltre alle elezioni regionali, anche elezioni provinciali e/o elezioni comunali, il presidente rinvia le operazioni di scrutinio delle elezioni provinciali e/o delle elezioni comunali alle ore 8 del mattino del martedì (art. 20, secondo comma, n. 2, lettera *b*, della legge 17 febbraio 1968, n. 108).

A tale scopo provvede a sigillare la fessura dell'urna contenente le schede votate per l'elezione del consiglio provinciale e per quello del consiglio comunale ed a chiudere in apposito plico tutte le carte, gli atti e documenti riguardanti le elezioni stesse.

§ 89. — Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori per le operazioni di scrutinio.

Effettuati i riscontri di cui al capitolo precedente e rimessi i plichi ivi indicati, il presidente procede all'estrazione a sorte tra gli scrutatori — escluso il vicepresidente — di quello che dovrà estrarre le schede dall'urna (articolo 68, primo comma, del T.U. n. 570).

Degli altri scrutatori, ivi compreso quello con funzioni di vicepresidente, e del segretario, il presidente forma, poi, due gruppi distinti che seguiranno parallelamente le medesime operazioni di registrazione dei voti nelle tabelle di scrutinio, in maniera che si possa avere un continuo, reciproco controllo dei risultati.

Si tenga presente che il disposto dell'art. 25 del T.U. n. 570, a norma del quale per la validità delle operazioni elettorali è sufficiente la presenza di *almeno tre membri dell'Ufficio*, va coordinato opportunamente con le disposizioni relative allo scrutinio, contenute nel successivo articolo 68, applicabile, oltre che per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, anche per l'elezione dei Consigli regionali, a norma dell'art. 1, ultimo comma, della legge n. 108.

In base a tali norme, per effettuare lo spoglio è necessaria la presenza: del presidente o del vicepresidente; dello scrutatore, designato dalla sorte, che estrae le schede dall'urna, e almeno di un altro scrutatore e del segretario che prendono nota dei voti, contemporaneamente ma separatamente, nei due esemplari delle tabelle di scrutinio, nonché di un terzo scrutatore che pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, insieme con quelle già esaminate.

Pertanto dovranno essere presenti, durante lo scrutinio, almeno cinque membri dell'Ufficio, e cioè il presidente o il vicepresidente, tre scrutatori ed il segretario.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere solamente gli elettori della sezione, oltre, naturalmente, ai rappresentanti di lista. Nella sala possono essere ammesse, inoltre, per l'adempimento dei loro compiti, le persone indicate nel paragrafo 33.

CAPITOLO XXI

TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

§ 90. — Termini per le operazioni di scrutinio.

Il presidente, non appena ultimate le operazioni di riscontro (capitolo XIX), dà inizio alle operazioni di scrutinio per le elezioni regionali, che debbono svolgersi senza alcuna interruzione sino alla loro conclusione.

§ 91. — Sospensione delle operazioni di scrutinio.

Nella eventualità che le operazioni di scrutinio, per qualsiasi motivo, non possano essere ultimate, il presidente deve sospendere le operazioni stesse.

In ogni caso, il presidente deve procedere alla chiusura dell'urna contenente le schede non spogliate nonché della scatola o delle scatole nelle quali vengono riposte le schede spogliate. Sull'urna e sulle scatole vengono apposti cartelli riportanti, oltre all'indicazione della circoscrizione, del Comune e della Sezione, anche la scritta: «Schede non spogliate» e «Schede già spogliate».

Quindi raccoglie in uno o in due distinti plichi tutti gli altri documenti relativi alle operazioni elettorali sospese.

Ai plichi sono apposte le indicazioni già prescritte per l'urna e per le scatole, nonché il bollo della sezione e le firme del presidente, di due scrutatori, nonché, a loro richiesta, dei rappresentanti di lista e degli elettori presenti.

Quindi il presidente, prima di procedere alla chiusura dei verbali, provvede ad attestarvi i risultati delle operazioni di scrutinio compiute.

Un esemplare dei verbali, con l'urna, la scatola ed i plichi anzidetti, sarà immediatamente portato dal presidente o, per sua delegazione, da due scrutatori all'Ufficio centrale circoscrizionale o, nei Comuni con più sezioni che non siano sede di tale Ufficio, all'Ufficio della 1ª sezione, per l'inoltro.

CAPITOLO XXII

SALVAGUARDIA DELLA VALIDITÀ DEL VOTO

§ 92. — Principio di salvaguardia della validità del voto.

Il principio di salvaguardia della validità del voto trova espressa previsione negli articoli 64 e 69 del testo unico di cui al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Tali norme stabiliscono che la validità dei voti contenuti nella scheda debba essere ammessa ogniquale volta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo i casi di schede non conformi a legge o non recanti la firma di uno scrutatore o il bollo dell'ufficio elettorale di sezione o di schede che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Dalla chiara formulazione normativa e dal costante orientamento della giurisprudenza in materia (formatasi soprattutto in tema di elezioni comunali) emerge la individuazione di un principio, da ritenersi assolutamente fondamentale e da tenere debitamente presente nelle operazioni di scrutinio, di "favor voti".

Alla stregua di tale principio, il voto, ancorché non espresso nelle forme tipiche stabilite dal legislatore, può ritenersi valido tutte le volte in cui, da un lato, risulti manifesta la volontà dell'elettore (univocità del voto) e, dall'altro, per le modalità di espressione, non sia riconoscibile.

Le disposizioni che sanciscono la nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento devono essere qualificate di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda rechi segni, scritte od espressioni che inoppugnabilmente ed inequivocabilmente siano idonei a palesare la volontà dell'elettore di far riconoscere la propria identità: sono da considerare tali i segni che non trovino, al di fuori di questa, altra ragione o spiegazione, essendo estranei a ogni plausibile esigenza di espressione del voto.

Pertanto, non sono suscettibili di invalidare il voto mere anomalie del tratto ovvero erronee indicazioni del nome del candidato che non ne impediscano l'agevole identificazione.

Parimenti, non sono vicende idonee a determinare la nullità del voto i segni superflui o eccedenti o comunque giustificabili come un'espressione rafforzativa del suffragio, le incertezze grafiche nella individuazione dei candidati prescelti, l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore.

Il principio affermato dagli articoli 64 e 69 del testo unico n. 570/1960, infatti, risponde al fine primario di garantire il rispetto della volontà manifestata dal corpo elettorale e di assicurare a tutti gli elettori la possibilità di effettuare le loro scelte, anche a coloro, cioè, che non siano in grado di apprendere appieno

e di osservare alla lettera le istruzioni per le espressioni del voto (Cons. Stato, n. 199 del 25 febbraio 1997; n. 853 del 29 luglio 1997; n. 3861 del 10 luglio 2000; n. 1897 del 2 aprile 2001; n. 2291 del 12 aprile 2001).

Si rammenta pure che i segni che possono invalidare il voto sono esclusivamente quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.

§ 93. — Sovrapposizione di schede e salvaguardia della validità del voto.

Nel caso di contemporaneo svolgimento di più consultazioni e, quindi, di consegna all'elettore di più schede di voto, potrebbe darsi che, malgrado le avvertenze fornite dal presidente di seggio, le schede vengano sovrapposte dall'elettore l'una sull'altra, con l'effetto che il segno di voto regolarmente tracciato su una scheda si riverberi per pressione su quella sottostante: quest'ultima scheda, tuttavia, sempreché la volontà dell'elettore sia univoca e la scheda stessa non sia per altro verso da dichiararsi nulla per uno dei motivi previsti dalla legge, deve essere ritenuta assolutamente valida.

§ 94. — Principio della non riconoscibilità del voto.

Alla luce di quanto dianzi detto ai paragrafi 92 e 93, si evidenzia che, oltre al fondamentale principio della salvaguardia della validità del voto, un altro principio che assume grande rilevanza è quello della non riconoscibilità del voto stesso.

In merito alla riconoscibilità del voto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato (formatasi, come già detto, soprattutto in tema di elezioni comunali) ha chiarito che il voto è nullo solo quando dalla scheda emerge in modo inoppugnabile ed univoco l'intento dell'elettore di farsi riconoscere (1).

(1) — Sui principi di salvaguardia della validità del voto e di non riconoscibilità del voto stesso, si riportano, in aggiunta a quelle richiamate nel testo del presente paragrafo, le seguenti altre massime del Consiglio di Stato:

- è potenzialmente idoneo a far conoscere il votante, ed ha quindi valore di segno di riconoscimento, che rende nulla la scheda, il segno di croce apposto sulla facciata esterna (retro) della scheda (Sez. V, n. 400 del 9-9-1947);

- il voto espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dall'ufficio elettorale (nella specie, penna a sfera) può costituire idoneo mezzo di identificazione dell'elettore, ed è pertanto nullo (Adunanza Plenaria, n. 28 del 29-11-1979; Sez. V, n. 457 del 16-10-1981; Sez. V, n. 39 del 18-3-1985);

- non ha valore di segno di riconoscimento, che possa invalidare la scheda, il segno di voto sul contrassegno di lista, costituito da un semplice tratto di matita anziché da una croce (Sez. V, n. 400 del 9-9-1947; Sez. V, n. 862 del 27-12-1988; Sez. V, n. 660 del 26-10-1987);

- è valida la scheda che presenta segni vari e discontinui dovuti all'incerto e meccanico movimento della mano e privi di ogni parvenza di convenuta espressione figurativa, ovvero segni palesemente fortuiti (Sez. V, n. 305 del 2-4-1954; Sez. V, n. 539 del 22-5-1954; Sez. V, n. 157 del 1-7-1988; Sez. V, n. 660 del 26-10-1987);

- non è nulla la scheda che rechi, oltre ad un inequivoco segno di voto su una lista, un breve segno presso il contrassegno di altra lista (Sez. V, n. 289 del 30-4-1960).

Pertanto, non invalidano il voto espresso, non potendo assurgere, di per sé, al rango di segno di riconoscimento:

- mere anomalie del tratto, incertezze grafiche, l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, segni suscettibili di spiegazioni diverse rispetto alla volontà dell'elettore di farsi riconoscere (Sez. V, n. 374 del 4-2-2004; n. 6052 del 3-12-2001; n. 1897 del 2-4-2001; n. 5609 del 18-10-2000);

- il mero segno di abrasione rinvenuto su una scheda (Sez. V, n. 374 del 4-2-2004);

- il voto espresso da un elettore in sostituzione di uno precedentemente segnato e cancellato, per errore o per resipiscenza; tale voto va, quindi, ritenuto valido, purché nel caso concreto sia univoca la volontà dell'elettore stesso di recedere dalla precedente espressione di voto (Sez. V, n. 6052 del 3-12-2001; n. 1897 del 2-4-2001);

- l'allungamento verso il basso dell'ultima vocale del nominativo del candidato per il quale viene espressa la preferenza (Sez. V, n. 7561 del 18-11-2004);

- tre "ics" apposte sul nome prestampato del candidato a Sindaco (Sez. V, n. 374 del 4-2-2004);

- la trascrizione del nominativo del candidato sindaco nello spazio destinato all'indicazione della preferenza. Tale trascrizione, pure in mancanza di crocesegno sul simbolo, è da interpretarsi come conferma, benché superflua, del voto espresso per l'elezione del sindaco (Sez. V, n. 5187 del 28-9-2005) anche, eventualmente, in considerazione delle condizioni socio-culturali della collettività chiamata ad esprimere il voto (Sez. V, n. 7561 del 18-11-2004);

- l'erronea indicazione, nello spazio delle preferenze, nel riquadro del contrassegno di lista votato, di un cognome non riconducibile ad alcun candidato alle elezioni comunali, bensì riconducibile ad un candidato alle contestuali elezioni provinciali, potendo costituire la circostanza frutto di un'involontaria confusione (Sez. V, n. 459 del 3-2-2006);

- la preferenza espressa per il candidato utilizzando espressioni identificative quali diminutivi o soprannomi, comunicate in precedenza agli elettori, in quanto modalità di espressione della preferenza che può essere usata da qualunque elettore (Sez. V, n. 198 del 23-1-2007). Il voto è valido, naturalmente, sempre che si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore;

- l'indicazione del titolo professionale del candidato (Sez. V, n. 6052 del 3-12-2001). Tuttavia, costituisce segno di riconoscimento l'abbreviazione "geo" posta davanti al cognome del candidato sindaco, apparendo decisivo il fatto che l'abbreviazione più comune per designare la figura del geometra consiste nell'espressione "geom." (Sez. V, n. 3861 del 10-7-2000);

- l'errore grafico consistente nello scrivere il cognome del candidato sostituendo alla "v" una "p" (nel caso in questione: "Papese" al posto di "Pavese"). Tale errore va valutato tenendo conto delle connotazioni socio-culturali della collettività chiamata alle urne (Sez. V, n. 5187 del 28-9-2005).

La giurisprudenza prevalente del Consiglio di Stato è comunque ferma nel ritenere che è nullo il voto che contenga l'espressione di preferenza per un

nominativo che non corrisponde a quello di nessuno dei candidati, costituendo siffatta erronea indicazione un palese segno di riconoscimento del voto (Sez. V, n. 5742 del 2-9-2004; n. 374 del 4-2-2004; n. 2291 del 12-4-2001), salvo che, per il tipo di errore e per la collocazione del nominativo, possa ritenersi che si tratti esclusivamente di un errore dell'elettore dovuto ad ignoranza (Sez. V, n. 109 del 18-1-2006).

Sempre secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, costituiscono, invece, segni di riconoscimento idonei ad invalidare il voto le manifestazioni aggiuntive del tutto estranee alla scelta del candidato, quali ad esempio:

- il motto “sei forte”, riferito al candidato per cui si esprime la preferenza (Sez. V, n. 374 del 4-2-2004);
- la frase “candidato alla carica di consigliere” apposta dall'elettore prima del nome e cognome del candidato scelto, non trovando tale locuzione alcuna spiegazione logica e rivelandosi del tutto superflua, non casuale, né involontaria, tale da consentire la individuazione dell'elettore (Sez. V, n. 2291 del 12-4-2001);
- le parole “SI” od “OK” scritte sul rigo della preferenza, trattandosi di ipotesi di allontanamento volontario dalla modalità prescritta che non si può spiegare ragionevolmente come frutto di un errore materiale (Sez. V, n. 4933 del 21-9-2005).

§ 95. — Principio della univocità del voto e fattispecie di nullità o di validità e attribuibilità del voto.

Un ulteriore principio che, anche in relazione a quanto già detto nei precedenti paragrafi 92, 93 e 94, costituisce un corollario del fondamentale principio della salvaguardia della validità del voto è quello della univocità del voto.

Con riguardo a tale principio, si richiamano alcune recenti pronunce del Consiglio di Stato su specifiche fattispecie di seguito evidenziate (sebbene riferite in alcuni casi a elezioni comunali), nelle quali, a seconda dei casi, il riconoscimento o meno della univocità del voto ha comportato l'attribuzione o la dichiarazione di nullità del voto stesso (1):

(1) — In tema di validità della scheda, del voto di lista e del voto di preferenza, si riportano, in aggiunta a quelle riportate nel testo del presente paragrafo, alcune altre massime del Consiglio di Stato:

- è valida la scheda che, oltre al voto di lista ed ai voti di preferenza, rechi le stesse preferenze, annullate con una croce, in altro spazio corrispondente ad un contrassegno non votato (sez. V, n. 615 del 29-8-1972);
- il segno apposto in una scheda con una riga obliqua, che taglia tutte le righe destinate ai voti di preferenza, può interpretarsi come manifestazione di volontà di non dare voti di preferenza ai candidati della lista che l'elettore ha votato; la scheda è valida (Sez. V, n. 239 del 12-6-1981);
- è valido il voto espresso con un doppio segno di croce sul simbolo votato (Sez. V, n. 862 del 27-12-1988);
- è valida la scheda che reca voto di lista e relativi voti di preferenza nonché altro voto di lista abraso (Sez. VI, n. 157 del 10-3-1989);
- è nulla la scheda nella quale il segno di voto è posto a cavallo della linea di separazione tra due contrasegni (Sez. V, n. 539 del 22-4-1954);
- è invalida la scheda che reca, accanto al contrassegno di lista, non votato, in luogo del voto di preferenza, il nome di un candidato dello stesso partito ma per altra contemporanea elezione (Sez. V, n. 271 del 19-6-1981).

– voto espresso indicando prenomi di persone non candidate o presenti in altra lista. Il voto espresso indicando prenomi di persone non candidate, o presenti in altra lista, va annullato quando, essendovi più candidati con lo stesso cognome, non può evincersi in maniera sicura la volontà dell'elettore (Sez. V, n. 3459 del 28-5-2004);

– scheda recante preferenza per due sindaci. È nulla la scheda recante preferenza per due sindaci. Nel sistema elettorale comunale, infatti, il voto è valido solo se esprime, direttamente od indirettamente, la preferenza per un candidato sindaco. Né potrebbe essere annullato il solo voto relativo al sindaco, posto che non è consentito votare una lista, senza scegliere il sindaco collegato, od un altro candidato sindaco (Sez. V, n. 6052 del 3-12-2001);

– voto espresso indicando prenomi erranei. L'erronea indicazione del nome di battesimo del candidato, con corretta indicazione del cognome, non giustifica, in assenza di candidati di altre liste aventi lo stesso cognome, dubbi o incertezze circa la volontà dell'elettore. Per quanto riguarda la riconoscibilità del voto, è plausibile che l'imprecisione sia frutto di un errore mnemonico, non improbabile poiché non necessariamente il voto di preferenza riflette una conoscenza diretta del candidato prescelto (Sez. V, n. 1020 del 22 febbraio 2001).

Con riferimento, infine, a determinate altre specifiche fattispecie di seguito elencate, lo stesso Consiglio di Stato ha avuto modo di pronunciarsi dettando principi utili ai fini del riconoscimento di validità della scheda e del voto e dell'attribuzione del voto medesimo:

– scheda recante voto sul contrassegno di una lista e una preferenza per candidati della stessa lista, nonché un segno di voto sul contrassegno di altra lista. In tale caso il voto è attribuito alla lista alla quale appartiene il candidato indicato, in applicazione del principio emergente dall'art. 57, penultimo comma, del D.P.R. n. 570/1960. Tale principio, originariamente dettato per le elezioni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, appare applicabile anche al sistema di votazione nei comuni con popolazione inferiore al detto limite (Sez. V, n. 2291 del 12-4-2001; Sez. V, n. 6685 del 14-11-2006);

– scheda in cui l'elettore indica, oltre al candidato sindaco prescelto e al suo contrassegno (ed eventualmente la preferenza al candidato consigliere comunale per una lista collegata al candidato sindaco), anche una preferenza per un candidato consigliere appartenente ad una lista non collegata. Il voto con cui l'elettore indica senza dubbio il candidato sindaco prescelto ed il di lui contrassegno – come quello con cui esprime la preferenza al candidato consigliere comunale per una lista collegata al candidato sindaco – è valido perché inequivocabilmente lascia individuare la forza politica cui esso si riferisce anche nel caso in cui l'elettore esprima pure una preferenza per un candidato consigliere appartenente ad una lista non collegata. Viceversa, il voto a quest'ultimo è nullo, per l'evidente ragione di non poter legittimamente considerare sullo stesso piano giuridico i due tipi di voto (Sez. V, n. 1520 del 15-3-2001);

– scheda senza croce sul simbolo di lista, recante l'indicazione, nella casella a fianco del contrassegno di lista, del solo cognome del candidato consigliere, che

corrisponde sia ad un candidato della lista n.1 sia ad un candidato della lista n.2. Il voto è validamente espresso, in quanto le incertezze che potrebbero derivare dalla presenza in altre liste di candidati aventi lo stesso cognome sono superate, sul piano formale, dal disposto dell'art. 57, comma V, D.P.R. n. 570/1960; sul piano logico, dalla circostanza che il cognome del candidato è stato indicato nel riquadro riservato a ricevere i voti di una sola e ben determinata lista, individuata in modo chiaro ed univoco sia dal proprio simbolo sia dal nominativo del candidato alla carica di sindaco (Sez. V, n. 1020 22 febbraio 2001).

CAPITOLO XXIII

LO SCRUTINIO

§ 96. — Inizio dello scrutinio.

Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, prima di dare inizio alle operazioni di scrutinio, senza aprire l'urna contenente le schede votate, dovrà dapprima agitarla perché le schede possano opportunamente mescolarsi.

Dopo di ciò il presidente provvederà all'apertura dell'urna stessa e alle operazioni di spoglio.

§ 97. — Sistema elettorale.

Per fare bene intendere il procedimento da seguire nello scrutinio, sarà opportuno premettere alcune spiegazioni sul sistema elettorale.

La elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario, è disciplinata, oltre che dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, anche dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, secondo la quale quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti sulla base di liste provinciali con sistema proporzionale, mentre il rimanente quinto viene eletto con sistema maggioritario sulla base di liste regionali. Inoltre la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, ha introdotto l'elezione diretta del presidente della giunta regionale, prevedendo la proclamazione a tale carica del candidato capolista della lista regionale che ha conseguito il maggior numero di voti validi.

Si soggiunge che il candidato alla carica di presidente della Giunta regionale riporterà ovviamente lo stesso numero di voti della lista regionale di cui fa parte.

Le operazioni di calcolo per il riparto dei seggi tra le varie liste, così come le proclamazioni degli eletti, sia a livello circoscrizionale che a livello regionale, sono rispettivamente demandate agli Uffici centrali circoscrizionali ed agli Uffici centrali regionali.

Gli Uffici elettorali di sezione, quindi, debbono solamente raccogliere e registrare gli elementi che dovranno poi servire di base a detti calcoli e cioè: i voti delle liste provinciali, i voti delle liste regionali e i voti di preferenza per i candidati delle liste provinciali.

Per completezza, si soggiunge altresì che la stessa legge costituzionale n. 1/1999, nel modificare o sostituire alcuni articoli della Costituzione, tra i quali l'art. 122, ha stabilito, tra l'altro, che il sistema di elezione del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali venga disciplinato con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali fissati con legge della Repubblica e che, in particolare, il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, venga eletto a suffragio universale e diretto. I principi fondamentali concernenti, tra l'altro, il sistema di

elezione del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono stati stabiliti con legge 2 luglio 2004, n. 165. Tuttavia, nelle regioni a statuto ordinario che non abbiano ancora provveduto a dotarsi di un proprio sistema elettorale, non esercitando, quindi, la relativa potestà statutaria e legislativa attribuita ai sensi del nuovo testo dell'art. 122 della Costituzione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge statale più sopra richiamate.

§ 98. — Vari modi per esprimere il voto.

Come già illustrato nel paragrafo 46, la legge 23 febbraio 1995, n. 43, ha espressamente disciplinato le varie modalità con le quali l'elettore può esprimere validamente il proprio voto, modalità che, pertanto, si intendono qui integralmente richiamate.

Nonostante la puntualità della previsione legislativa e delle corrispondenti istruzioni ministeriali, peraltro, è stato dato di rilevare già con la previgente normativa che non sempre le modalità di voto vengono puntualmente osservate dagli elettori.

Ciò ha comportato, da parte dei Presidenti degli Uffici elettorali di sezione, l'adozione di criteri spesso disomogenei o difformi per dichiarare la validità o meno dei voti contenuti nelle schede votate; tale circostanza ha dato luogo ad un rilevante contenzioso elettorale.

Allo scopo di evitare o, comunque, di attenuare il fenomeno — e, nell'impossibilità di individuare dettagliatamente e con completezza tutte le possibili e diverse modalità di espressione del voto che possono comportare o meno la nullità dello stesso — si è ritenuto opportuno allegare alla presente pubblicazione talune esemplificazioni, che possono servire da guida nella valutazione sulla validità dei voti espressi (allegato A a pagina 209).

§ 99. — Spoglio e registrazione dei voti.

Assegnati i compiti per le operazioni di scrutinio ai singoli componenti del seggio, il presidente — come già ricordato nel paragrafo 96 — apre l'urna contenente le schede votate, dopo averla agitata affinché le schede stesse possano opportunamente mescolarsi, e procede alle operazioni di spoglio.

Date le particolari caratteristiche tecniche del sistema elettorale, si richiede la massima diligenza e precisione nell'adempimento del compito relativo alla registrazione dei voti.

Per tale procedimento si osservano le norme dell'art. 68 del T.U. 570/60 e dell'articolo 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

Pertanto, lo scrutatore designato dalla sorte estrae dall'urna una scheda per volta e la consegna al presidente.

Il presidente, ove risulti votato il contrassegno di una lista provinciale, ne dà lettura ad alta voce, precisando altresì, se occorre, il numero progressivo della lista stessa; se la scheda contiene voti di preferenza, il presidente legge il cognome del candidato al quale la preferenza è attribuita.

Laddove risulti votato il contrassegno di una lista regionale, tanto nel caso che quest'ultima sia collegata alla predetta lista provinciale quanto nel caso che non lo sia (c.d. voto disgiunto), il presidente dà lettura ad alta voce di tale contrassegno e del nome del capolista.

Laddove, invece, non risulti segno di votazione su alcun contrassegno di lista regionale, il presidente attribuisce il voto alla lista regionale collegata alla lista provinciale prescelta, leggendone il contrassegno e il nome del capolista.

Si ricorda, infatti, che qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata e del suo capolista.

Diversamente, laddove il voto sia espresso esclusivamente sul contrassegno (o su uno dei contrassegni) di una lista regionale, il presidente ne dà lettura, indicando anche il nome del suo capolista, e tale manifestazione di voto – come già ricordato – non comporta alcuna attribuzione di voto alla lista o alle liste provinciali collegate.

Il presidente passa quindi la scheda così spogliata allo scrutatore che, insieme al segretario, prende nota, negli appositi prospetti delle tabelle di scrutinio, del numero dei voti raggiunti di volta in volta da ciascuna lista provinciale e da ciascun candidato della lista provinciale stessa in base alle preferenze riportate nonché da ciascuna lista regionale.

Il segretario, inoltre, proclama ad alta voce i voti riportati da ciascuna lista provinciale ed i voti di preferenza di ciascun candidato, nonché i voti riportati da ciascuna lista regionale.

Proclamati ad alta voce i voti riportati da ciascuna lista provinciale ed i voti di preferenza di ciascun candidato nonché i voti riportati da ciascuna lista regionale, un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella scatola dalla quale furono tolte le schede non utilizzate, curando di tenere ben distinte le schede che non contengono voti di preferenza da quelle che invece contengono espressioni preferenziali.

Solo quando la scheda scrutinata è stata riposta nella predetta scatola, è consentito estrarre dall'urna un'altra scheda da scrutinare. Si rammenta, infatti, che l'art. 68, terzo comma, del testo unico n. 570/1960 stabilisce espressamente che “è vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto”.

La vigente normativa, pertanto, non consente l'estrazione contemporanea dall'urna di più schede ed un provvisorio accantonamento di uno o più gruppi di esse per un successivo spoglio.

La violazione delle anzidette prescrizioni comporta la pena della reclusione da 3 a 6 mesi (art. 96, secondo comma, del testo unico n. 570/1960).

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

Si richiama quindi la particolare attenzione dei presidenti di seggio sulla scrupolosa ed esatta osservanza delle presenti istruzioni e in special modo sull'ordine con il quale le operazioni di spoglio e registrazione dei voti contenuti in ciascuna scheda devono essere compiute.

§ 100. — Casi di nullità. - Schede bianche.

Prima di passare ad esaminare i vari casi di nullità, si richiamano nuovamente la norma dell'art. 69, primo comma, del T.U. n. 570, il quale stabilisce che *la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogniqualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore* e le istruzioni impartite nel capitolo XXII sul principio di salvaguardia della validità del voto e sugli altri principi da tenere presenti nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio nonché le esemplificazioni riportate nell'allegato A a pag. 209.

Nel corso dello scrutinio possono verificarsi, in base al disposto degli artt. 54, 57 e 69, secondo comma, del testo unico 570/1960, tre diverse specie di nullità, di cui una totale e due parziali:

- 1) schede nulle;
- 2) schede contenenti voti nulli per le liste provinciali ma voti validi per le liste regionali;
- 3) schede contenenti voti di preferenza nulli.

1) **Schede nulle.** — Si ha la nullità totale della scheda nei seguenti casi:

a) quando la scheda — tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista (provinciale o regionale), quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto - presenti, però, scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

b) quando la scheda — tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista (provinciale o regionale), quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto — non sia però conforme al modello di cui all'art. 2 del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50, e alle allegate tabelle A e B, oppure non porti il bollo della sezione o la firma dello scrutatore ai sensi dell'art. 47 del T.U. n. 570/1960;

c) quando la volontà dell'elettore si sia manifestata in modo non univoco e non sussiste quindi alcuna possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la lista (regionale e/o provinciale) prescelta.

Si supponga, ad esempio, che l'elettore abbia tracciato distinti segni su due o più nominativi di capilista regionale, o su due o più contrasegni di liste regionali, o che abbia tracciato un unico segno a cavallo di più riquadri contenenti i contrasegni di liste regionali.

LA DICHIARAZIONE DI NULLITA' DEL VOTO ESPRESSO PER LA LISTA REGIONALE DETERMINA, IN OGNI CASO, LA NULLITA' DELLA SCHEDA E QUINDI ANCHE DEL VOTO PER LA LISTA PROVINCIALE E DEL VOTO DI PREFERENZA EVENTUALMENTE ESPRESSI.

2) Schede contenenti voti nulli per le liste provinciali ma voti validi per le liste regionali. — Ricorre tale ipotesi di nullità parziale quando la volontà

dell'elettore, pur risultando univoca ai fini della validità o attribuibilità del voto alla lista regionale, non si è manifestata in modo univoco per la lista provinciale e non sussiste quindi alcuna possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza eventualmente espresso, di identificare la lista provinciale prescelta.

3) **Schede contenenti voti di preferenza nulli.** — I casi di nullità del voto di preferenza sono tassativamente e chiaramente indicati dall'art. 57 del T.U. n. 570/1960, al quale si fa integrale riferimento.

Si tenga, in questa sede, presente la norma, basata sui principi generali del sistema proporzionale col metodo delle liste concorrenti, secondo la quale le fattispecie di nullità della scheda, di cui al punto 1), o di nullità del voto alla lista provinciale, di cui al punto 2), determinano, *in ogni caso*, la nullità dei voti di preferenza eventualmente espressi nella scheda stessa.

Invece la nullità dei voti di preferenza o le eventuali contestazioni sui medesimi non importano necessariamente la nullità della scheda, la quale, se non è nulla per altre cause, rimane valida agli effetti del voto alla lista provinciale (oltre che alla lista regionale).

Pare opportuno precisare che, essendo stata soppressa la facoltà di esprimere il voto di preferenza a mezzo di numeri e dovendo ora gli elettori esprimere tale voto esclusivamente scrivendo il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, occorre dare la più ampia applicazione al principio sancito dall'art. 69 del T.U. 570, in base al quale deve essere ammessa la validità del voto ogni qual volta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore: ciò comporta che debba essere ritenuto valido il voto di preferenza anche se espresso con errori ortografici che non impediscano comunque di individuare il candidato prescelto.

Si tenga sempre conto, con riferimento a tutte le descritte fattispecie di nullità totale o parziale, che i segni che possono invalidare la scheda o le espressioni di voto in essa contenuti sono soltanto quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.

Si considerano bianche le schede che, regolarmente munite del bollo e della firma, non portano alcuna espressione di suffragio, né segni o traccia di scrittura.

Sebbene la legge nulla disponga al riguardo, si ritiene opportuno, analogamente a quanto stabilito per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, che tali schede vengano, al momento stesso dello scrutinio, bollate sul retro con il timbro della sezione (art. 68, secondo comma, del testo unico n. 570/1960).

Del numero delle schede bianche e delle schede nulle e, per ogni lista regionale e provinciale nonché per ogni candidato, dei voti di lista e di preferenza dichiarati nulli deve essere presa nota nel verbale.

Le schede bianche, le schede nulle e i voti di lista o di preferenza nulli vanno registrati, separatamente, sulle tabelle di scrutinio negli appositi prospetti.

Le schede bianche e le schede nulle debbono essere di volta in volta vidimate da almeno due componenti l'Ufficio ed incluse nella Busta n. 5 (R.)/D per essere allegate al verbale.

Le schede contenenti voti dichiarati nulli per le liste provinciali ma valide per le liste regionali nonché le schede contenenti voti di preferenza nulli, dopo essere di volta in volta parimenti vidimate da almeno due componenti l'Ufficio, vanno incluse nella Busta n. 6 (R.)/D per essere allegate al verbale.

§ 101. — Voti contestati.

Durante lo scrutinio possono nascere incidenti ed essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda, sia per quanto riguarda il voto di lista sia relativamente ai voti di preferenza.

Al riguardo occorre far presente che, tenuto conto del principio sancito dall'art. 69, primo comma, del T.U. n. 570, secondo il quale la validità dei voti deve essere ammessa ogniqualvolta possa desumersi la effettiva volontà dell'elettore, ed in considerazione che le cause di nullità sono state ben delimitate dal predetto articolo, le contestazioni dovrebbero ridursi a pochi casi.

Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide in via provvisoria il presidente del seggio, sentiti gli scrutatori (art. 54, primo comma, del T.U. n. 570); è rimesso, quindi, alla capacità ed alla sagacia del presidente il compito di frustrare ogni eventuale tentativo da parte di alcuno, di sollevare, senza fondato motivo, incidenti o contestazioni, per turbare l'andamento delle operazioni o per rendere incerti i risultati dello scrutinio, tenuto conto che il parere degli scrutatori è obbligatorio ma non per lui vincolante.

Nel verbale deve essere indicato il numero totale delle schede contestate e non attribuite, che costituirà la sommatoria del numero delle schede contenenti voti alle liste regionali contestati e non attribuiti e il numero delle schede contenenti voti alle liste provinciali contestati che non sono stati comunque attribuiti alle liste regionali.

Inoltre, per ogni scheda contestata, sia che venga assegnata, sia che non venga assegnata, devono essere indicate le liste regionali e/o le liste provinciali il cui voto è stato contestato nonché le preferenze contestate, i motivi della contestazione e le decisioni prese.

Le decisioni del presidente, peraltro, hanno carattere provvisorio, in quanto i *voti contestati e provvisoriamente non assegnati* vengono ripresi in esame dall'Ufficio centrale circoscrizionale che decide, ai fini della ripartizione dei seggi tra le liste e della proclamazione degli eletti, sulla assegnazione o meno dei voti stessi.

Le schede corrispondenti ai voti di lista e/o di preferenza contestati, immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due componenti l'Ufficio, devono essere inserite, unite da apposita fascetta, quelle contenenti voti provvisoriamente assegnati, nella *Busta n. 5 (R.)/B* e, quelle contenenti voti provvisoriamente non assegnati, nella *Busta n. 5 (R.)/C*, per essere poi allegate al verbale.

Le schede contestate per le liste provinciali e/o per le preferenze ma valide per le liste regionali sono inserite nella *Busta n. 6/R*.

§ 102. — Operazioni di controllo dello spoglio.

Ultimato lo scrutinio, dopo, cioè, che nell'urna non sia rimasta più alcuna scheda da estrarre, il presidente toglie dalla scatola tutte le schede spogliate e le conta. Indi conta le schede che, durante lo scrutinio, sono state poste da parte perché contenenti voti contestati, provvisoriamente assegnati o non, le schede nulle e le schede bianche e verifica se il totale di tutte queste schede più quelle contenenti voti validi corrisponde a quello risultante dalle tabelle di scrutinio.

Effettuato il controllo dei risultati registrati nelle tabelle di scrutinio, il presidente accerta, a norma dell'art. 68, sesto comma, del T.U. n. 570, se il numero delle schede spogliate sia eguale al numero dei votanti già accertato.

Nel caso di mancata corrispondenza, il presidente deve indicarne i motivi nel verbale.

§ 103. — Risultato dello scrutinio.

Al termine delle operazioni di controllo descritte nei paragrafi precedenti, il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale (art. 70, primo comma, del T.U. n. 570).

§ 104. — Chiusura del verbale. - Formazione dei plichi con i verbali e gli atti dello scrutinio.

Terminate le operazioni relative allo scrutinio per la elezione del Consiglio regionale di cui ai paragrafi precedenti, il presidente procede alla chiusura del verbale ed alla formazione dei plichi per la trasmissione, agli Uffici competenti, degli atti e documenti della votazione e dello scrutinio.

1) Pertanto, include:

a) nella *Busta n. 5 (R.)/B* le schede corrispondenti ai voti *contestati e provvisoriamente assegnati* e le carte relative;

b) nella *Busta n. 5 (R.)/C* le schede corrispondenti ai voti *contestati e provvisoriamente non assegnati* e le carte relative;

2) riunisce le anzidette *Buste n. 5 (R.)/B* e *n. 5 (R.)/C* nella *Busta n. 5 (R.)/A* con una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in rosso) e tutte le carte relative alle proteste e ai reclami in ordine alle operazioni della sezione per la elezione del Consiglio regionale;

3) include nella *Busta n. 5 (R.)/D* le schede bianche e le schede nulle;

4) raccoglie nella *Busta n. 5 (R.)/E* le schede deteriorate, le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore oppure ritirate ad elettori per artificioso indugio nel voto o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto.

La *Busta n. 5 (R.)/A*, confezionata come descritto al n. 2 del presente paragrafo, e le *Buste n. 5 (R.)/D* e *n. 5 (R.)/E* vengono incluse nella *Busta n. 5 (R.)* destinata a contenere un esemplare del verbale e gli atti ad esso allegati;

5) chiude tutte le schede valide della sezione, previo conteggio del numero complessivo di esse, e una copia delle *tabelle di scrutinio* (frontespizio stampato in

nero) nella *Busta n. 6 (R.)*. Sono incluse tra le anzidette schede sia quelle valide per la lista regionale ma contenenti voti nulli per la lista provinciale, sia quelle valide anche per la lista provinciale ma contenenti voti di preferenza nulli, tenendo distinti tra loro tali gruppi di schede con apposite fascette.

Su tale busta vengono apposti l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo della sezione, le firme del presidente, di almeno due scrutatori, dei rappresentanti delle liste dei candidati e degli elettori presenti che ne facciano richiesta.

Il plico viene messo da parte per essere inviato, insieme con il plico contenente il verbale delle operazioni della sezione, all'Ufficio centrale circoscrizionale.

La consegna del plico contenente il verbale {Busta n. 5 (R.)} e del plico con le schede valide della sezione {Busta n. 6 (R.)} dovrà essere effettuata dal presidente o, per sua delegazione scritta, da due scrutatori all'Ufficio centrale circoscrizionale oppure, nei Comuni con più di una sezione che non siano sede di detto Ufficio, all'Ufficio della 1ª sezione che provvederà all'inoltro all'Ufficio centrale circoscrizionale (art. 14 della legge n. 108).

L'altro esemplare del verbale, chiuso in apposito plico [*Busta n. 7 (R.)*], viene subito depositato nella segreteria del Comune.

Nel caso in cui presso la sezione non si sia resa necessaria la verbalizzazione delle operazioni indicate nell'allegato n. 1 (votazione degli elettori ricoverati in luoghi di cura o presenti nei luoghi di detenzione o degli elettori ammessi al voto domiciliare), il presidente, prima di includere i due esemplari del verbale nelle rispettive buste, dovrà provvedere a strappare lungo la linea tratteggiata l'allegato stesso, che potrà, pertanto, essere definitivamente reso inutilizzabile e accantonato.

CAPITOLO XXIV

RICONSEGNA DEL MATERIALE

§ 105. — Persone incaricate di ritirare il materiale.

Completate le operazioni di scrutinio, il presidente dell'ufficio di sezione curerà la riconsegna del materiale della sezione al rappresentante del Comune o della Forza pubblica più elevato in grado, in servizio presso la sezione.

§ 106. — Confezione del plico con il materiale da restituire.

Nell'apposita *Busta n. 8 (R.)* saranno posti, a cura del presidente e del segretario della sezione, il contenitore con il bollo della sezione (togliendo da esso la bottiglietta d'inchiostro, se è stata aperta per bagnare il tampone inchiostatore, per evitare che, versandosi, deteriori il contenitore ed il timbro stesso), l'eventuale secondo bollo consegnato alle sezioni nella cui circoscrizione si trovino luoghi di cura o di detenzione oppure abbiano dimora elettori ammessi al voto domiciliare, le matite copiative rimaste, le pubblicazioni, gli stampati e gli oggetti di cancelleria avanzati nonché una copia del verbale di riconsegna al Comune del materiale della sezione [*modello n. 245-AR/12*].

Il plico, recante le firme del presidente e del segretario, sarà chiuso alla presenza del rappresentante del Comune o, in sua assenza, del rappresentante della Forza pubblica più elevato in grado in servizio presso la sezione e ritirato dall'incaricato del Comune o dal rappresentante della Forza pubblica per essere consegnato subito alla segreteria del Comune.

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI PENALI

CAPITOLO XXV
SANZIONI PENALI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DEI SEGGI

§ 107. — Sanzioni penali previste per i componenti degli Uffici elettorali di sezione.

Quantunque nessuna disposizione di legge lo prescriva, sarà tuttavia opportuno che i presidenti delle sezioni, all'atto della costituzione dell'Ufficio, nell'esortazione di rito che rivolgeranno ai componenti del seggio perché assolvano le delicate funzioni ad essi affidate con la dovuta imparzialità e con il necessario zelo, facciano anche un accenno sommario alle sanzioni penali cui possono andare incontro i componenti degli Uffici elettorali per infrazioni alle norme della legge elettorale.

Gli articoli del T.U. n. 570, sui quali sarà opportuno che venga richiamata l'attenzione dei membri dei seggi, sono i seguenti: 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 98 e 99.

§ 108. — Sanzioni penali previste per coloro che turbano, comunque, le operazioni di votazione e di scrutinio.

Sanzioni penali sono sancite dagli articoli 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98 e 99 del T.U. n. 570 anche a carico di chiunque turbi, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio.

CAPITOLO XXVI

AZIONE PENALE

§ 109. — Chi può promuovere l'azione penale.

È compito precipuo del presidente dell'Ufficio elettorale rilevare i casi di infrazione alla legge che rivestano estremi di reato. Egli, avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 46 del T.U. n. 570, può anche disporre l'espulsione o l'arresto dei membri dell'Ufficio, degli elettori e di chiunque altro disturbi il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commetta reato.

Il presidente, nella sua veste di pubblico ufficiale, ha l'obbligo di fare rapporto al Pubblico Ministero o ad un ufficiale di Polizia giudiziaria di ogni infrazione da chiunque commessa alle norme penali contenute nel cennato T.U. n. 570 della quale venga comunque a conoscenza (art. 331 del nuovo codice di procedura penale).

In caso di assenza o di impedimento del presidente dell'Ufficio elettorale, i poteri anzidetti sono attribuiti al vicepresidente, che lo sostituisce.

Anche gli scrutatori ed il segretario hanno l'obbligo di rilevare eventuali infrazioni alle norme elettorali che si dovessero riscontrare durante le operazioni di votazione e di scrutinio, e, a seconda che in esse incorrano il presidente o il vicepresidente, ovvero elettori o rappresentanti delle liste dei candidati, dovranno provvedere a richiedere l'intervento della competente Autorità giudiziaria, oppure a sollecitare il presidente o il vicepresidente perché procedano a fare il prescritto rapporto.

Il medesimo obbligo compete agli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate incaricati di prestare servizio d'ordine pubblico presso le sezioni elettorali.

Infine, qualunque elettore che, trovandosi presente nella sala delle elezioni, rilevi eventuali infrazioni od irregolarità nelle operazioni di votazione, potrà procedere alla relativa denuncia.

**DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE**

I

NORME SULLE ELEZIONI REGIONALI

LEGGE 17 febbraio 1968, n. 108.

Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale.

LEGGE 23 febbraio 1995, n. 43.

Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1995, n. 50.

Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative della primavera del 1995.

LEGGE COSTITUZIONALE 22 novembre 1999, n. 1.

Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni.

LEGGE 2 luglio 2004, n. 165

Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

LEGGE 17 febbraio 1968, n. 108.

Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 6 marzo 1968)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Norme generali

I consigli regionali delle regioni a statuto normale sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.

Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.

Il territorio di ciascuna regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province.

I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli comunali con oltre 15.000 abitanti (1) (2).

(Omissis).

(1) — Limite di popolazione che deve intendersi così modificato in seguito all'entrata in vigore degli articoli 5, 6 e 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (ora artt. 71, 72 e 73 del decreto legislativo n. 267/00).

(2) — Si vedano anche la legge n. 43/95 e la legge costituzionale n. 1/99.

Art. 9. (1)

Liste di candidati

(Omissis).

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

(Omissis).

Art. 12. (2)

Norme speciali per gli elettori

Gli elettori di cui all'articolo 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della regione, con le modalità di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45 del citato testo unico, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

Art. 13. (3)

Voto di preferenza

L'elettore può manifestare una sola preferenza.

Art. 14.

Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale

I presidenti degli Uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.

Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.

Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.

(Omissis).

(1) — L'art. 1, comma 11, della legge n. 43/95 ha esteso l'applicabilità dell'art. 9 anche alle liste regionali ed ai candidati in esse compresi.

(2) — Vedasi anche l'art. 1, lettere d), e), ed f), del decreto-legge n. 161/1976.

(3) — L'articolo è stato così sostituito dall'articolo 1, comma 10, della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

LEGGE 23 febbraio 1995, n. 43.

Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 1995)

(Omissis).

Art. 2.

1. La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza (1). Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata.

(Omissis).

(1) — Per le elezioni regionali l'elettore può esprimere una sola preferenza (art. 13 della legge n. 108/68).

DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1995, n. 50 (*).

Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative della primavera del 1995.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1995)

(Omissis).

Art. 2.

1. Le schede di votazione per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario devono avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle allegate tabelle A e B.

(Omissis).

(*) Convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1995, n. 68, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1995.

TABELLA A
(prevista dall'art. 2, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE REGIONI A STATUTO NORMALE

PARTE I		PARTE II		PARTE III		PARTE IV	
Lista provvisoria 1	Voto di preferenza	NOME E COGNOME DEL CAPOLISTA REGIONALE Lista regionale collegata 1		Lista provvisoria 10	Voto di preferenza	Lista regionale collegata 10	
Lista provvisoria 2	Voto di preferenza	NOME E COGNOME DEL CAPOLISTA REGIONALE Lista regionale collegata 2		Lista provvisoria 11	Voto di preferenza	Lista regionale collegata 11	
Lista provvisoria 3	Voto di preferenza	NOME E COGNOME DEL CAPOLISTA REGIONALE Lista regionale collegata 3		Lista provvisoria 12	Voto di preferenza	Lista regionale collegata 12	
Lista provvisoria 4	Voto di preferenza	NOME E COGNOME DEL CAPOLISTA REGIONALE Lista regionale collegata 4		Lista provvisoria 13	Voto di preferenza	Lista regionale collegata 13	
Lista provvisoria 5	Voto di preferenza	NOME E COGNOME DEL CAPOLISTA REGIONALE Lista regionale collegata 5		Lista provvisoria 14	Voto di preferenza	Lista regionale collegata 14	
Lista provvisoria 6	Voto di preferenza	NOME E COGNOME DEL CAPOLISTA REGIONALE Lista regionale collegata 6		Lista provvisoria 15	Voto di preferenza	Lista regionale collegata 15	
Lista provvisoria 7	Voto di preferenza	NOME E COGNOME DEL CAPOLISTA REGIONALE Lista regionale collegata 7		Lista provvisoria 16	Voto di preferenza	Lista regionale collegata 16	
Lista provvisoria 8	Voto di preferenza	NOME E COGNOME DEL CAPOLISTA REGIONALE Lista regionale collegata 8		Lista provvisoria 17	Voto di preferenza	Lista regionale collegata 17	
Lista provvisoria 9	Voto di preferenza	NOME E COGNOME DEL CAPOLISTA REGIONALE Lista regionale collegata 9		Lista provvisoria 18	Voto di preferenza	Lista regionale collegata 18	

Segue: TABELLA A

N.B. — La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: la prima e la seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, racchiusi in un rettangolo, i contrassegni delle liste presentate a livello provinciale, con una riga, posta a destra di ciascun contrassegno destinata all'espressione dell'eventuale voto di preferenza.

Sulla destra di ogni rettangolo, nel quale sono riportati il contrassegno od i contrassegni di ogni lista provinciale, sono stampati il nome ed il cognome del capolista della lista regionale collegata con, accanto a destra, il contrassegno ovvero i contrassegni della medesima lista regionale, collocati, geometricamente, in posizione centrale rispetto al rettangolo ovvero all'insieme dei rettangoli contenenti i contrassegni delle liste provinciali.

La lista provinciale e la lista regionale collegata sono contrassegnate dal medesimo simbolo. - Se più liste provinciali sono collegate alla stessa lista regionale, quest'ultima è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.

I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere in numero superiore a nove. - Le parti terza e quarta debbono essere utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse.

Qualora debbano essere riprodotti i contrassegni di più di nove liste provinciali, collegate con la stessa lista regionale, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata in senso verticale, in modo da consentire la stampa dei contrassegni di tutte le liste provinciali collegate. - In ogni caso, i contrassegni da riprodurre a destra del nome e cognome del capolista della lista regionale debbono essere contenuti nello stesso spazio.

I rettangoli più ampi, contenenti il nome e cognome del capolista regionale ed il contrassegno od i contrassegni delle liste regionali, sono disposti, sulla scheda, secondo l'ordine risultante dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale regionale ed avente efficacia per tutte le circoscrizioni elettorali della Regione. - I rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista provinciale e la linea destinata all'eventuale indicazione della preferenza sono collocati, all'interno del rettangolo più ampio con il nome e cognome del capolista regionale ed il contrassegno od i contrassegni delle liste regionali, seguendo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale. - I contrassegni delle liste regionali a destra del nome e cognome del capolista regionale sono disposti nella stessa sequenza determinata dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

La scheda deve essere piegata verticalmente, in modo che la prima parte ricada, verso destra, sulla seconda parte, entrambe sulla terza, il tutto sulla quarta ed, eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. - La scheda, così piegata, dev'essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative al tipo di elezione, alla denominazione della Regione a statuto normale, alla data della votazione, alla circoscrizione elettorale regionale, alla firma dello scrutatore ed al bollo della sezione.

TABELLA B
(prevista dall'art. 2, comma 1)

**MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE REGIONI A STATUTO NORMALE**

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE del (denominazione della Regione a statuto normale) (data dell'elezione) CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE di (denominazione della Provincia)	SCHEDA PER LA VOTAZIONE	FIRMA DELLO SCRUTATORE BOILLO DELLA SEZIONE
--	------------------------------------	---

LEGGE COSTITUZIONALE 22 novembre 1999, n. 1.

Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22 dicembre 1999)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 121 della Costituzione)

1. All'articolo 121 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo comma, sono soppresse le parole: «e regolamentari»;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 122 della Costituzione)

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 122. — Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto, Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta».

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 123 della Costituzione)

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 123. — Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi» (1).

Art. 4.

(Modifica dell'articolo 126 della Costituzione)

1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 126. — Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei

(1) — All'art. 123 della Costituzione è stato aggiunto, dall'art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, un quarto comma, che così recita:

«In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali».

componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio».

Art. 5.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:

a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli:

b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale,

presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO

LEGGE 2 luglio 2004, n. 165.

Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2004)

Capo I

Art. 1

(Disposizioni generali)

1. Il presente capo stabilisce in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.

Art. 2.

(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di ineleggibilità)

(Omissis).

Art. 3.

(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di incompatibilità)

(Omissis).

Art. 4.

(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di sistema di elezione)

1. Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;

b) contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto,

di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;

c) divieto di mandato imperativo.

Capo II

Art. 5.

(Durata degli organi elettivi regionali)

1. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione.

II

NORME SULLE ELEZIONI COMUNALI

*(applicabili alle elezioni regionali a norma dell'art. 1, sesto comma,
della legge 17 febbraio 1968, n. 108)*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570.

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali.

LEGGE 25 marzo 1993, n. 81

Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 132.

Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570.

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali.

*(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 152 del 23 giugno 1960)*

(Omissis).

Art. 20.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 20, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 8)

In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori (1), di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente e di un segretario.

Il presidente è designato dal presidente della corte di appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del presidente, siano idonei all'ufficio, escluse le categorie di cui all'art. 23.

L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello sarà tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco delle persone eleggibili all'ufficio di presidente di seggio elettorale (2).

In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

(Omissis).

Art. 23.

(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 10)

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età (3);

(1) — Il numero degli scrutatori di ogni ufficio elettorale di sezione è stato così stabilito dall'art. 8, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).

(2) — L'art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 ha istituito, presso la cancelleria di ogni corte d'appello, l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di ufficio elettorale di sezione.

(3) — Il limite del 70° anno di età non trova applicazione nei confronti degli scrutatori, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

- b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Art. 24.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 23, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 11)

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore che assume la vicepresidenza dell'Ufficio coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.

Tutti i membri dell'Ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Per i reati commessi a danno dei membri dell'Ufficio si procede con giudizio direttissimo.

Art. 25.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 24)

Tre membri almeno dell'Ufficio, fra cui il presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

(Omissis).

Art. 27.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 26, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 12)

Il sindaco provvede affinché, nel giorno precedente le elezioni, prima dell'insediamento del seggio, siano consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale *circondariale* (1), e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell'art. 39;
- 3) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell'art. 37;

(1) — La parola riportata in corsivo deve intendersi così sostituita dal terzo comma dell'art. 2 della legge 30 giugno 1989, n. 244.

4) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 21 (1);

5) il pacco delle schede che al Sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla Prefettura, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;

6) le urne e le cassette o scatole occorrenti per la votazione (2);

7) un congruo numero di matite copiative per il voto.

Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A e B - per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti - e C e D - per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti - allegate al presente Testo Unico, vistate dal Ministro dell'interno (3).

(1) — L'art. 21 è stato abrogato dall'art. 8 della legge 8 marzo 1989, n. 95. Il richiamo deve intendersi ora fatto al verbale delle operazioni di nomina degli scrutatori ai sensi dell'art. 6 della stessa legge n. 95/1989.

(2) — La disposizione è stata così sostituita dall'art. 9 della legge 13 marzo 1980, n. 70.

(3) — Il limite di popolazione indicato nel testo del presente comma non è più in vigore. Esso è stato sostituito da quello di 15.000 abitanti, a norma, ora, degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 276.

Le tabelle A, B, C e D allegate al presente testo unico sono state abrogate. Attualmente, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, sono in vigore le tabelle A ed E, per il primo turno di votazione, e le tabelle B e F, per l'eventuale turno di ballottaggio, allegate al D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132; per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, sono in vigore le tabelle C ed E, per il primo turno di votazione, e le tabelle D e F, per l'eventuale turno di ballottaggio, allegate al medesimo D.P.R. n. 132/1993.

Le schede dovranno pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate. *I contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi degli articoli 28 e 32 (1).*

I bolli (2) e le urne (3), conformi ai tipi prescritti per le elezioni politiche, sono forniti a cura del Ministero dell'Interno.

(1) — Il periodo, riportato in corsivo, è stato introdotto dall'art. 3 della legge 15 ottobre 1993, n. 415.

(2) — L'art. 32, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni) dispone che:

«I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella D, allegata al presente testo unico, sono forniti dal Ministero dell'Interno».

«(Omissis)».

Si riporta qui di seguito la richiamata tabella D:

«Tabella D

BOLLO DELLA SEZIONE



Il bollo, in duralluminio, è fornito dal Ministero dell'Interno e reca una numerazione progressiva unica per tutte le sezioni elettorali della Repubblica.

Esso è racchiuso in una cassetina di legno debitamente sigillata, cosicché il numero recato dal bollo rimane segreto sino al momento dell'inizio delle operazioni di votazione».

(3) — L'art. 32, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni) dispone che:

«(Omissis)».

«Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'Interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.

Il Ministro dell'Interno stabilisce, altresì con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassetine per timbri di cui alla tabella D allegata al presente testo unico».

Si tratta del decreto del Ministro dell'Interno 16 maggio 1980 (*Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali*).

Sezione II

*La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione sino
a 15.000 abitanti (1)*

Art. 28.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 27, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 15)

(Omissis).

I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (2). (Omissis).

(Omissis).

Sezione III

La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (1)

Art. 32.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 30, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 18)

(Omissis).

La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (3). (Omissis).

(1) — Limite di popolazione attualmente in vigore in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo n. 267/00.

(2) — Il primo periodo del quarto comma dell'art. 28, riportato in corsivo, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 7, della legge 11 agosto 1991, n. 271.

(3) — Periodo così sostituito dall'art. 4, comma 7, della legge 11 agosto 1991, n. 271.

(Abrogato). (1)

Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso comune (2).

Con la lista debbesi anche presentare:

1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;
2) *la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55* (3);

3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica di ogni candidato;

4) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'art. 28 (4).

La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del Comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventimovesimo giorno antecedente la data della votazione (5).

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimmetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale circondariale (6) competente per territorio.

(Omissis).

Art. 35.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 34, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 22)

La Commissione elettorale circondariale (7), entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al Sindaco per la consegna al presidente di ogni sezione

(1) — Il sesto comma dell'art. 32 è stato abrogato dall'articolo 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

(2) — L'ottavo comma dell'art. 32, riportato in corsivo, è stato così sostituito dall'art. 11, secondo comma della legge 23 aprile 1981, n. 154.

(3) — Il n. 2 del nono comma dell'art. 32, riportato in corsivo, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 3 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

(4) — L'art. 16, comma 2, della legge n. 53/90 ha disposto, inoltre, che: «Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune».

(5) — Il decimo comma dell'art. 32, riportato in corsivo, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 10, della legge 11 agosto 1991, n. 271.

(6) — La parola riportata in corsivo deve intendersi così sostituita a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244.

(7) — La parola riportata in corsivo deve intendersi così sostituita a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244.

elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'art. 27, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale.

Tale designazione potrà essere comunicata entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del Comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa della elezione, purché prima dell'inizio della votazione.

(Omissis.)

Capo V DELLA VOTAZIONE

Sezione I.

Disposizioni generali

Art. 37.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 35)

La sala dell'elezione, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, salva la possibilità di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento destinato all'Ufficio elettorale gli elettori possono entrare per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti.

Ogni sala deve avere salva comprovata impossibilità logistica, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto (1).

Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.

Nella sala delle elezioni devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati ed un manifesto recante, a grandi caratteri, l'indicazione delle principali sanzioni penali previste dal presente testo unico.

Art. 38.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 36)

Non possono essere ammessi nella sala della elezione se non gli elettori che presentino il certificato (2) di iscrizione alla sezione rispettiva di cui all'art. 19.

Essi non possono entrare armati o muniti di bastone.

(1) — Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2, della legge 16 aprile 2002, n. 62.

(2) — Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, le parole «il certificato» devono intendersi sostituite con le seguenti: «la tessera elettorale».

Art. 39 (1).

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 37)

Salvo il disposto degli articoli 40, 42, 43 e 44, non ha diritto di votare chi non è iscritto nella lista degli elettori della sezione.

Una copia di detta lista dev'essere affissa nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e può essere consultata dagli elettori.

Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di corte di appello, con cui si dichiara che essi sono elettori del Comune (2).

Art. 40.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 38)

Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché, gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano, previa esibizione del certificato (3) di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 41.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 39, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 23)

Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'Ufficio elettorale.

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto *in un qualsiasi comune della Repubblica* (4)

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale (5) è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito (6).

(1) — Vedasi anche l'art. 1, lettera d), del decreto-legge n. 161/1976.

(2) — Vedasi anche l'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40.

(3) — Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, le parole «del certificato» devono intendersi sostituite con le seguenti: «della tessera elettorale».

(4) — Le parole riportate in corsivo hanno sostituito l'espressione «nel comune», ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 5 febbraio 2003, n. 17 («Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità»).

(5) — Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, tutti i riferimenti al certificato elettorale devono intendersi fatti alla tessera elettorale.

(6) — Per l'annotazione sulla tessera elettorale, vedi anche l'art. 11 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale (1), per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

L'accompagnatore consegna il certificato (1) dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati (2).

Detti certificati devono attestare che la infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché, in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche (2).

L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni (3).

(1) — Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, tutti i riferimenti al certificato elettorale devono intendersi fatti alla tessera elettorale.

(2) — I commi terzultimo e penultimo dell'art. 41 sono stati così sostituiti a norma dell'art. 9, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 291.

(3) — L'ultimo comma dell'art. 41 è stato così aggiunto dall'art. 1, comma 2, della legge 5 febbraio 2003, n. 17 ("Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità"). Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2004 sono in vigore le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con contestuale abrogazione della legge 675/1996 citata nel testo.

Art. 42. (1)

(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-bis)

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché siano elettori del Comune o della Provincia rispettivamente per la elezione del Consiglio comunale e provinciale.

A tale effetto gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione (2), risultanti dal certificato elettorale (3), deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.

Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 27, al presidente di ciascuna sezione il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione della avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

Art. 43 (4).

(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-ter)

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 una sezione elettorale in cui la votazione avrà luogo secondo le norme vigenti.

Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio; alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste (5), gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.

(1) — Vedasi anche l'art. 1, lettera e), del decreto-legge n. 161/1976.

(2) — La necessità di inserire nella dichiarazione anche il numero di iscrizione nella lista sezionale deve ritenersi non più attuale, atteso che, tra l'altro, il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, non prevede l'indicazione di tale numero all'interno della tessera elettorale.

(3) — Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, tutti i riferimenti al certificato elettorale devono intendersi fatti alla tessera elettorale.

(4) — Vedasi anche l'art. 1, lettera e), del decreto-legge n. 161/1976.

(5) — Ai sensi dell'art. 7 del testo unico sull'elettorato attivo, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, l'aggiornamento delle liste elettorali si effettua, ora, a mezzo di due revisioni semestrali.

Nel caso di contemporaneità delle elezioni del Consiglio comunale e di quello provinciale, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

Per i ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina, il presidente curerà che la votazione abbia luogo secondo le norme di cui all'articolo seguente.

Art. 44 (1)

(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-quater)

Per gli ospedali e case di cura minori, il presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti, fissa, all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati potranno esercitare il diritto di voto.

Nelle ore fissate, il presidente della sezione si reca nei luoghi di cura e, assistito da uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e dal segretario, e alla presenza dei rappresentanti di lista o dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta, raccoglie il voto dei ricoverati curando che la votazione abbia luogo o in cabina mobile o con mezzo idoneo ad assicurare la libertà e segretezza del voto.

Dei nominativi degli elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o due plichi distinti nel caso di elezioni comunali e provinciali contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna, o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nella apposita lista.

Art. 45.

(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-quinquies)

(Abrogato) (2)

Art. 46.

(T. U. n. 5 aprile 1951, n. 203, art. 40)

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti di Forza pubblica e della Forza armata per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

(1) — Vedasi anche l'art. 1, lettera e), del decreto-legge n. 161/1976.

(2) — L'art. 45, che disciplinava l'ammissione al voto dei ricoverati nei luoghi di cura, è stato abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299; in materia, vige, ora, l'articolo 10 del suddetto D.P.R. n. 299/00.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

Però, in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla Forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le Autorità civili e i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalla cabine, previa restituzione delle schede, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione degli articoli 51 e 52 riguardo al termine ultimo della votazione.

Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

Art. 47.

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 41, 1°, 2°, 3° e 4° comma
e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 25, comma da 1° a 9°)*

Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 *abitanti*, il presidente invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni (1).

Quando tutti od alcuni scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, purché abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta classe elementare e dimostrino, comunque, di saper leggere e scrivere.

(1) — Il limite di popolazione dei 15.000 abitanti è quello attualmente in vigore in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tuttavia, a norma dell'art. 16, comma 3, della legge n. 53/90, la presenza dei rappresentanti di lista presso la sezione durante le operazioni del seggio è prevista anche nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

Quindi il presidente, dopo aver effettuato sulla lista sezionale le eventuali annotazioni previste dalla lettera a) dell'art. 42, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Il presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore *scrive il numero progressivo sulla appendice di ciascuna scheda* (1) ed appone la sua firma a tergo della scheda stessa.

Nel verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.

Quindi il presidente, constatata l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e, dopo aver fatta attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda (2).

Il presidente depone le schede nella prima urna o in apposita cassetta, se unitamente alla elezione del Consiglio comunale si svolge anche quella del Consiglio provinciale, e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco.

Durante le operazione di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore sei del giorno seguente e dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza (3).

Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali (3).

Affida, infine, alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi (3).

È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa (3).

(1) — La parte riportata in corsivo deve intendersi abrogata.

(2) — Comma introdotto dall'art. 3, comma 1, della legge 25 maggio 1993, n. 160.

(3) — Gli ultimi quattro commi dell'art. 47 sono stati introdotti, in sostituzione dell'originario ultimo comma, dall'art. 3, comma 2, della legge 25 maggio 1993, n. 160.

Art. 48.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 41, comma 5° e seguenti, legge 18 maggio 1951, n. 329, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 25, comma 10°, 11° e 12°).

Alle ore otto della domenica fissata per l'inizio della votazione (1), il presidente, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. E' tuttavia in facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala (2).

Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscono uno dei seguenti documenti:

a) carta d'identità o altro documento di identificazione munito di fotografia rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, purché la loro validità non sia scaduta oltre tre anni prima del giorno della elezione;

b) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;

c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale *circondariale* (3), saranno indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'Ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'Ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, la identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che attesti la sua identità. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 95.

L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 54.

Art. 49.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 42, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 26)

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla prima urna o dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore insieme con la

(1) — Parole così sostituite dall'art. 1, comma 11, della legge 16 aprile 2002, n. 62.

(2) — L'attuale primo comma ha sostituito i primi quattro commi del testo originario dell'articolo, a norma dell'art. 3, comma 3, della legge 25 maggio 1993, n. 160.

(3) — La parola riportata in corsivo deve intendersi così sostituita dal terzo comma dell'art. 2 della legge 30 giugno 1989, n. 244.

matita copiativa, *[leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori o il segretario segna sulla lista elettorale della sezione, nell'apposita colonna accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda]*(1).

L'elettore si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda e dopo la restituisce al presidente, già piegata *[e anche chiusa nei Comuni con oltre 15.000 abitanti]* (2). Il presidente ne verifica l'autenticità esaminando la firma e il bollo *[e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista, distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata]* (3) e pone la scheda stessa nell'urna.

Uno dei membri dell'Ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui, nell'apposita colonna della lista.

Con la scheda, l'elettore deve restituire anche la matita.

Le schede mancanti *[dell'appendice o prive di numero]* (4), di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Tali schede sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

Art. 50.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 43)

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'Ufficio deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, prendendone nota nel verbale.

Art. 51.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 44, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 27, comma 1°, 2°, 3°, 4° e 5°)

La votazione deve proseguire fino alle ore 22.

A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio:

1) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori;

(1) — Il testo dell'art. 49, primo comma, viene riportato così come modificato dall'art. 15 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299. Per gli adempimenti successivi al riconoscimento dell'elettore, vedasi anche l'art. 12 del suddetto D.P.R. n. 299/2000.

Inoltre, le parole riportate tra parentesi quadra devono ritenersi abrogate essendo stata abolita l'appendice sulle schede di votazione.

(2) — Le parole tra parentesi quadra devono ritenersi abrogate poiché gli attuali modelli di schede di votazione non prevedono alcuna chiusura.

(3) — Le parole riportate tra parentesi quadra devono ritenersi abrogate essendo stata abolita l'appendice sulle schede di votazione.

(4) — Le parole riportate tra parentesi quadra devono ritenersi abrogate essendo stata abolita l'appendice sulle schede di votazione.

2) procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo;

3) cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell'ufficio nonché la propria firma e quella di almeno due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (1) possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;

4) rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi. Nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (1) è consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Le operazioni previste nel comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese.

La mancanza di suggellazione delle urne, o della firma del presidente e di almeno due scrutatori sulla carta che chiude le urne stesse o la mancanza di formazione del plico di cui al n. 2 del secondo comma del presente articolo producono la nullità delle operazioni elettorali.

Dopo la firma del verbale l'adunanza è sciolta immediatamente.

Art. 52.

(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 27, comma 6° e 7°)

Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione.

La votazione deve proseguire fino alle ore 15 (2); gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.

Art. 53.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 45, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 28)

Decorsa l'ora prevista dall'articolo precedente come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1) dichiara chiusa la votazione;

(1) — Il limite di popolazione dei 15.000 abitanti è quello attualmente in vigore in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tuttavia, a norma dell'art. 16, comma 3, della legge n. 53/90, la presenza dei rappresentanti di lista presso la sezione durante le operazioni del seggio è prevista anche nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

(2) — Le parole «fino alle ore 15» sono state così modificate dall'art. 1, comma 12, della legge 16 aprile 2002, n. 62.

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale *circondariale* (1) nonché, da quella di cui agli articoli 43 e 44 e dai tagliandi dei certificati elettorali (2).

Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere (3) vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali (4) con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al Pretore del circondario (5) che ne rilascia ricevuta;

3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza [appendice o senza il numero o] (6) il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse al Pretore del circondario (7).

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.

Art. 54.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 46)

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente.

(1) — La parola riportata in corsivo deve intendersi così sostituita dal terzo comma dell'art. 2 della legge 30 giugno 1989, n. 244.

(2) — Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, ogni riferimento ai tagliandi dei certificati elettorali deve intendersi fatto al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

(3) — Le parole «a pena di nullità della votazione», presenti a questo punto del testo, sono state soppresse dall'art. 7 della legge 8 marzo 1989, n. 95.

(4) — Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, ogni riferimento ai tagliandi dei certificati elettorali deve intendersi fatto al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

(5) — Le parole «Pretore del circondario», ai sensi dell'art. 244 del decreto legislativo n. 58/91, devono intendersi sostituite con le seguenti «Tribunale o sezione distaccata del Tribunale competente».

(6) — Le parole tra parentesi quadra devono intendersi abrogate.

(7) — Le parole «Pretore del circondario», ai sensi dell'art. 244 del decreto legislativo n. 58/91, devono intendersi sostituite con le seguenti «Tribunale o sezione distaccata del Tribunale competente».

Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'Ufficio ed allegati al verbale.

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

Sezione III

Disposizioni particolari per la votazione nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (1)

Art. 57.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 48, comma 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9°, 10°, 11° e 12°, legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 31, comma 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° e 11°)

(Omissis) (2)

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. La indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscono a candidati della lista votata.

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Comune sono nulle (3).

(1) — Limite di popolazione attualmente in vigore in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo n. 267/00.

(2) — I primi tre commi dell'art. 57 sono stati abrogati dall'art. 34, comma 1, della legge n. 81/93. Le modalità di espressione del voto di preferenza sono ora disciplinate dagli articoli 71, comma 5, e 73, comma 3, del decreto legislativo n. 267/00 e dall'art. 5 del D.P.R. n. 132/93.

(3) — Per le elezioni regionali l'elettore può esprimere una sola preferenza (art. 13 della legge n. 108/68) per un candidato di lista provinciale (art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge n. 43/95).

Capo VI

DELLO SCRUTINIO E DELLA PROCLAMAZIONE

Sezione I.

Disposizioni generali.

(Omissis).

Art. 61.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 51)

Il Sindaco pubblica, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

Art. 62.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 52)

Il Pretore (1) invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre dalla data di ricezione del piego contenente la lista della votazione, all'apertura del piego medesimo. Tale lista rimane depositata per 15 giorni nella Cancelleria della Pretura (1) ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

Sezione II

Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti (2)

(Omissis).

Sezione III

Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (3)

(1) — Ora: Tribunale o sezione distaccata del Tribunale, ai sensi dell'art. 244 del decreto legislativo n. 51/98.

(2) — Limite di popolazione attualmente in vigore in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo n. 267/2000.

(3) — Limite di popolazione attualmente in vigore in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 68. (1)

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 59, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 38)

1. Per lo spoglio dei voti uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza, o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3. E' vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

4. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

5. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

7. Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a' termini dell'art. 54.

Art. 69.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 60, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 39)

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui al comma seguente.

Sono nulli i voti contenuti in schede che:

1) non sono quelle di cui agli allegati C e D (2) o non portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli articoli 47 e 48;

(1) — L'articolo è stato così sostituito dall'art. 15 della legge n. 53/90.

(2) — Per le elezioni regionali, tabelle A e B allegate al decreto-legge n. 50/95.

2) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Art. 70.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 61)

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso al presidente dell'Ufficio centrale, insieme col plico delle schede di cui all'art. 54, ultimo comma.

(Omissis)

Capo IX

DELLE DISPOSIZIONI PENALI (1)

Art. 86.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 77)

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 87.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 78)

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o

(1) — L'ammontare delle pene pecuniarie è stato aggiornato sulla base degli aumenti di pena stabiliti dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e dall'art. 113, commi primo e secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'ammontare stesso delle pene pecuniarie deve intendersi ora tradotto in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifizii, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065.

La pena è aumentata — e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni — se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a euro 5.164.

Art. 87-bis.

1. Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (1).

Art. 88.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 79)

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065.

Art. 89.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 82)

Salve le maggiori pene stabilite nell'art. 96 per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da euro 206 a euro 516. Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'Ufficio i

(1) — L'art. 87-bis è stato introdotto dall'art. 2, comma 5, della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

quali senza giustificato motivo si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.

Art. 90.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 83)

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065.

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro (1).

Art. 91.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 84)

Chiunque s'introduce armato nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, ancorché sia elettore o membro dell'Ufficio, è tratto immediatamente in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

Si procede con giudizio direttissimo.

Art. 92.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 85)

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 206.

Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca.

(1) — L'art. 90 è stato modificato dall'art. 1, comma 2, lettera *a*), della legge 2 marzo 2004, n. 61 (Norme in materia di reati elettorali), che ha sostituito il secondo e il terzo comma ed ha abrogato il quarto. Successivamente, però, il predetto terzo comma dell'art. 90, così come sostituito dalla legge n. 61/2004 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale n. 394 dell'8-23 novembre 2006.

Art. 93.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86)

Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale (1) o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065.

Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro (2).

Art. 94.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 87)

Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, enuncia fraudolentemente come designati contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che sono indicati nella scheda, o, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per candidati diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065.

Art. 95.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 88)

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a euro 1.032.

Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065.

Art. 96.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 89)

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065.

(1) — L'art. 1, comma 2, lettera b), n. 1, della legge 2 marzo 2004, n. 61 (Norme in materia di reati elettorali) ha abrogato le parole «ovvero chi sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura» presenti in questo punto del testo originario dell'art. 93, primo comma, ed ha inserito il secondo comma.

(2) — Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, lettera b), n. 2, della legge 2 marzo 2004, n. 61 (Norme in materia di reati elettorali).

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi (1).

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065. In tal casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo.

Il segretario dell'Ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a euro 2.065.

I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065.

Art. 97.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 90)

Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare più di una volta, fa indebito uso del certificato elettorale (2), è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a euro 2.065.

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali (3), è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a euro 2.065.

Art. 98.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 91)

Il presidente dell'Ufficio che trascura di staccare l'apposito tagliando dal certificato elettorale o di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 99.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 92, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 45)

L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 309.

Con uguale ammenda viene punito il presidente che non distacca l'appendice della scheda (4).

(1) — Comma così inserito dall'art. 17, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

(2) — Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, ogni riferimento al certificato elettorale deve intendersi fatto alla tessera elettorale.

(3) — Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, ogni riferimento ai tagliandi dei certificati elettorali deve intendersi fatto al registro nel quale devono essere annotati i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

(4) — Il comma deve intendersi abrogato essendo stata abolita l'appendice sulle schede di votazione.

Art. 100.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 93)

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

Art. 101.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 94)

Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di citare testimoni.

Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene, secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verità, od il rifiuto, su materia punibile.

Art. 102.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 95)

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunciata per un tempo non minore di cinque né maggiore di dieci anni.

Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale, e in altre leggi, per i reati più gravi non previsti dal presente testo unico.

(Omissis). (1)

(Omissis).

(1) — La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 102 con la sentenza n. 121 del 23 luglio 1980. Tale comma dichiarava non applicabili ai reati elettorali le norme sulla sospensione condizionale della pena e sulla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

LEGGE 25 marzo 1993, n. 81

Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.

*(Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale
n. 72 del 27 marzo 1993)*

(Omissis).

Art. 11. (1)

(Durata dello svolgimento delle elezioni)

1. Le operazioni di voto per le elezioni del sindaco, del consiglio comunale, del presidente della provincia e del consiglio provinciale, ai sensi degli articoli 51 e 52 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si svolgono, sia in occasione del primo turno di votazione, sia in caso di ballottaggio, dalle ore 8 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì successivo.

2. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, dopo aver proceduto ad effettuare le operazioni previste dall'articolo 53 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, dà inizio alle operazioni per lo spoglio delle schede.

(Omissis).

(1) — Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 13, della legge 16 aprile 2002, n. 62 (*Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale*).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 132.

Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1993)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 34, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 aprile 1993;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 23 e del 27 aprile 1993;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis).

Art. 5.

1. Nelle elezioni relative ai comuni, qualora l'elettore ometta di votare un contrassegno di lista, ma esprima correttamente il voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, s'intende validamente votata anche la lista cui appartiene il candidato votato. In tal caso, s'intende validamente votato anche il candidato alla carica di sindaco, collegato con la stessa lista, salvo che l'elettore si sia avvalso della facoltà di votare per un diverso candidato alla carica di sindaco, come disposto dall'art. 6, comma 3, della legge (1) per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

(Omissis).

Art. 6.

1. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso.

(1) — Ora, art. 72, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 267/2000.

(Omissis).

Art. 13.

(Omissis).

2. Le operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio, se ha avuto luogo una sola elezione, ed entro 24 ore, se hanno avuto luogo due consultazioni.

(Omissis).

III

ALTRE NORME SUL PROCEDIMENTO ELETTORALE

LEGGE 8 marzo 1975, n. 39.

Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato.

LEGGE 23 aprile 1976, n. 136.

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale.

DECRETO-LEGGE 3 maggio 1976, n. 161.

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976.

LEGGE 7 febbraio 1979, n. 40.

Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reinscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero.

LEGGE 13 marzo 1980, n. 70.

Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione.

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 16 maggio 1980.

Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali.

LEGGE 30 aprile 1981, n. 178.

Estensione della norma dell'articolo 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali.

LEGGE 4 aprile 1985, n. 117.

Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione.

LEGGE 8 marzo 1989, n. 95.

Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

LEGGE 21 marzo 1990, n. 53.

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.

LEGGE 15 gennaio 1991, n. 15.

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti.

LEGGE 16 gennaio 1992, n. 15

Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104.

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299.

Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120.

DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1.

Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche.

DECRETO-LEGGE 1° aprile 2008, n. 49.

Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie.

LEGGE 8 marzo 1975, n. 39.

Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 10 marzo 1975)

Art. 1.

L'articolo 2 del codice civile (1) è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — (Maggiore età. Capacità di agire). — La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono una età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro».

(Omissis).

Art. 14

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (2), è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — Sono elettori i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3».

(Omissis).

(1) — Il codice civile è stato approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262.

(2) — (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali).

LEGGE 23 aprile 1976, n. 136.

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 24 aprile 1976)

(Omissis)

Art. 8.

I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui al successivo articolo 9 nel luogo di detenzione.

A tale effetto gli interessati devono far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato [e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione] (1), risultanti dal certificato elettorale (2), deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.

Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) ad indicare i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, all'atto della costituzione del seggio, al presidente di ciascuna sezione, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente, ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera *a*).

(Omissis). (3)

(1) — La necessità di inserire nella dichiarazione anche il numero di iscrizione nella lista sezionale deve ritenersi non più attuale, stante, tra l'altro, che il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, non prevede l'indicazione di tale numero all'interno della tessera elettorale.

(2) — Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, le parole «risultanti dal certificato elettorale», devono intendersi sostituite con le seguenti: «risultante dalla tessera elettorale».

(3) — L'ultimo comma dell'art. 8 è stato abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, che l'ha sostituito con la seguente norma regolamentare: «1. I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti».

Art. 9.

Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine.

La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.

Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista o dei gruppi di candidati, designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.

Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina.

Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto con le modalità previste dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (1).

(1) — Si riporta l'art. 53 del T.U. 30 maggio 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati):

«Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista».

Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la commissione elettorale *circondariale* (1), su proposta del sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.

(Omissis).

(1) — La parola riportata in corsivo deve intendersi così sostituita dal terzo comma dell'art. 2 della legge 30 giugno 1989, n. 244.

DECRETO-LEGGE 3 maggio 1976, n. 161 (*).

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 4 maggio 1976)

Art. 1.

Alle disposizioni di legge per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale, dei consigli provinciali e dei consigli comunali sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

(Omissis).

d) i detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare, con le modalità previste dagli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, per le elezioni regionali, provinciali e comunali, sempre che gli stessi siano elettori, rispettivamente, della regione, della provincia e del comune;

e) le modalità indicate dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, si applicano anche per l'ammissione al voto dei degenti in ospedali e case di cura, in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali;

(*) Convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.

f) per le elezioni regionali e provinciali, gli elettori di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 (1) possono esercitare il diritto di voto, secondo le modalità di cui ai predetti articoli, nel comune ove si trovano, sempre che gli stessi siano elettori di un comune della regione o della provincia.

(Omissis).

(1) — Si riporta di seguito l'art. 49 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'art. 8, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271:

«I militari delle forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale (rectius: della tessera elettorale) e sono iscritti in una lista aggiunta.

È vietato ad essi di recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali.

La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente».

Si riporta altresì l'art. 50 del medesimo testo unico n. 361/1957, come modificato dall'art. 2 della legge n. 160/93:

«I naviganti fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel Comune ove si trovano.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del Comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione del certificato elettorale (rectius: della tessera elettorale), corredato dai seguenti documenti:

a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel Comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante;

b) certificato del Sindaco del Comune, di cui al primo comma, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del Comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune che ha rilasciato il certificato elettorale (rectius: la tessera elettorale), della volontà espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova per causa di imbarco.

I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della sezione, nella stessa lista aggiunta di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

I Sindaci dei Comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali (rectius: le tessere elettorali), sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel Comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione».

LEGGE 7 febbraio 1979, n. 40.

Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reiscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979)

(Omissis).

Art. 3.

Dopo l'articolo 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, è inserito il seguente articolo:

«Art. 32-bis. - Decorso il termine di cui al quarto comma dell'articolo 32 relativo alle iscrizioni previste al numero 5) dell'articolo stesso, la commissione elettorale *circondariale* (1) dispone l'ammissione al voto esclusivamente a domanda dell'interessato. Le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.

Nel caso in cui la domanda debba essere accolta, il sindaco fa notificare all'elettore una attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è assegnato, secondo i criteri di cui all'articolo 36.

Dell'ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l'elettore previa esibizione dell'attestazione di cui al comma precedente, in sostituzione del certificato elettorale (2).

Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione» (3).

(Omissis).

(1) — La parola riportata in corsivo deve intendersi così sostituita dal terzo comma dell'art. 2 della legge 30 giugno 1989, n. 244.

(2) — Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, le parole «del certificato elettorale» devono intendersi sostituite con le seguenti: «della tessera elettorale».

(3) — Si veda anche l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, concernente la consegna all'elettore di un attestato sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per una singola consultazione.

LEGGE 13 marzo 1980, n. 70.

Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 20 marzo 1980)

Art. 1 (1) - (2).

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta i dirigenti dell'amministrazione statale.

2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120.

3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino a un massimo di quattro maggiorazioni.

4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente, di euro 90 e di euro 61.

(Omissis).

Art. 2 (3) - (4).

Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, semprechè il comune abbia più di una sezione elettorale, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 [ora, euro 41,32] a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonché a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, di cui all'art. 71 del citato testo unico, a titolo di retribuzione, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi.

(1) — Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62.

(2) — A norma dell'art. 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53 "gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrenti alla formazione della base imponibile ai fini fiscali".

(3) — Articolo così sostituito dall'art. 11, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

(4) — Gli importi originari in lire stabiliti dal presente articolo devono interndersi ora espressi in euro, ai sensi dall'art.4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

Per l'elezione dei consigli circoscrizionali è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 [ora, euro 41,32] a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, a titolo di retribuzione per ogni, giorno di effettiva partecipazione ai lavori.

Ai presidenti degli uffici centrali di cui ai commi 1 e 2, spettano un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 120.000 [ora, euro 61,97] e, se dovuto, il trattamento di missione previsto dall'articolo 1.

Ai segretari degli uffici centrali è, inoltre, corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

(Omissis).

Art. 4.

Le indennità di trasferta previste nella presente legge non sono dovute, oltre che nei casi previsti dalle leggi relative al trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del comune di residenza anagrafica dell'incaricato.

Le persone inviate in missione per gli incarichi previsti nella presente legge sono esentate dall'obbligo del rientro giornaliero in sede, disposto per le missioni dei dirigenti statali.

Esse sono altresì autorizzate all'uso del mezzo proprio, restando esclusa l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.

I titoli di spesa per gli onorari giornalieri previsti nella presente legge devono essere corredati da estratti dei verbali relativi alle singole riunioni.

Art. 5.

Ai componenti dei seggi che siano lavoratori dipendenti e che possedendo solo il proprio reddito di lavoro non sono tenuti a presentare, a norma dell'articolo 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione dei redditi, è consentito di comunicare l'ammontare dei compensi riscossi per le funzioni elettorali e della relativa ritenuta operata, al proprio datore di lavoro, affinché questi ne tenga conto in sede di conguaglio di fine d'anno.

(Omissis).

Art. 8.

I commi secondo e terzo dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituiti dai seguenti:

«Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno (1).

(1) — A norma dell'art. 27, ultimo comma, del T.U. n. 570/60, le urne per la votazione delle elezioni amministrative debbono essere conformi ai tipi prescritti per le elezioni politiche.

Il Ministro dell'interno stabilisce, altresì con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassetine per timbri di cui alla tabella *D* allegata al presente testo unico» (2).

(Omissis).

(2) — Vedasi il decreto del Ministro dell'Interno 16 maggio 1980.

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 16 maggio 1980

Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali*(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 20 maggio 1980)*

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70, concernente la determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione;

DECRETA:

Art. 1

Le urne per la votazione di cui al secondo comma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70, devono avere le caratteristiche essenziali di uno dei modelli descritti nelle tabelle A, B e C allegate al presente decreto (1).

Art. 2

Le cassette di cui al terzo comma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70 (2), possono essere approntate in legno, in metallo ovvero in cartone ondulato e devono avere le dimensioni utili a contenere il bollo completo di impugnatura, un tampone inchiostatore delle dimensioni minime di centimetri 5 x 5 ed una boccettina di inchiostro grasso di 16 centimetri cubi.

(1) – A norma dell'art. 27, ultimo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), le urne per la votazione delle elezioni amministrative debbono essere conformi ai tipi prescritti per le elezioni politiche. Ai sensi dell'art. 32, secondo comma, del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, "le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno".

(2) – Ai sensi dell'art. 32, terzo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, "il Ministro dell'interno stabilisce, altresì, con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassetine per timbri di cui alla tabella D allegata al presente testo unico".

TABELLE A, B E C

Omissis (1)

(1) – L'urna è attualmente costituita da una scatola di cartone ondulato di colore bianco.

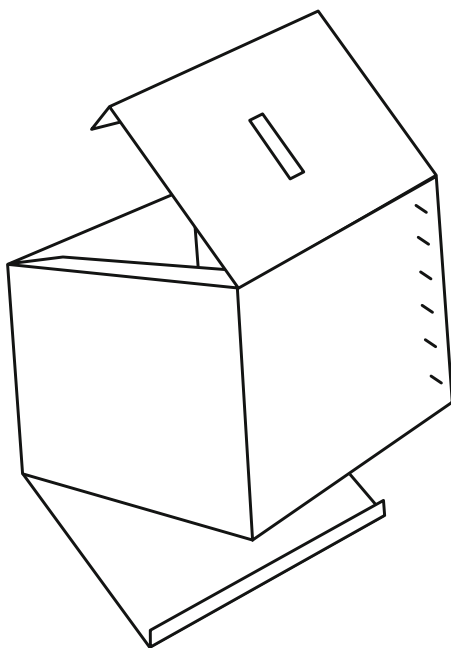
Il coperchio, recante una fessura per la introduzione delle schede, e il fondo sono uniti al corpo della scatola per un lato e sono apribili per gli altri tre lati.

Prima della votazione, il fondo dell'urna ed il coperchio devono essere sigillati dall'esterno su ciascuno dei tre lati apribili con strisce di carta autoadesive. Su ciascuno dei quattro lati esterni verticali dell'urna sono impressi lo stemma della Repubblica e la scritta "Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione centrale dei servizi elettorali" e nella parte sottostante vi è uno spazio bianco nel quale dovrà essere applicata una etichetta autoadesiva recante una dicitura riferita alla consultazione in svolgimento.

Alla sospensione delle operazioni di votazione, ovvero alla chiusura delle operazioni stesse ed in attesa di dare inizio allo spoglio delle schede contenute nell'urna, la fessura per la introduzione delle schede viene sigillata ogni volta, con una striscia di carta autoadesiva.

A cavallo delle strisce incollate per ogni sigillatura sono apposte le firme dei componenti dell'ufficio elettorale di sezione e quelle dei rappresentanti delle liste o dei gruppi di candidati ovvero dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, nonché il bollo dell'ufficio.

Le strisce incollate per la sigillatura della fessura, alla ripresa delle operazioni di votazione, e quelle per la sigillatura del coperchio, all'inizio delle operazioni di spoglio delle schede contenute nell'urna, devono essere tagliate.



LEGGE 30 aprile 1981, n. 178.

Estensione della norma dell'articolo 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 6 maggio 1981)

Art. 1.

Le norme di cui all'articolo 119 (1) del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali.

Art. 2.

Le somme corrisposte in base alla norma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come modificato dal precedente articolo, sono detraibili, da parte del datore di lavoro, dall'imponibile complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito.

(Omissis).

(1) — L'articolo 119 del D.P.R. n. 361/57, come sostituito dall'art. 11 della legge n. 53/90, e dall'art. 1 del decreto legislativo n. 534/1993, recita:

«1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa».

A sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 69, tale ultimo comma dev'essere inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso art. 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi, eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

LEGGE 4 aprile 1985, n. 117

Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 1985)

Art. 1

Ad iniziare dall'entrata in vigore della presente legge, le misure degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 (1), sono aggiornate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

L'importo è aggiornato ogni tre anni, a partire dal mese di aprile del primo anno del triennio successivo, in base alla variazione risultante dai numeri indici delle retribuzioni contrattuali per dipendente degli impiegati civili dello Stato, che è fornita, a richiesta, dall'Istituto nazionale (2) di statistica.

L'aggiornamento è calcolato nella stessa misura percentuale risultante dal rapporto tra l'indice medio riferito all'anno immediatamente antecedente e quello riferito all'ultimo anno del triennio considerato nel precedente decreto. [Le cifre risultanti sono arrotondate, per eccesso, alle mille lire] (3) (4)

(1) – Riportato a pag. 159, nel testo come sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62.

(2) – La parola “nazionale” deve intendersi così introdotta, in sostituzione della parola “centrale”, a norma dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (*Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400*).

(3) – Il periodo contenuto fra parentesi quadre deve intendersi ora abrogato, atteso che l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, della legge 16 aprile 2002, n. 62 prevede, con riferimento alla medesima fattispecie di aggiornamento delle misure degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione, che: “Le cifre risultanti sono arrotondate, per eccesso, all'unità di euro”.

(4) – L'ultimo aggiornamento degli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione secondo le procedure e i termini di cui alla presente legge è stato disposto, per il periodo aprile 1997-marzo 2000, con decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1997 (*Rideterminazione degli onorari da corrispondere ai membri dei seggi elettorali*).

Successivamente, con provvedimenti legislativi di natura finanziaria è stato fatto divieto di procedere all'aggiornamento di indennità e compensi, soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita: si vedano, infatti, per il triennio 2000-2002, l'art. 22 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (*legge finanziaria 2000*); per il triennio 2003-2005, l'art. 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (*legge finanziaria 2003*); per il triennio 2006-2008, l'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (*legge finanziaria 2006*); per gli anni 2009 e 2010, l'art. 41, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti*).

Gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione, così come stabiliti dalla legge 13 marzo 1980, n. 70, sono stati peraltro rideterminati dall'art. 3, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62, che ha sostituito l'art. 1 della precitata legge n. 70 del 1980.

Omissis (1)

Art. 2

Omissis (2)

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

LEGGE 8 marzo 1989, n. 95

Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore (1) di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1989)

Art. 1. (2)

1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti.

2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del comune;
- b) avere assolto gli obblighi scolastici.

Art. 2.

1. Nei comuni con più di duecento sezioni elettorali l'albo è articolato in più settori, che raggruppano sezioni territorialmente contigue, assicurando una eguale ripartizione del numero degli iscritti in ciascun settore.

Art. 3. (3)

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'arti-

(1) – A questo punto del testo originario del titolo erano presenti le parole «e di segretario», poi soppresse dall'art. 3, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*).

(2) – Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120 (*Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale*).

Il comma 2 dell'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, ha inoltre stabilito che: «In sede di prima applicazione della presente legge, sono iscritti all'albo di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, anche gli elettori già iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge [4 maggio 1999], nell'apposito albo istituito a norma dell'articolo 5-bis della citata legge n. 95 del 1989».

(3) – Articolo, già modificato dall'art. 4 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e poi sostituito dall'art. 9, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ulteriormente modificato dall'art. 9, comma 1, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, che al comma 4 del presente articolo, ha premesso le parole: «Entro il 15 gennaio di ciascun anno.».

colo 1 della presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo, escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi.

4. Entro il 15 gennaio di ciascun anno, l'albo formato ai sensi dei commi 1 e 2 è depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.

5. Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune che intendono proporre ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

6. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale.

Art. 4. (1)

1. La commissione elettorale circondariale, scaduti i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, decide inappellabilmente sui ricorsi presentati entro il mese di febbraio.

2. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circondariale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco.

Art. 5. (2)

1. L'albo formato a norma dei precedenti articoli viene aggiornato periodicamente.

(1) – Articolo, già sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, poi modificato dall'art. 9, comma 2, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, che, al comma 1 del presente articolo, ha aggiunto, in fine, le parole: «entro il mese di febbraio».

(2) – Articolo, già modificato, ai commi 1, 2, 3 e 4, dall'art. 5, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 21 marzo 1990, n. 53, poi ulteriormente modificato dall'art. 9, comma 3, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, mediante la sostituzione del comma 4.

2. A tali fini la commissione elettorale comunale, nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall'albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti nella presente legge e di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, nonché di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati dall'articolo 96 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. In tale sede vengono, altresì, cancellati dall'albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla commissione elettorale comunale, di essere cancellati dall'albo per gravi, giustificati e comprovati motivi.

4. Compite le operazioni di cui ai commi precedenti, la commissione elettorale comunale provvede, con le modalità di cui all'articolo 6, alla sostituzione delle persone cancellate. Della nomina così effettuata è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia.

5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 7, e dell'articolo 4, è ammesso ricorso, da parte dei diretti interessati, anche per le cancellazioni dall'albo.

Art. 5-bis.

(Abrogato) (1).

Art. 6. (2)

1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;

(1) – Articolo, aggiunto dall'art. 6 della legge 21 marzo 1990, n. 53, successivamente abrogato dall'art. 9, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

(2) – Articolo, già sostituito prima dall'art. 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e poi dall'art. 9, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ulteriormente così sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 e successivamente modificato, al secondo periodo del comma 2, dall'art. 3-*quiquies*, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006 ed entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;

c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).

2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della commissione elettorale vota per un nome (1) e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni.

Art. 7.

(Omissis). (2)

Art. 8.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 hanno effetto dalla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 e, dalla stessa data, sono abrogati gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e 21 e 22 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

(1) – Le parole «un nome» hanno sostituito le parole «due nomi», ai sensi dell'art. 3-*quies*, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006 ed entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

(2) – L'art. 7 ha modificato l'art. 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

LEGGE 21 marzo 1990, n. 53.

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 1990)

(Omissis).

Art. 8.

1. All'articolo 34 del testo unico n. 361 del 1957 ed all'articolo 20, primo comma, del testo unico n. 570 del 1960, le parole: «di cinque scrutatori» sono sostituite dalle seguenti: «di quattro scrutatori».

Art. 9.

1. (Omissis). (1)

2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

(Omissis).

Art. 11.

(Omissis). (2)

(1) — Il comma 1 prevedeva le misure degli onorari da corrispondere ai componenti degli uffici elettorali di sezione fino al mese di marzo 1991.

(2) — L'art. 11 aveva sostituito l'art. 119 del testo unico n. 361 del 1957 (testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati) che ora, a seguito di ulteriori modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 534/1993, così recita:

«Art. 119. - 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa».

A norma dell'art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 69, il comma 2 del predetto art. 119 deve essere inteso nel senso che i lavoratori, di cui al comma 1 del medesimo art. 119, hanno diritto al pagamento di speciali quote retributive in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi, eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

Art. 14. (1)

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate di tribunale, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. (2).

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

Art. 15.

1. L'articolo 68 del testo unico n. 570 del 1960 è sostituito dal seguente:

«Art. 68. - 1. Per lo spoglio dei voti uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorre, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza, o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non

(1) — L'art. 14 è stato così sostituito dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, ed ulteriormente modificato dall'art. 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

(2) — Ora, articolo 21, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000.

contiene alcuna espressione di voto sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3. È vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

4. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

5. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

7. Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a termine dell'art. 54».

2. I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dall'articolo 68 del testo unico n. 570 del 1960 sono segnalati al presidente della corte d'appello, da parte degli uffici immediatamente sopraordinati agli uffici elettorali di sezione, comunque denominati, ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera e), della presente legge.

Art. 16.

1. All'articolo 47 del testo unico n. 570 del 1960, al secondo comma, dopo le parole: «il più giovane tra gli elettori presenti» sono inserite le seguenti: «iscritti nelle liste del comune».

2. Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 32, nono comma, n. 4), del testo unico n. 570 del 1960, sono estese anche ai comuni inferiori ai 5.000 (1) abitanti ai fini della facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ciascun seggio.

Art. 17.

1. All'art. 96 del testo unico n. 570 del 1960, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi».

(Omissis).

(1) — Il limite deve intendersi modificato a 15.000 abitanti in applicazione della nuova soglia demografica introdotta dalla legge n. 81/93

LEGGE 15 gennaio 1991, n. 15.

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 19 gennaio 1991)

Art. 1.

1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2, previa esibizione, unitamente al certificato elettorale (1), di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione (2).

2. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o in più collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati o in più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o della Camera dei deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto (2).

3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.

4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.

5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale.

Art. 2.

1. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori

(1) — Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 299/2000 le parole «al certificato elettorale» devono intendersi sostituite con le seguenti «alla tessera elettorale».

(2) — Comma così modificato dall'art. 8 della legge 4 agosto 1993, n. 277.

non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

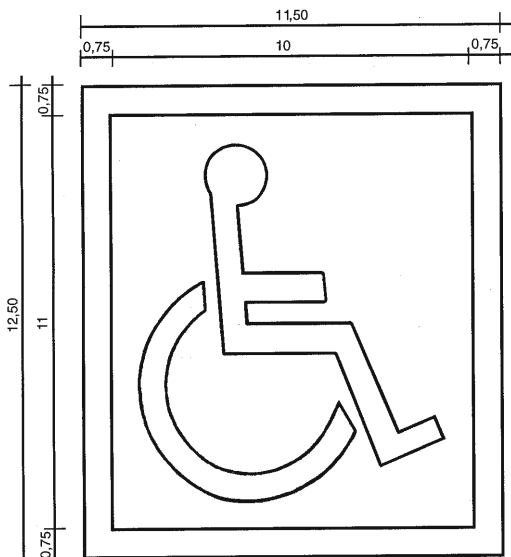
2. Le sezioni così attrezzate sono segnalate mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (1).

3. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 1 deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.

(1) — Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 è stato abrogato dall'art. 32 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 ed il relativo simbolo è stato sostituito con quello di cui all'allegato A del medesimo D.P.R. n. 503 del 1996 di seguito riportato:

Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, «Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici».

SIMBOLO CON FIGURA E BORDO BIANCO SU FONDO AZZURRO



LEGGE 16 gennaio 1992, n. 15.

Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1992)

(Omissis).

Art. 10

1. Dopo l'articolo 32-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, aggiunto dall'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, è inserito il seguente:

“Art. 32-ter – Qualora, successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, pervenga al comune provvedimento, dal quale risulti la perdita del diritto elettorale per uno dei motivi indicati ai numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 32, il sindaco fa notificare all'elettore una comunicazione indicante il motivo per il quale l'elettore stesso non è ammesso al voto, disponendo, nel contempo, il ritiro [del certificato elettorale, se già consegnato] (1).

Copia della comunicazione di cui al comma 1 è consegnata al presidente del seggio il quale ne prende nota, nelle liste della sezione accanto al nome dell'elettore.

Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al comma 1 sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione».

(Omissis).

(1) — Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, le parole: «del certificato elettorale, se già consegnato» devono intendersi sostituite con le seguenti: «della tessera elettorale, se già consegnata».

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104.

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

*(Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 39
del 17 febbraio 1992)*

(Omissis).

Art. 29.

Esercizio di diritto al voto

1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.

2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato elettorale (1) dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.

(Omissis).

(1) — Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, le parole «sul certificato elettorale» devono intendersi sostituite con le seguenti «sulla tessera elettorale».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299

Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, recante: «Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale»;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali»;

Ritenuto di dover provvedere, conformemente ai principi e criteri direttivi contenuti nel citato articolo 13 della legge n. 120 del 1999, ad istituire la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmente il certificato elettorale;

Considerato di dover disciplinare le modalità di istituzione, rilascio, aggiornamento e rinnovo della suddetta tessera elettorale;

Ritenuto di apportare le conseguenti modifiche, integrazioni ed abrogazioni alla normativa concernente le consultazioni elettorali e referendarie;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 1999;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2000;

Visto il parere della Conferenza Stato - città ed autonomie locali, espresso nella seduta del 22 giugno 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I

DISPOSIZIONI SULL'ISTITUZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLA TESSERA ELETTORALE

Art. 1.

Istituzione della tessera elettorale

1. In conformità ai principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, è istituita la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni del certificato elettorale.

2. La esibizione della tessera presso la sezione elettorale di votazione è necessaria, unitamente ad un documento d'identificazione, per l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria.

Art. 2.

Caratteristiche della tessera elettorale

1. La tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente decreto (1) e può essere adattata alle esigenze dei vari impianti meccanografici o elettronici in uso presso i comuni.

2. In ogni caso, la tessera, che riporta l'indicazione del comune di rilascio, è contrassegnata da una serie e da un numero progressivi e contiene i seguenti dati relativi al titolare:

a) nome e cognome; per le donne coniugate il cognome può essere seguito da quello del marito;

(1) Le tabelle A, B, C e D sono state modificate, dapprima, con il provvedimento che si riporta qui di seguito.

Decreto del Ministro dell'interno 16 novembre 2000

Modificazioni ai modelli di tessera elettorale allegati al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2000

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, con il quale in conformità ai principi e criteri direttivi contenuti nell'art. 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, sono state dettate disposizioni concernenti le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale, a carattere permanente, avente le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al decreto stesso;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni ai modelli suddetti al fine di consentire un migliore adattamento alle esigenze dei vari impianti meccanografici o elettronici in uso presso i comuni e rimuovere difficoltà di carattere tecnico nella personalizzazione dei singoli esemplari del documento che potrebbero ritardarne la consegna agli elettori;

Visto l'art. 2, comma 6, del citato decreto presidenziale;

Decreta:

I modelli della tessera elettorale descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, sono modificati in conformità al testo indicato nelle tabelle A, B, C e D che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2000

Il Ministro: BIANCO

b) luogo e data di nascita;
c) indirizzo;
d) numero, sede ed indirizzo della sezione elettorale di assegnazione;
e) il collegio e la circoscrizione o regione nei quali può esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione (1).

3. Sulla tessera sono previsti appositi spazi, in numero non inferiore a diciotto, per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che si effettua mediante apposizione, da parte di uno scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione.

4. La tessera riporta, in avvertenza, il testo del primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, nonché un estratto delle disposizioni del presente decreto. Le tessere rilasciate ai cittadini di altri Stati dell'Unione europea residenti in Italia riportano, in avvertenza, l'indicazione delle consultazioni in cui il titolare ha facol-

Successivamente, la tabella B è stata sostituita da quella allegata al provvedimento che di seguito pure si riporta.

Decreto del Ministro dell'interno 23 luglio 2003

Modificazioni al modello di tessera elettorale nella regione Trentino-Alto Adige.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2003

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, con il quale, in conformità ai principi e criteri direttivi contenuti nell'art. 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, sono state dettate disposizioni concernenti le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 novembre 2000 che riporta i venticinque modelli di tessera elettorale, descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al decreto stesso;

Visti gli articoli 25, 47 e 48 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificati dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, recante disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al modello di tessera elettorale nella regione Trentino-Alto Adige al fine di adeguare tale modello alle modifiche normative introdotte dalla suddetta legge costituzionale n. 2/2001;

Visto l'art. 2, comma 6, del citato decreto presidenziale;

Decreta:

Il modello della tessera elettorale nella regione Trentino-Alto Adige descritto nella tabella B, allegata al decreto del Ministro dell'interno 16 novembre 2000, è sostituito dal modello riportato nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2003

Il Ministro: PISANU

(1) L'indicazione del collegio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, riportata nel modello di tessera elettorale di cui alla Tabella A (1ª parte) allegata al presente decreto, è ora di fatto inoperante, in quanto, a seguito della legge 21 dicembre 2005, n. 270, al di fuori del collegio uninominale della Camera nella circoscrizione Valle d'Aosta e di quelli del Senato nella stessa Valle d'Aosta e nel Trentino-Alto Adige, non è più prevista la costituzione di collegi uninominali nel restante territorio nazionale. I modelli di tessera elettorale da rilasciare nelle predette regioni del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta sono stabiliti dalle successive tabelle B e C allegate al presente decreto.

tà di esercitare il diritto di voto. Sulle tessere rilasciate dai comuni delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, è inserito un estratto delle rispettive disposizioni che ivi subordinano l'esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali ed amministrative al maturare di un ininterrotto periodo di residenza nel relativo territorio; in tutti i casi di mancata maturazione del suddetto prescritto periodo di residenza, il sindaco del comune in cui l'elettore ha diritto di votare per le elezioni regionali o amministrative gli invia una attestazione di ammissione al voto.

5. Gli esemplari della tessera elettorale sono forniti dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale dei servizi elettorali (1), tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai dirigenti degli uffici elettorali comunali.

6. Le eventuali modificazioni ai modelli di tessera elettorale, di cui alle tabelle A, B, C e D del presente decreto, sono apportate con decreto del Ministro dell'interno (2).

Art. 3.

Consegna della tessera elettorale

1. La consegna della tessera elettorale è eseguita, in plico chiuso, a cura del comune di iscrizione elettorale, all'indirizzo del titolare, ed è constatata mediante ricevuta firmata dall'intestatario o da persona con lui convivente. Qualora l'intestatario non possa o non voglia rilasciare ricevuta, l'addetto alla consegna la sostituisce con la propria dichiarazione.

2. La tessera elettorale viene consegnata ai titolari domiciliati fuori del comune per il tramite del sindaco del comune di domicilio, quando quest'ultimo sia conosciuto.

3. Qualora il titolare risulti irreperibile, la tessera elettorale è restituita al comune che l'ha emessa.

4. Gli elettori residenti all'estero ritirano la tessera presso il comune di iscrizione elettorale in occasione della prima consultazione utile, fermo restando l'invio della cartolina avviso prevista dall'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40.

Art. 4.

Aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale

1. In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune ad un altro, il comune di nuova iscrizione nelle liste elettorali provvede a consegnare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza.

2. Le variazioni dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera, conseguenti alle revisioni delle liste elettorali previste dal decreto del Presidente

(1) La vigente esatta denominazione dell'ufficio competente si evince dall'art. 3 del D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398 (*Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno*).

(2) Vedasi nota 1 a pag. 180.

della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, vengono effettuate dall'ufficio elettorale comunale, che provvede a trasmettere per posta, all'indirizzo del titolare, un tagliando di convalida adesivo riportante i relativi aggiornamenti, che il titolare stesso incolla all'interno della tessera elettorale, nell'apposito spazio. Analogamente si procede in caso di variazione dei dati relativi al collegio o circoscrizione amministrativa nei quali l'elettore può esprimere il voto.

3. La tessera elettorale è ritirata qualora il titolare perda il diritto di voto ai sensi della normativa vigente; il ritiro è effettuato, a cura del comune, previa notifica all'interessato della relativa comunicazione contenente gli specifici motivi che ostano al godimento dell'elettorato attivo.

4. La tessera ritirata è conservata nel fascicolo personale del titolare.

5. In caso di deterioramento della tessera, con conseguente inutilizzabilità, l'ufficio elettorale del comune rilascia al titolare un duplicato della stessa, previa presentazione da parte dell'interessato di apposita domanda e consegna dell'originale deteriorato.

6. In caso di smarrimento o furto, il comune rilascia il duplicato della tessera al titolare, previa sua domanda, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

7. Su domanda dell'interessato, si procede al rinnovo della tessera elettorale personale quando essa non risulti più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto.

Art. 5.

Protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali e tutte le operazioni previste dal presente decreto, anche con riferimento alla consegna, all'aggiornamento e al ritiro della tessera elettorale, nonché della sua custodia nel fascicolo personale, sono eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed, in particolare, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318 (1).

2. A tali fini, gli adempimenti di cui al comma precedente sono posti, in ogni comune, sotto la diretta vigilanza del responsabile del trattamento dei dati personali, che cura, altresì, l'individuazione delle persone incaricate del trattamento.

Art. 6.

Nomina di un commissario

1. In caso di mancata, irregolare o ritardata consegna, da parte del comune, delle tessere elettorali, il prefetto, previ sommari accertamenti, nomina un commissario.

(1) A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono in vigore le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), con contestuale abrogazione dei testi normativi sopra riportati (legge 675/1996, decreto legislativo 135/1999 e D.P.R. 318/1999).

Art. 7.

Impossibilità di consegna della tessera

1. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è consegnato all'elettore un attestato del sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.

Art. 8.

Sperimentazione della tessera elettorale elettronica

1. In applicazione dell'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 30 aprile 1999, n. 120, può essere adottata, in via sperimentale, la tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identità elettronica prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

2. A tale fine, i comuni, contestualmente o successivamente all'introduzione della carta d'identità elettronica, potranno procedere alla relativa sperimentazione attenendosi alle prescrizioni e alle modalità di presentazione ed approvazione dei relativi progetti previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 1999, n. 437, e dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

3. Il Ministero dell'interno, in sede di esame dei progetti di sperimentazione, ne valuta la compatibilità con quanto previsto dalla normativa elettorale vigente.

4. Conclusa la fase di sperimentazione, con decreto del Ministro dell'interno sono fissate le modalità per l'adozione a regime della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identità elettronica.

TITOLO II

MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI
ALLA NORMATIVA SULLE CONSULTAZIONI ELETTORALI
E REFERENDARIE, CONSEGUENTI ALLA ISTITUZIONE
DELLA TESSERA ELETTORALE PERMANENTE

Art. 9.

Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei cinque giorni antecedenti la elezione dalle ore 9 alle ore 19 e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto.

Art. 10.

Voto dei degenti nei luoghi di cura

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, gli elettori ricoverati nei luoghi di cura possono votare negli stessi luoghi esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione rilasciata dal sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi dei degenti in ospedali e case di cura ammessi a votare nel luogo di ricovero.

2. L'attestazione di cui al comma 1, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Art. 11.

Annotazione del voto assistito

1. L'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore, prevista dall'articolo 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 41, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, viene apposta dal presidente di seggio sulla tessera elettorale dell'accompagnatore medesimo, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto (1).

Art. 12.

Annotazione dell'esercizio del voto

1. In occasione delle operazioni di votazione per tutte le consultazioni elettorali o referendarie, successivamente al riconoscimento dell'identità personale dell'elettore, e all'esibizione della tessera elettorale, uno scrutatore, prima che il presidente consegna all'elettore la scheda o le schede di votazione ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o dell'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, appone sull'apposito spazio della tessera elettorale il timbro della sezione e la data, e provvede, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro.

(1) Ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 sono disciplinate le modalità di esercizio, in occasione delle elezioni amministrative, del diritto al voto assistito da parte di alcune categorie di persone portatrici di handicap (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità). In particolare, l'ultimo comma del citato articolo – comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, della legge 5 febbraio 2003, n. 17 (*Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità*) – prevede ora la possibilità di annotazione sulla tessera elettorale, mediante apposizione di un simbolo o codice, del diritto al voto assistito; detta norma, infatti, così recita:

“Art. 41, ultimo comma: L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni».

Art. 13.

Ammissione al voto dei detenuti

1. L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è abrogato e sostituito, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, dalla seguente norma regolamentare:

“1. I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti».

Art. 14.

Norma di chiusura

1. Salvo che sia diversamente stabilito dal presente regolamento, quando leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale fanno riferimento al certificato elettorale consegnato ad ogni elettore in occasione di ciascuna consultazione, ovvero ai tagliandi dei medesimi certificati elettorali, il riferimento si intende, in quanto compatibile, rispettivamente alla tessera elettorale personale, ovvero al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Art. 15.

Norme abrogate

1. Sono abrogati, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, gli articoli 27, 28, 54 e 58, primo comma, limitatamente alle parole da: «stacca il tagliando» a: «in apposito plico», del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, gli articoli 19, 45 e 49, primo comma, limitatamente alle parole da: «stacca il tagliando» a: «in apposito plico», del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, l'articolo 18 della legge 25 maggio 1970, n. 352, l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453, e l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.

Tabella A (1^a parte)
Modello di tessera elettorale

CIRCOSCRIZIONI E COLLEGI ELETTORALI	
NOTA La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio unitamente ad un documento di identificazione. Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione.	
AVVERTENZE La tessera elettorale viene ritirata quando il titolare perde il diritto di voto; qualora questi si rifiuti di restituirla e si presenti al seggio per votare, verrà punito ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. n. 361/67 o dell'art. 97 del D.P.R. n. 570/60. In caso di variazione dei dati ivi contenuti, il comune trasmette per posta al titolare un tagliando di convalida adesivo, che il titolare stesso dovrà apporre sulla tessera in corrispondenza dei dati da aggiornare. In caso di smarrimento o furto della tessera, il duplicato è rilasciato dal comune, previa domanda del titolare, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza. Sono ammessi al voto per l'elezione del Senato della Repubblica gli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età (art. 58, primo comma, della Costituzione).	
Circoscrizione o regione Collegio	
Parlamento europeo Senato della Repubblica Camera dei deputati Regionali Provinciali Circoscrizionali	
Unità Europea Repubblica Italiana TESSERA ELETTORALE N. 000000000 Comune di Cognome Nome Luogo e data di nascita Data di rilascio Il Sindaco/Commissario Numero Tessera Elettorale Indirizzo della sezione Indirizzo dell'elezione/elettrice Data di aggiornamento Il Sindaco/Commissario iscrittibile nella lista elettorale della Sezione n.	

Tabella A (2^a parte)
Modello di tessera elettorale

SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO					
1	4	7	10	13	16
DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE
					
2	5	8	11	14	17
DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE
					
3	6	9	12	15	18
DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE
					

Tabella B (1^a parte)

Modello di tessera elettorale
nella regione Trentino - Alto Adige

 Unità d'Alto Adige Repubblica Italiana TESSERA ELETTORALE N. 000000000	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Comune di _____</td> <td style="width: 50%;">_____</td> </tr> <tr> <td>Cognome _____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Nome _____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Luogo e data di nascita _____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Data di rilascio _____</td> <td>Il Sindaco/Il Commissario _____</td> </tr> </table>	Comune di _____	_____	Cognome _____	_____	Nome _____	_____	Luogo e data di nascita _____	_____	Data di rilascio _____	Il Sindaco/Il Commissario _____		
Comune di _____	_____												
Cognome _____	_____												
Nome _____	_____												
Luogo e data di nascita _____	_____												
Data di rilascio _____	Il Sindaco/Il Commissario _____												
NOTA La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio unitamente ad un documento di identificazione. Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione.	AVVERTENZE La tessera elettorale viene ritirata quando il titolare perde il diritto di voto; qualora questi si rifiuti di restituirla e si presenti al seggio per votare, verrà punito ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. n. 361/57 o dell'art. 97 del D.P.R. n. 570/60. In caso di variazione dei dati personali, il titolare trasmette, per posta al presidente del seggio, un documento di identificazione, che il titolare stesso dovrà apporre sulla tessera in corrispondenza dei dati da aggiornare. In caso di smarrimento o furto della tessera, il duplicato è rilasciato dal comune, previa domanda del titolare, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza. Sono ammessi al voto per l'elezione del Senato della Repubblica gli elettori che hanno superato il venticinquantesimo anno di età (art. 58, primo comma, della Costituzione). Sono ammessi al voto, per le elezioni provinciali di Bolzano, gli elettori che risiedono ininterrottamente in regione da quattro anni e, per le elezioni provinciali di Trento, gli elettori che risiedono ininterrottamente da un anno nel territorio provinciale. Sono ammessi al voto per l'elezione dei consigli comunali della provincia di Bolzano gli elettori che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, risiedono ininterrottamente nel territorio della regione da almeno quattro anni, sempre che il periodo di residenza (anche non continuativo) in provincia di Bolzano sia superiore a quello trascorso in provincia di Trento.												
CIRCOSCRIZIONI E COLLEGI ELETTORALI	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Circoscrizione o regione _____</td> <td style="width: 50%;">Collegio _____</td> </tr> <tr> <td>Parlamento europeo _____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Senato della Repubblica _____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Camera dei deputati _____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Provinciali _____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Circoscrizioni _____</td> <td>_____</td> </tr> </table>	Circoscrizione o regione _____	Collegio _____	Parlamento europeo _____	_____	Senato della Repubblica _____	_____	Camera dei deputati _____	_____	Provinciali _____	_____	Circoscrizioni _____	_____
Circoscrizione o regione _____	Collegio _____												
Parlamento europeo _____	_____												
Senato della Repubblica _____	_____												
Camera dei deputati _____	_____												
Provinciali _____	_____												
Circoscrizioni _____	_____												

Tabella B (2^a parte)

**Modello di tessera elettorale
nella regione Trentino - Alto Adige**

SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO					
1	2	3	4	7	10
DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE
					
16	17	18	13	14	15
DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE
					

Tabella C (1^a parte)
**Modello di tessera elettorale
nella regione Valle d'Aosta**

 Unione Europea Repubblica Italiana TESSERA ELETTORALE N. 000000000	NOTA La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio unitamente ad un documento di identificazione. Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione. AVVERTENZE La tessera elettorale viene ritirata quando il titolare perde il diritto di voto; qualora questi si ritiri di renuncia e si presenti al seggio per votare, verrà emesso un nuovo documento. In caso di variazione dei dati ivi contenuti, il comune trasmette per posta al titolare un tagliando di cancellato adesivo, che il titolare stesso dovrà apporre sulla tessera in corrispondenza dei dati da aggiornare. In caso di smarrimento o furto della tessera, il duplicato è rilasciato dal comune, previa domanda del titolare, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza. Sono ammessi al voto per l'elezione del Senato della Repubblica gli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età (art. 36, primo comma, della Costituzione). Per essere ammessi al Collegio regionale della Valle d'Aosta, sono ammessi al voto gli elettori che risiedono ininterrottamente nel territorio della regione da almeno un anno.
CIRCOSCRIZIONI E COLLEGII ELETTORALI Circoscrizione o regione Collegio Parlamento europeo Senato della Repubblica Camera dei deputati Circoscrizioni Comune di _____ Cognome _____ Nome _____ Luogo e data di nascita _____ Data di rilascio _____ Il Sindaco/Il Commissario	Numero Tessera Elettorale _____ Indirizzo della sezione _____ Indirizzo dell'ufficio elettorale _____ Data di aggiornamento _____ Il Sindaco/Il Commissario

Tabella C (2^a parte)
**Modello di tessera elettorale
nella regione Valle d'Aosta**

SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO					
1	2	3	4	7	10
DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE
					
5	8	9	11	14	17
DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE
					
6	12	15	16	18	
DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	
					

Tabella D (1^a parte)

Modello di tessera elettorale per i cittadini
di altro Stato membro
dell'Unione europea residenti in Italia

CIRCOSCRIZIONI E COLLEGI ELETTORALI	
 Unione Europea Repubblica Italiana TESSERA ELETTORALE N. 000000000	
NOTA La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio unitamente ad un documento di identificazione. Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione.	
AVVERTENZE <i>Il titolare della presente tessera può esercitare il diritto di voto esclusivamente per le elezioni</i> La tessera elettorale deve essere usata solo il titolare gode il diritto di voto; qualora questi si rifiuti di recarsi al seggio o si presenti al seggio per votare, verrà preso atto dell'art. 103 del D.P.R. n. 361/57 o dell'art. 97 del D.P.R. n. 370/60. In caso di espulsione del titolare o di rinuncia, il titolare stesso dovrà apporre sulla tessera un tagliando di cancellazione, che il titolare stesso dovrà apporre sulla tessera in corrispondenza dei dati da aggiornare. In caso di smarrimento o furto della tessera, il duplicato è rilasciato dal comune, previa domanda del titolare, convalida della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.	
Circoscrizione o regione	Collegio
Parlamento europeo	
Circoscrizioni	
Comune di _____ Cognome _____ Nome _____ Luogo e data di nascita _____ Data di rilascio _____ Il Sindacato Commissionario _____	
Numero Tessera Elettorale _____ Indirizzo della sezione _____ Indirizzo dell'ente elettorale _____ Data di aggiornamento _____ Il Sindacato Commissionario _____	

Tabella D (2^a parte)

**Modello di tessera elettorale per i cittadini
di altro Stato membro
dell'Unione europea residenti in Italia**

SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO					
1	2	3	4	7	10
DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE
					
5	8	11	14	17	18
DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE
					
6	9	12	15	16	13
DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE
					

DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1 (*)

Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche (stralcio).

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2006)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'esercizio del diritto di voto per gli elettori affetti da gravi patologie che comportano una dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali tale da renderne impossibile il trasferimento dalla propria dimora, nonché di consentire una parziale rilevazione informatizzata degli esiti dello scrutinio nelle elezioni politiche del 2006 e l'accesso agli uffici elettorali di sezione ad osservatori elettorali della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie, per le riforme istituzionali e la devoluzione, della salute, della giustizia, degli affari esteri e per gli italiani nel Mondo;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione (1)

1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore (2).

(*) — Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 gennaio 2006, n. 22, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n 23 del 28 gennaio 2006.

(1) — La rubrica del presente articolo è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera f), della legge 7 maggio 2009, n. 46, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2009 ed entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

(2) — Il comma 1 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 7 maggio 2009, n. 46.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali (1).

3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera *b)*, in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi (2).

4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera *b)*, attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto (3).

5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:

a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;

(1) — Il comma 3 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 7 maggio 2009, n. 46.

(2) — Il comma *3-bis* è stato inserito dall'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 7 maggio 2009, n. 46.

(3) — Il comma 4 è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *d)*, della legge 7 maggio 2009, n. 46.

c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio.

7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta (1).

8. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.

9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o più plichi distinti, nel caso di più consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi è presa nota nel verbale.

9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta dell'ufficiale elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori (2).

(Omissis)

(1) — Comma così modificato dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

(2) —Il comma 9-bis è stato inserito dall'art. 1, comma 1, lettera e), della legge 7 maggio 2009, n. 46.

DECRETO-LEGGE 1 aprile 2008, n. 49 (*).

Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 48, secondo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 20, con il quale sono stati convocati nei giorni 13 e 14 aprile 2008 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visto l'articolo 5 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30, che ha previsto l'abbinamento della annuale consultazione amministrativa con le predette elezioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire, in vista dell'imminente scadenza elettorale, mediante l'emanazione di disposizioni volte a rafforzare le esigenze di tutela della segretezza del voto in occasione di consultazioni elettorali e referendarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui è al momento in possesso.

3. Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto. Della presa in consegna e della restituzione viene fatta annotazione in apposito registro.

(*) — Convertito, senza modificazioni, dalla legge 30 maggio 2008, n. 96.

4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DECRETO-LEGGE 18 settembre 2009, n. 131 (*).

Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila e anticipazione di termini del procedimento elettorale per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2010. (1)

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 21 settembre 2009)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che ha disposto il rinvio delle elezioni del presidente della provincia, del consiglio provinciale, dei sindaci e dei consigli comunali nella provincia di L'Aquila a seguito degli eccezionali eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo;

Considerato che permane la straordinaria necessità ed urgenza di rinviare ulteriormente tutte le elezioni amministrative nella provincia di L'Aquila;

Ritenuto, conseguentemente, di dover prorogare il mandato degli organi elettivi attualmente in carica, fino allo svolgimento delle elezioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila (2)

1. Nella provincia di L'Aquila, le elezioni del presidente della provincia, del consiglio provinciale, dei sindaci e dei consigli comunali, da tenersi nell'autunno del 2009 ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono rinviata al turno annuale ordinario di elezioni amministrative del 2010. Il mandato dei relativi organi è prorogato fino allo svolgimento delle elezioni di cui al periodo precedente.

(*) — Convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 20 novembre 2009, n. 165.

(1) — Titolo così modificato dalla legge di conversione 20 novembre 2009, n. 165.

(2) — Rubrica inserita dalla legge di conversione 20 novembre 2009, n. 165.

Art. 1-*bis*

*Anticipazione di termini del procedimento elettorale
per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2010 (1)*

1. Le elezioni dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali si svolgono, limitatamente al turno annuale ordinario del 2010, tra il 15 marzo e il 15 giugno.

(Omissis)

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(1) — Articolo inserito dalla legge di conversione 20 novembre 2009, n. 165.

IV

ALTRE NORME

LEGGE 10 agosto 1964, n. 663

Modificazioni alle norme per la elezione dei consigli comunali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ed alle norme per la elezione dei consigli provinciali di cui alle leggi 8 marzo 1951, n. 122, e 10 settembre 1960, n. 962.

LEGGE 5 febbraio 1998, n. 22

Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2000, n. 121

Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.

LEGGE 10 agosto 1964, n. 663

Modificazioni alle norme per la elezione dei Consigli comunali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ed alle norme per la elezione dei Consigli provinciali di cui alle leggi 8 marzo 1951, n. 122, e 10 settembre 1960, n. 962.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 14 agosto 1964)

(Omissis).

Art. 3.

Le norme previste dall'articolo 95 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni comunali e provinciali (1).

(Omissis).

(1) — L'art. 95 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, è così formulato: «Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da euro 1.291 a euro 5.164».

LEGGE 5 febbraio 1998, n. 22.

Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998)

Art. 1.

1. La presente legge detta, in attuazione dell'articolo 12 della Costituzione e in conseguenza dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, disposizioni generali in materia di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea, fatte salve le disposizioni particolari sull'uso delle bandiere militari.

2. Le regioni possono, limitatamente ai casi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, emanare norme per l'attuazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione (1). Le disposizioni della presente legge costituiscono altresì norme generali regolatrici della materia, nel rispetto delle quali il Governo, per i casi di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 e di cui al comma 2 dell'articolo 2, è autorizzato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (2).

Art. 2.

1. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono esposte all'esterno degli edifici ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico di seguito indicati, per il tempo in cui questi esercitano le rispettive funzioni e attività:

- a) gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, e comunque la sede del Governo allorché il Consiglio dei ministri è riunito;
- b) i ministeri;
- c) i consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle riunioni degli stessi;
- d) gli uffici giudiziari;
- e) le scuole e le università statali.

2. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono altresì esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni e all'esterno delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.

(1) — L'art. 117 della Costituzione è stato ora sostituito ai sensi dell'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*). Il riferimento, contenuto nella norma in esame, al secondo comma dell'art. 117 Cost. può intendersi ora trasposto al primo periodo del comma 6 del medesimo articolo, secondo cui: «la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni».

(2) — In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedasi il D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121.

3. Il regolamento e le norme regionali di cui al comma 2 dell'articolo 1 possono, nei limiti delle rispettive competenze, dettare una disciplina integrativa in merito alle modalità di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nonché di gonfaloni, stemmi e vessilli, anche con riferimento ad organismi di diritto pubblico non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Art. 4.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono abrogati il regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2264, e la legge 24 giugno 1929, n. 1085. A decorrere dalla stessa data cessa altresì di avere applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 1986.

Art. 5.

(Omissis).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2000, n. 121.

Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2000)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto che a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22, il Governo è autorizzato, sentite le commissioni parlamentari, ad emanare un regolamento contenente disposizioni attuative in merito all'esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e), e del comma 2, della stessa legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere della competente commissione permanente della Camera dei deputati e tenuto conto che la corrispondente commissione del Senato della Repubblica non ha espresso nei termini il proprio parere;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 20 settembre 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 30 marzo 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

EMANA

il seguente regolamento:

CAPO I

ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL'ESTERNO DEGLI EDIFICI PUBBLICI

(Omissis).

Art. 4.

1.-2.-3. (Omissis).

4. Le bandiere all'esterno degli edifici in cui hanno sede uno o più seggi elettorali sono esposte dall'insediamento dei rispettivi uffici elettorali di sezione alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.

(Omissis).

Allegato A

MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO

PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE E
DEL CONSIGLIO REGIONALE

ESEMPLIFICAZIONI DEL VOTO

.....	TIZIO	
2 3 4	CAIO	

Il voto va alla lista provinciale n. 1 e alla lista regionale il cui capolista è Tizio (art. 2, comma 1, ottavo e nono periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43).

Sempronio	TIZIO	
2 3 4	TIZIO CAIO	

Sempronio è candidato della lista provinciale n. 1.

Il voto va alla lista provinciale n. 1, a Sempronio e alla lista regionale il cui capolista è Caio (art. 2, comma 1, ottavo e nono periodo, della legge n. 43/95).

X Sempronio	TIZIO	
2	CAIO	
3		
4		

Sempronio è candidato della lista provinciale n. 1.

Il voto va alla lista provinciale n. 1, a Sempronio e alla lista regionale il cui capolista è Tizio (art. 2, comma 1, ottavo e decimo periodo, della legge n. 43/95).

1	TIZIO	
2	CAIO	
3		
4		

Il voto va alla lista regionale il cui capolista è Caio (art. 2, comma 1, nono periodo, della legge n. 43/95).

1	TIZIO	☐
2	CAIO	☒ ☐
3		☐
4		

Il voto va alla lista regionale il cui capolista è Caio (art. 2, comma 1, nono periodo, della legge n. 43/95).

1	TIZIO	☐
2	CAIO	☐ ☐
3		☐
4		

Il voto va alla lista regionale il cui capolista è Caio. Nullo il voto per le liste provinciali 2, 3 e 4 (art. 1, ultimo comma, della legge n. 108/68 e art. 69, primo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).

1 -----	TIZIO	☐
☒ -----	CAIO	☐ ☐
☒ -----		☐
☒ -----		

Nulla il voto per le liste provinciali 2, 3 e 4, perchè l'elettore si è espresso in modo non univoco ed è impossibile identificare la lista provinciale prescelta. Il voto è invece univoco per la lista regionale, collegata alle predette liste provinciali, il cui capolista è Caio ed è pertanto attribuibile a tale lista regionale (art. 1, ultimo comma, legge n. 108/68; art. 69, primo comma, D.P.R. n. 570/60; art. 2, comma 1, ultimo periodo, legge n. 43/95).

1 -----	TIZIO	☐
☒ -----	CAIO	☒ ☒
☒ -----		☒
☒ -----		

Nulla il voto per le liste provinciali 2, 3 e 4 e valido il voto per la lista regionale il cui capolista è Caio (art. 1, ultimo comma, legge n. 108/68 e art. 69, primo comma, D.P.R. n. 570/60).

1	TIZIO	☐
☒ Sempronio	CAIO	☐ ☐
☒		☐
☒		

Sempronio è candidato della lista provinciale n. 2.

Il voto va alla lista provinciale n. 2, a Sempronio e alla lista regionale il cui capolista è Caio (art. 1, ultimo comma, legge n. 108/68, art. 57, penultimo comma, del D.P.R. n. 570/60 e art. 2, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 43/95).

1	TIZIO	☒
☒	CAIO	☐ ☒
3		☐
4		

Il voto è nullo perché la volontà dell'elettore si è espressa in modo non univoco in ordine alle liste regionali ed in quanto il voto per la lista provinciale non può avere valenza a sé stante (art. 2, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 43/95).

	TIZIO	
	CAIO	
3		
4		

Il voto è nullo per le liste provinciali n. 1 e 2, valido per la lista regionale il cui capolista è Caio (art. 1, ultimo comma, legge n. 108/68 e art. 69, primo comma, D.P.R. n. 570/60).

1	TIZIO	
	CAIO	
3 Sempronio		
4		

Sempronio è candidato della lista provinciale n. 2.

Validi il voto alla lista provinciale n. 2, la preferenza a Sempronio e il voto alla lista regionale il cui capolista è Caio (art. 1, ultimo comma, legge n. 108/68 e art. 57, secondo comma, D.P.R. n. 570/60).

☒	TIZIO	☒
☐	CAIO	☐
☐		☐
☐		☐

Il voto va alla lista provinciale n. 1 e alla lista regionale il cui capolista è Tizio. Il voto plurimo può considerarsi rafforzativo (art. 1, ultimo comma, legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 69, primo comma, del D.P.R. n. 570/60 e art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 132/93).

☐ TIZIO	TIZIO	☐
☐	CAIO	☐
☐		☐
☐		☐

Tizio è candidato della lista provinciale n. 1 ed è capolista della lista regionale.

Validi il voto alla lista provinciale n. 1, la preferenza a Tizio ed il voto alla lista regionale il cui capolista è Tizio (art. 1, ultimo comma, della legge n. 108/68 e art. 5, comma 1, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).

1	TIZIO	☐
2	CAIO	☐
3		☐
4		☐

Tizio è il capolista della lista regionale ma non è candidato della lista provinciale.

Valido il voto alla lista regionale il cui capolista è Tizio; nullo il voto per la lista provinciale (art. 1, ultimo comma, legge n. 108/68 e art. 69, primo comma, D.P.R. n. 570/60).

1	TIZIO	☒
☒ Sempronio Mevio	CAIO	☐
3		☐
4		☐

Sempronio e Mevio sono candidati della lista provinciale n. 2.

Validi il voto alla lista provinciale n. 2, la preferenza a Sempronio e il voto alla lista regionale il cui capolista è Tizio. Inefficace la preferenza per Mevio (art. 2, ottavo e nono periodo, della legge n. 43/95, art. 1, ultimo comma, legge n. 108/68 e art. 57, ultimo comma, del D.P.R. n. 570/60).

1	TIZIO	X	
X Sempronio Mevio	CAIO		
3			
4			

Sempronio è candidato della lista provinciale n. 1 e Mevio della lista provinciale n. 2.

Validi il voto alla lista provinciale n. 2, la preferenza a Mevio e il voto alla lista regionale il cui capolista è Tizio. Inefficace la preferenza per Sempronio (art. 2, ottavo e nono periodo, della legge n. 43/95, art. 1, ultimo comma, legge n. 108/68 e art. 57, quarto comma, del D.P.R. n. 570/60).

1	TIZIO		
X 1	CAIO		
3			
4			

Per l'impossibilità di esprimere voto di preferenza con indicazioni numeriche, è valido il voto alla lista provinciale n. 2, nulla la preferenza, valido il voto alla lista regionale il cui capolista è Caio (art. 2, comma 1, ottavo e decimo periodo, della legge n. 43/95).

INDICE

<i>Avvertenze</i>	Pag.	3
-----------------------------	------	---

PARTE PRIMA

L'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

Capitolo I

LA COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 1.	Composizione dell'Ufficio e validità delle operazioni.	»	7
§ 2.	Obbligatorietà delle funzioni – Sanzioni per gli inadempienti.	»	7
§ 3.	Qualifica di pubblico ufficiale.	»	7

Capitolo II

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 4.	Nomina e sostituzione del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.	»	8
§ 5.	Compiti del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.	»	8
§ 6.	Potestà di decisione del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.	»	8
§ 7.	Poteri di polizia del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.	»	9

Capitolo III

IL VICEPRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 8.	Funzioni del vicepresidente.	»	11
------	--------------------------------------	---	----

Capitolo IV

GLI SCRUTATORI

§ 9.	Nomina e sostituzione degli scrutatori.	»	12
------	---	---	----

§ 10.	Compiti degli scrutatori.	Pag.	13
§ 11.	Potestà consultiva degli scrutatori.	»	13
§ 12.	Potere di decisione degli scrutatori.	»	13

Capitolo V

IL SEGRETARIO DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 13.	Nomina del segretario del seggio.	»	14
§ 14.	Compiti del segretario del seggio.	»	14
§ 15.	Verbale delle operazioni dell'Ufficio.	»	14

Capitolo VI

IL SEGGIO SPECIALE

§ 16.	Costituzione del seggio speciale.	»	16
§ 17.	Il segretario del seggio speciale.	»	16
§ 18.	Compiti del seggio speciale.	»	16

Capitolo VII

I RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER LE ELEZIONI REGIONALI

PRESSO LA SEZIONE

§ 19.	Designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati per le elezioni regionali.	»	18
§ 20.	Esame della regolarità delle designazioni.	»	18
§ 21.	Requisiti dei rappresentanti delle liste dei candidati.	»	19
§ 22.	Facoltà dei rappresentanti delle liste dei candidati.	»	19
§ 23.	Sanzioni per i rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione. . .	»	20

Capitolo VIII

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSEDIAMENTO DEL SEGGIO

§ 24. Presentazione del presidente al Sindaco.	Pag.	21
§ 25. Consegna, al presidente, degli oggetti e degli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio	»	21
§ 26. Ricognizione dell'arredamento della sala della votazione da parte del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.	»	24
§ 27. Arredamento della sala della votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote.	»	26
§ 28. Custodia della sala della votazione.	»	27
§ 29. Sezione alla quale siano assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti-letto. - Intese del presidente della sezione con la direzione dei luoghi di cura per l'accesso dell'Ufficio distaccato della sezione medesima di cui all'art. 44 del T.U. n. 570 – Sezione presso la quale deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio.	»	27
§ 30. Sezione alla quale siano assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva – Intese del presidente del seggio speciale di cui all'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, con la direzione dei luoghi di cura o di detenzione.	»	28

PARTE SECONDA

OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Capitolo IX

COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 31. Insediamento dei componenti dell'Ufficio elettorale di sezione.	»	31
§ 32. Ammissione dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione.	»	31
§ 33. Persone che possono entrare nella sala della votazione.	»	32

Capitolo X

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE

§ 34.	Accertamento dell'arredamento della sala della votazione da parte del presidente.....	Pag.	33
§ 35.	Determinazione dell'ora in cui il presidente della sezione nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con meno di 100 posti-letto si recherà a raccogliere il voto degli elettori ivi ricoverati o in cui il presidente stesso si recherà a raccogliere il voto a domicilio.....	»	33
§ 36.	Determinazione dell'ora in cui il presidente del seggio speciale si recherà a raccogliere il voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto; dei detenuti aventi diritto al voto; e, per la sezione ospedaliera, dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina. .	»	33
§ 37.	Annotazioni da effettuare nelle liste degli elettori della sezione	»	34

Capitolo XI

AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE

§ 38.	Autenticazione delle schede: firma e timbratura – Operazioni da compiere.	»	35
§ 39.	Determinazione del numero delle schede da autenticare per le elezioni regionali.....	»	35
§ 40.	Ripartizione fra gli scrutatori delle schede da autenticare per le elezioni regionali.....	»	35
§ 41.	Apertura del plico sigillato contenente il bollo della sezione.....	»	36
§ 42.	Rinvio delle operazioni alle ore 8 della mattina della domenica e custodia della sala.	»	36

PARTE TERZA

LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Capitolo XII

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE

§ 43.	Ricostituzione dell'Ufficio elettorale di sezione la domenica mattina. . . .	»	41
§ 44.	Constatazioni da fare dopo l'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione.	»	41

Capitolo XIII

OPERAZIONI DI VOTAZIONE

§ 45. Consegna al presidente del seggio speciale delle schede occorrenti per la votazione dei degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto.	Pag.	42
§ 46. Apertura della votazione.....	»	42
§ 47. Ammissione degli elettori alla votazione per le elezioni regionali.	»	43
§ 48. Identificazione degli elettori.....	»	45
§ 49. Esibizione della tessera elettorale da parte dell'elettore, oppure dell'attestato sostitutivo della tessera elettorale, ovvero della sentenza o dell'attestazione del sindaco.....	»	46
§ 50. Consegna della scheda e della matita all'elettore.....	»	47
§ 51. Elettori ammessi al voto in sezione diversa da quella di iscrizione: avvertenza. .	»	48
§ 52. Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.....	»	48
§ 53. Espressione del voto da parte dell'elettore all'interno della cabina e riconsegna della scheda e della matita al presidente del seggio.	»	48
§ 54. Rilevazione e comunicazione dell'affluenza alle urne.....	»	49

Capitolo XIV

CASI SPECIALI CHE POSSONO VERIFICARSI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

§ 55. Caso in cui si presenti a votare un elettore fisicamente impedito	»	50
§ 56. Caso in cui si presenti a votare un elettore handicappato	»	52
§ 57. Caso in cui si presenti a votare un elettore che ha diritto di votare in base a sentenza o ad attestazione	»	52
§ 58. Caso in cui votano nella sezione gli elettori indicati nell'art. 40 del T.U. n. 570 (presidente del seggio; scrutatori; rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione; ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico).	»	53
§ 59. Caso in cui si presentano a votare gli elettori di cui all'art. 49 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni (militari delle Forze armate; appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato; appartenenti alle Forze di polizia; appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)	»	54
§ 60. Caso in cui votano nella sezione elettori non deambulanti.....	»	55

§ 61. Caso in cui si presentano a votare i naviganti (marittimi ed aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco (art. 50 del T.U. n. 361/1957, e successive modificazioni).	Pag.	55
§ 62. Caso in cui l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli dal presidente è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza od ignoranza, la deteriora. »		56
§ 63. Caso in cui l'elettore non vota nella cabina »		56
§ 64. Caso in cui l'elettore indugia artificiosamente nell'espressione del voto. . . »		56
§ 65. Caso in cui l'elettore consegna al presidente una scheda mancante del bollo o della firma dello scrutatore »		57
§ 66. Caso in cui l'elettore non restituisce la scheda consegnatagli dal presidente. »		57
§ 67. Caso in cui l'elettore non riconsegna la matita usata per l'espressione del voto. »		57

Capitolo XV

VOTAZIONE DEI RICOVERATI NEI LUOGHI DI CURA

§ 68. Operazioni di votazione compiute nell'Ufficio elettorale di sezione istituito nei luoghi di cura con almeno 200 posti-letto ("sezione ospedaliera"), a norma dell'art. 43 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570. »		58
§ 69. Operazioni di votazione nei luoghi di cura aventi meno di 100 posti-letto. - Raccolta del voto degli elettori ivi ricoverati da parte dell'Ufficio distaccato della sezione, a norma dell'art. 44 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e dell'art. 9, decimo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136. »		59
§ 70. Operazioni di votazione nei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto – Raccolta del voto degli elettori ivi ricoverati da parte del seggio speciale previsto dall'art. 9, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136. . »		60
§ 71. Operazioni di votazione, nei luoghi di cura con almeno 200 posti-letto, per la raccolta del voto presso il capezzale degli elettori ivi ricoverati che non possono accedere alla cabina della sezione ospedaliera. – Seggio speciale previsto dall'art. 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136. . »		61

Capitolo XVI

VOTAZIONE DEI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO

§ 72. Votazione dei detenuti. »		63
§ 73. Operazioni di votazione nei luoghi di detenzione e di custodia preventiva. - Raccolta del voto degli elettori ivi presenti da parte del seggio speciale, a norma degli articoli 8 e 9, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136 »		63

Capitolo XVII

VOTAZIONE DEGLI ELETTORI PRESSO IL LORO DOMICILIO

§ 74. Elettori in particolari condizioni di infermità – Domanda di ammissione al voto domiciliare, documentazione da allegare e provvedimenti del sindaco del comune	Pag.	65
§ 75. Predisposizione da parte del sindaco del comune degli elenchi per sezione degli ammessi al voto domiciliare	»	66
§ 76. Consegna ai presidenti di seggio degli elenchi degli ammessi al voto domiciliare e di un bollo di sezione in più – Annotazioni nelle liste sezionali – Autenticazione delle schede	»	66
§ 77. Raccolta del voto domiciliare da parte dell'Ufficio distaccato di sezione . .	»	67
§ 78. Materiale occorrente per la raccolta del voto domiciliare – Custodia delle schede autenticate e di quelle votate o ritirate	»	67
§ 79. Annotazione sugli elenchi degli ammessi al voto domiciliare dell'espressione del voto e del numero della tessera elettorale. – Acquisizione delle attestazioni rilasciate dal comune.	»	68
§ 80. Annotazioni nelle liste sezionali – Trascrizione nel registro del numero della tessera elettorale – Verbalizzazione – Custodia degli elenchi degli ammessi al voto domiciliare	»	68
§ 81. Garanzia della libertà e segretezza del voto e del diritto alla riservatezza dell'elettore.	»	69

Capitolo XVIII

CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

§ 82. Operazioni di votazione sino alle ore 22 della domenica – Sospensione della votazione e rinvio della medesima alle ore 7 del mattino del lunedì.	»	70
§ 83. Riapertura della votazione alle ore 7 del lunedì – Chiusura della votazione alle ore 15 del lunedì.	»	70

Capitolo XIX

LE OPERAZIONI DI RISCONTRO DOPO LA VOTAZIONE

§ 84. Premessa.	»	72
§ 85. Accertamento del numero di coloro che hanno votato nella sezione per le elezioni regionali.	»	72

§ 86. Formazione e spedizione del plico contenente le liste della votazione e i registri contenenti i numeri delle tessere elettorali dei votanti	Pag.	74
§ 87. Controllo delle schede residue – Formazione e spedizione dei relativi plichi. »		74

PARTE QUARTA

LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Capitolo XX

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO

§ 88. Operazioni di scrutinio – Inizio dello scrutinio per le elezioni regionali. – Rinvio dello scrutinio per le elezioni provinciali e/o le elezioni comunali eventualmente abbinate alle ore 8 del mattino del martedì. . . .	Pag.	79
§ 89. Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori per le operazioni di scrutinio. .	»	79

Capitolo XXI

TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

§ 90. Termini per le operazioni di scrutinio.	»	81
§ 91. Sospensione delle operazioni di scrutinio.	»	81

Capitolo XXII

SALVAGUARDIA DELLA VALIDITÀ DEL VOTO

§ 92. Principio di salvaguardia della validità del voto.	»	82
§ 93. Sovrapposizione di schede e salvaguardia della validità del voto.	»	83
§ 94. Principio della non riconoscibilità del voto.	»	83
§ 95. Principio delle univocità del voto e fattispecie di nullità o di validità e attribuibilità del voto.	»	85

Capitolo XXIII

LO SCRUTINIO

§ 96. Inizio dello scrutinio.	»	88
§ 97. Sistema elettorale	»	88
§ 98. Vari modi per esprimere il voto.	»	89
§ 99. Spoglio e registrazione dei voti.	»	89

§ 100. Casi di nullità – Schede bianche	Pag.	91
§ 101. Voti contestati.	»	93
§ 102. Operazioni di controllo dello spoglio.	»	94
§ 103. Risultato dello scrutinio	»	94
§ 104. Chiusura del verbale – Formazione dei plichi con i verbali e con gli atti dello scrutinio.	»	94

Capitolo XXIV

RICONSEGNA DEL MATERIALE

§ 105. Persone incaricate di ritirare il materiale	»	96
§ 106. Confezione del plico con il materiale da restituire	»	96

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI PENALI

Capitolo XXV

SANZIONI PENALI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DEI SEGGI

§ 107. Sanzioni penali previste per i componenti degli Uffici elettorali di sezione. . .	»	99
§ 108. Sanzioni penali previste per coloro che turbano, comunque, le operazioni di votazione e di scrutinio.	»	99

Capitolo XXVI

AZIONE PENALE

§ 109. Chi può promuovere l'azione penale.	»	100
--	---	-----

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

I

NORME SULLE ELEZIONI REGIONALI

LEGGE 17 febbraio 1968, n. 108.

Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale.	»	105
---	---	-----

LEGGE 23 febbraio 1995, n. 43.

Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario. Pag. 107

DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1995, n. 50.

Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei
consigli delle regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative della
primavera del 1995 » 108

LEGGE COSTITUZIONALE 22 novembre 1999, n. 1.

Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente
della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni » 112

LEGGE 2 luglio 2004, n. 165

Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione. » 116

II

NORME SULLE ELEZIONI COMUNALI

(applicabili alle elezioni regionali a norma dell'art. 1, sesto comma,
della legge 17 febbraio 1968, n. 108)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570.

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali. » 121

LEGGE 25 marzo 1993, n. 81

Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio
comunale e del consiglio provinciale. » 147

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 132.

Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di
elezioni comunali e provinciali » 148

III

ALTRE NORME SUL PROCEDIMENTO ELETTORALE

LEGGE 8 marzo 1975, n. 39.

Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il
diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità
di agire e al diritto di elettorato. » 153

LEGGE 23 aprile 1976, n. 136.

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale. . . » 154

DECRETO-LEGGE 3 maggio 1976, n. 161.

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976.	Pag.	157
---	------	-----

LEGGE 7 febbraio 1979, n. 40.

Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reiscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero. .	»	159
---	---	-----

LEGGE 13 marzo 1980, n. 70.

Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione.	»	160
--	---	-----

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 16 maggio 1980.

Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassette per timbri elettorali	»	163
---	---	-----

LEGGE 30 aprile 1981, n. 178.

Estensione della norma dell'articolo 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali.	»	165
---	---	-----

LEGGE 4 aprile 1985, n. 117

Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione.	»	166
---	---	-----

LEGGE 8 marzo 1989, n. 95.

Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'Ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.	»	168
---	---	-----

LEGGE 21 marzo 1990, n. 53.

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.	»	172
--	---	-----

LEGGE 15 gennaio 1991, n. 15.

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti.	»	175
---	---	-----

LEGGE 16 gennaio 1992, n. 15

Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Pag. 177

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104.

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. » 178

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299.

Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120. . . . » 179

DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1.

Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche » 195

DECRETO-LEGGE 1° aprile 2008, n. 49

Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie » 198

DECRETO-LEGGE 18 settembre 2009, n. 131

Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila e anticipazione di termini del procedimento elettorale per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2010. » 200

IV

ALTRE NORME

LEGGE 10 agosto 1964, n. 663

Modificazioni alle norme per la elezione dei consigli comunali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ed alle norme per la elezione dei consigli provinciali di cui alle leggi 8 marzo 1951, n. 122, e 10 settembre 1960, n. 962. » 205

LEGGE 5 febbraio 1998, n. 22

Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea. » 206

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2000, n. 121 Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.	Pag. 208
ALLEGATO A	
Modalità di espressione del voto per l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale	» 209

